Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 191 del 14 luglio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 luglio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 37

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 aprile 1981, n. **14**.

Imposta sul valore aggiunto - Testo aggiornato e coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (fra cui il decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, la legge 22 dicembre 1980, n. 889, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897).

CIRCOLARE 4 marzo 1981, n. **8**.

Imposta sul valore aggiunto - Segnalazioni per l'accertamento per l'anno 1981.

CIRCOLARE 9 aprile 1981, n. **11**.

Imposta sul valore aggiunto - Legge 22 dicembre 1980, n. 882 - Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria.

CIRCOLARE 9 aprile 1981, n. **12**.

Imposta sul valore aggiunto - Rapporti di scambio con l'estero ed operazioni assimilate - Modifiche apportate alla normativa del tributo dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897 e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889.

CIRCOLARE 22 maggio 1981, n. **18**.

Imposta sul valore aggiunto - Obblighi dei contribuenti - Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Legge 22 dicembre 1980, n. 889 e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897.

SOMMARIO

CIRCOLARE N 14

Div. XII
Prot n 330342

Roma, 17 aprile 1981

OGGETTO **Imposta sul valore aggiunto - Testo aggiornato e coordinato del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (fra cui il D L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, la legge 22 dicembre 1980, n. 889, e il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897).**

- Alle *Intendenze di Finanza;*
- Agli *Ispettorati Compartimentali delle Tasse e delle II.II. sugli Affari,*
- Agli *Uffici Imposta sul Valore aggiunto;*
- Agli *Uffici del Registro*

LORO SEDI

e, p c

- Alla *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

ROMA

- A *tutti i Ministeri*

ROMA

- Alla *Direzione Generale delle Dogane e II.II*

SEDE

- Al *Comando Generale della Guardia di Finanza*

ROMA

- Alla *Confederazione Generale dell'Industria Italiana*

ROMA

- All'*Associazione fra le Società per Azioni - ASSONIME*

ROMA

- All'*Associazione Bancaria Italiana*

ROMA

- All'*Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*

ROMA

- All'*Associazione Nazionale Comuni Italiani*

ROMA

- Alla *Confederazione Italiana Piccola e Media Industria*

ROMA

- Alla *Confederazione Italiana del Commercio - CONFCOMMERCIO*

ROMA

- Alla *Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana*

ROMA

- Alla *Confederazione Cooperative Italiane*

ROMA

- Alla *Confederazione Nazionale Coltivatori*

ROMA

- Alla *Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti*

ROMA

- Alla *Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato*

ROMA

- Alla *Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali - CONFESERCENTI*

ROMA

- Alla *Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali - C.I.S.P.E.L.*

  ROMA

- Alla *Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali*
  Via Postumia, 3

  ROMA

- Alla *Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.I.P.E.)*
  Piazza G.G. Belli, 2

  ROMA

- Alla *Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E.*

  ROMA

- Alla *Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - A.G.I.S.*

  ROMA

- Alla *Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini*

  ROMA

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

*Decaduto, per mancata conversione, il decreto legge 30 agosto 1980, n. 503, sostitutivo del decreto legge 3 luglio 1980, n. 288, e regolamentati, con legge 28 ottobre 1980, n 687, i rapporti giuridici sorti sulla **base** dei predetti decreti, le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto in essi contenute sono state riprodotte, tenuto anche conto del carattere di urgenza che talune disposizioni rivestivano, in due distinti provvedimenti legislativi che, coordinati tra loro, realizzano principalmente l'esigenza di una riduzione del numero delle aliquote mediante un accorpamento delle stesse.*

Le disposizioni urgenti in materia tributaria sono state emanate con il decreto legge 31 ottobre 1980, n 693, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n 300 del 31 ottobre stesso, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n 891, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 30 dicembre successivo; la restante materia, e, segnatamente l'accorpamento delle aliquote I.V.A., è stata disciplinata dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, pubblicata anch'essa nella* Gazzetta Ufficiale *n. 355 unitamente al D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, recante norme integrative e correttive del decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto.*

A seguito dei cennati provvedimenti, la disciplina dell'imposta risulta profondamente modificata, specie in materia di aliquote, le quali non trovano più esatta corrispondenza con quelle previste nelle tabelle allegate al decreto n. 633 a seguito della attuata manovra di accorpamento, della soppressione e inclusione di determinati beni e servizi nelle tabelle e, soprattutto, a seguito della introduzione di particolari aliquote per prodotti compresi nelle tabelle stesse.

Allo scopo, pertanto, di offrire un valido aiuto ai dipendenti uffici ed agli operatori economici interessati per la corretta applicazione del tributo, si allega alla presente circolare, illustrativa delle modifiche introdotte con i cennati provvedimenti alle disposizioni di cui al Titolo Primo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il testo aggiornato del citato decreto e delle tabelle ad esso allegate, nonché, in attesa che la materia trovi disciplina legislativa, la elencazione, avente naturalmente natura meramente pratica e di semplice orientamento, *dei beni e servizi ora assoggettati ad aliquote diverse da quella ordinaria.*

A) DECRETO LEGGE 31 OTTOBRE 1980, N. 693, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 891.

1 – Settore edilizio

Com'è noto, con Circolare n 26 del 13 giugno 1980 sono stati forniti, tra l'altro, chiarimenti in ordine alle disposizioni, relative al settore edilizio, recate dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, e, con l'occasione, sono stati richiamati i provvedimenti legislativi emanati nel tempo ed individuate, nell'*Allegato 4*, le operazioni soggette alle aliquote del 3, 6 e 14 %.

Sono note, altresì, le vicende dei decreti legge n. 288 e n. 503, rispettivamente del 3 luglio e del 30 agosto 1980, che hanno portato alla reviviscenza, a decorrere dal 1° ottobre 1980, delle norme previgenti alla data di entrata in vigore dei decreti stessi e, conseguentemente, alla necessità di procedere all'emanazione di nuove disposizioni di contenuto analogo a quelle decadute.

All'uopo ha provveduto il decreto in rassegna, il quale all'art 8, primo comma, stabilisce che, a decorrere dal 1° novembre 1980, sono soggette all'aliquota del due per cento le seguenti operazioni, assoggettabili fino al 2 luglio 1980 e nel periodo dal 1° al 31 ottobre 1980 alle aliquote del 3 o del 6 %:

a) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di case di civile abitazione non di lusso (ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408) e degli edifici ad esse assimilati;

b) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di case rurali, di cui all'art. 39 del D P R 29 settembre 1973, n. 597;

c) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n 865;

d) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione calore-energia;

e) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero di cui all'art 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alla lett. *a*) dello stesso articolo;

f) cessioni ed importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);

g) cessioni, effettuate da imprese costruttrici, dei fabbricati, delle opere e degli impianti indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*);

h) cessioni di fabbricati nei cui confronti sono stati eseguiti gli interventi di recupero indicati nella precedente lett. *e*), poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi stessi

nonché le seguenti operazioni assoggettabili fino al 2 luglio 1980 e nel periodo dal 1° al 31 ottobre 1980 all'aliquota ordinaria:

i) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di impianti di depurazione destinati ad essere collegati con reti fognarie, anche intercomunali, e ai relativi collettori di adduzione;

l) cessioni e importazioni degli impianti di cui alla precedente lett *i*);

m) cessioni e importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, degli impianti di cui alla precedente lettera *i*), nonché per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli relativi alla manutenzione ordinaria (in tale ultima ipotesi l'aliquota del 2 % è applicabile a decorrere dal 31 dicembre 1980);

n) cessioni, effettuate da imprese costruttrici, di case di civile abitazione non di lusso e di edifici ad esse assimilati, non ancora ultimati, purché permanga l'originaria destinazione

Lo stesso art 8, al secondo comma, stabilisce che, a decorrere sempre dal 1° novembre 1980, sono soggette all'aliquota dell'otto per cento le cessioni e le importazioni delle seguenti materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, leganti e loro composti, laterizi, ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, latero-cemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti; materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti; materiali di coibentazione (1), impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati; altri materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al n. 80) della Tabella *A*, Parte II, allegata al D.P.R n. 633 e successive modificazioni.

Prima di passare alla illustrazione dettagliata delle disposizioni di cui al citato art. 8, primo e secondo comma, si ritiene opportuno precisare che continuano ad essere soggette a tributo con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, anche dopo l'entrata in vigore del decreto n. 693 e della relativa legge di conversione, le seguenti operazioni:

a) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di case di lusso;

b) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione di opere pubbliche o private non aventi carattere residenziale (dighe, aeroporti, alberghi, palazzi comunali, ecc.) e non rientranti fra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) cessioni dei fabbricati e delle opere di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

---

(1) A decorrere dal 31 dicembre 1980

d) cessioni di case di abitazione non di lusso, degli edifici ad esse assimilati e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, effettuate da imprese non costruttrici;

e) cessioni, effettuate da imprese costruttrici, di case di abitazione non di lusso e di edifici assimilati costruiti *anteriormente* alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 1949, n 408;

f) cessioni e importazioni di materie prime e similavorate diverse da quelle di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto n. 693 e non rientranti fra i prodotti dell'industria lapidea;

g) cessioni e importazioni di beni, esclusi le materie prime e semilavorate e gli altri prodotti dell'industria lapidea di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto n 693, forniti per la costruzione delle case di lusso e delle opere pubbliche o private di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

h) cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

*
* *

Tanto premesso in linea generale, si forniscono i seguenti chiarimenti, in relazione alle operazioni che interessano il settore edilizio, adottando il seguente ordine sistematico:

1) case di abitazione non di lusso;
2) edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso;
3) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
4) case rurali;
5) beni, materie prime e semilavorate;
6) interventi di recupero effettuati sul patrimonio edilizio esistente

Per completezza di argomento, vengono forniti, altresì, taluni chiarimenti in merito al trattamento tributario delle assegnazioni di case di abitazione a soci da parte delle cooperative edilizie non fruenti del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

1 – *Case di abitazione non di lusso*

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata alle cessioni di fabbricati o porzioni di essi, sia l'art 79 dell'originario decreto n. 633, sia la disposizione di cui al n 77 della Tabella *A*, Parte II, che ha istituzionalizzato il regime previsto in via temporanea dal citato art. 79, fanno riferimento all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, il quale, nel prevedere l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per le case di abitazione, anche se comprendenti uffici e negozi, non aventi carattere di lusso, ha fatto rinvio ad apposito decreto ministeriale per la determinazione delle caratteristiche delle case di lusso.

Tali caratteristiche sono state, da ultimo, determinate con il D M 2 agosto 1969 e, pertanto, per l'individuazione delle case di abitazione non di lusso bisogna ancora far riferimento ai criteri posti da tale decreto.

Va precisato che per casa di abitazione deve intendersi ogni costruzione destinata a dimora delle persone e delle loro famiglie, cioè strutturalmente idonea ad essere utilizzata ad alloggio stabile di singole persone o di nuclei familiari, a nulla rilevando la circostanza che la stessa sia abitata in via permanente o saltuaria. Conseguentemente, sono soggette alla aliquota del 2 % non soltanto le cessioni di case di abitazione non di lusso site nei centri urbani ma anche le cessioni di case non di lusso destinate alla villeggiatura ovunque le stesse siano ubicate, significando a quest'ultimo proposito che non sono equiparabili alle case di villeggiatura i « residences », le case-albergo e complessi similari, dal momento che tali complessi, caratterizzati da servizi e impianti comuni e finalità turistico-alberghiere, non possono considerarsi vere e proprie case di abitazione.

Sono, parimenti, soggette all'aliquota del 2 % le cessioni di case di abitazione non di lusso che comprendono uffici e negozi, a condizione che sussistano *congiuntamente* le seguenti condizioni, nel senso cioè che anche la mancanza di una di esse fa venir meno il beneficio fiscale all'intero fabbricato:

1) almeno il 50 % più uno della superficie totale dei piani sopraterra sia destinato ad abitazione;

2) non più del 25 % della superficie totale dei piani sopraterra sia destinato a negozi.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art 8, primo comma, n. 1, del decreto n. 693, le cessioni di case di abitazione non di lusso costruite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 408 (18 luglio 1949), né le cessioni di case di abitazione non di lusso realizzate senza licenza edilizia, o in contrasto con la licenza stessa.

Si ritiene opportuno far presente che il particolare trattamento di aliquota torna applicabile, a decorrere dal 31 dicembre 1980, anche alle cessioni, effettuate, sempre da imprese costruttrici, di case di abitazione non di lusso non ultimate (rustici), sempreché permanga l'originaria destinazione, cioè quella risultante dalla licenza edilizia. Nell'ipotesi, pertanto, di mancato rispetto della originaria destinazione, l'acquirente è tenuto al versamento della differenza d'imposta dovuta sulla base di apposito documento da presentare all'ufficio I.V.A. competente nei suoi confronti, con l'indicazione, tra l'altro, degli estremi della fattura cui si riferisce.

Le aliquote applicabili nel tempo alle cessioni delle case di abitazione non di lusso ed ai contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione delle stesse sono riportate nei seguenti prospetti:

Edilizia residenziale privata (fabbricati ex art 13 legge n 408)

– dal 1° gennaio 1973 all'8 luglio 1974	aliquota 3 %
– dal 9 luglio 1974 al 2 luglio 1980	aliquota 6 %
– dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980	aliquota 2 %
– dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980	aliquota 6 %
– dal 1° novembre 1980	aliquota 2 %

Edilizia residenziale pubblica (cfr Circolare n. 26 del 13 giugno 1980)

– dal 1° gennaio 1973 al 2 luglio 1980	aliquota 3 %
– dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980	aliquota 2 %
– dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980	aliquota 3 %
– dal 1° novembre 1980	aliquota 2 %

Case di abitazione non ultimate (rustici)

– dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977	aliquota 12 %
– dall'8 febbraio 1977 al 2 luglio 1980	aliquota 14 %
– dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980	aliquota 15 %
– dal 1° ottobre 1980 al 30 dicembre 1980	aliquota 14 %
– dal 31 dicembre 1980	aliquota 2 %

2 – *Edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso*

L'art 1 della legge 19 luglio 1961, n 659, ha disposto, tra l'altro, che le agevolazioni di cui all'art 13 della citata legge n. 408 si applicano anche agli edifici indicati nell'art. 2, secondo comma, del R.D 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35

Pertanto, in virtù della cennata assimilazione, sono soggette all'aliquota del 2 % anche le cessioni (e relativi contratti di appalto per la costruzione) di edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili, e cioè gli immobili aventi finalità analoghe a quelli avanti indicati (istruzione, assistenza, cura e beneficenza) e destinati ad ospitare collettività o categorie di persone, quali carceri, case di riposo, sanatori, pensionati, gerontocomi, brefotrofi, monasteri e conventi, seminari e centri di recupero per bambini handicappati

Rientrano tra gli edifici assimilati alle case di abitazioni non di lusso, attesa l'equiparazione agli effetti tributari (art 29 del Concordato) del fine di culto a quello di beneficenza e istruzione, anche gli edifici di culto cattolico, quali chiese, santuari, oratori pubblici e semi-pubblici, e quelli di culto non cattolico ammessi nello Stato, a norma dell'art. 12 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, con conseguente applicabilità anche in ordine ai detti edifici della disposizione di cui all'art. 8, primo comma, n. 1, del decreto n. 693.

Le aliquote applicabili nel tempo alle cessioni degli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ed ai contratti di appalto aventi per oggetto la costruzione degli stessi sono riportate nei seguenti prospetti, a seconda che rientrino nella:

Edilizia residenziale privata

– dal 1° gennaio 1973 all'8 luglio 1974	aliquota 3 %
– dal 9 luglio 1974 al 2 luglio 1980	aliquota 6 %
– dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980	aliquota 2 %
– dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980	aliquota 6 %
– dal 1° novembre 1980	aliquota 2 %

Edilizia residenziale pubblica

– dal 1° gennaio 1973 al 2 luglio 1980	aliquota 3 %
– dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980	aliquota 2 %
– dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980	aliquota 3 %
– dal 1° novembre 1980	aliquota 2 %

3 – *Opere di urbanizzazione primaria e secondaria*

L'art. 8 del decreto in esame, confermando il particolare trattamento già previsto dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n 31, di conversione del D.L. 30 dicembre 1979, n 660, prevede, in anticipazione della manovra di accorpamento delle aliquote, l'assoggettabilità nella misura del 2 % sia delle cessioni, effettuate dalle imprese costruttrici, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché di quelle relative agli impianti di produzione, alle reti di distribuzione calore-energia, sia delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti suddetti.

Inoltre, lo stesso articolo prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 % anche per le cessioni di impianti di depurazione destinati ad essere collegati con le reti fognarie, anche intercomunali, e ai relativi collettori di adduzione, nonché per gli appalti relativi alla realizzazione degli impianti medesimi.

La detta disposizione non fornisce la definizione delle opere di urbanizzazione primaria ma fa riferimento all'art. 4 della citata legge n. 847 il quale contiene una semplice elencazione delle stesse, che di seguito si riporta:

a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.

Al riguardo si precisa che gli immobili citati costituiscono opere di urbanizzazione primaria allorquando siano costruiti nell'ambito e in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare. Così è opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo, e non anche quella che congiunge due comuni o la strada interpoderale o quella costruita solo in funzione di una zona destinata ad accogliere insediamenti industriali; gli impianti cittadini di distribuzione dell'acqua (compresi i cassoni e gli allacci relativi) e non anche l'acquedotto sorgente – centri abitati; le reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica (comprese le tubazioni stradali e gli allacci alle singole utenze) e non anche i gazometri, le centrali elettriche e le reti che trasportano l'energia elettrica dalle centrali ai centri abitati.

Va precisato, altresì, che, attesa la natura oggettiva della disposizione in questione, il particolare trattamento di aliquota si applica indipendentemente dai soggetti (pubblici o privati) che realizzano le menzionate opere, ed indipendentemente dalla circostanza che le opere stesse vengano realizzate in attuazione delle norme previste dalla legge n. 847 del 1964 ovvero in ottemperanza ad altre disposizioni legislative, sempreché, beninteso, venga realizzato il tipo di infrastruttura indicato nell'art 4 della predetta legge.

Anche per le opere di urbanizzazione secondaria, l'art. 8 del decreto n 693 non ne fornisce la definizione, ma fa esplicito riferimento agli immobili indicati nell'art 44 della legge n. 865 del 1971, e, cioè:

a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie
h) aree verdi di quartiere

Ai fini della qualificazione dei cennati immobili quali opere di urbanizzazione secondaria valgono i criteri interpretativi dianzi esposti, e cioè che gli stessi siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di centri abitati costruiti ovvero da costruire.

Le aliquote applicabili nel tempo alle operazioni di che trattasi sono riportate nel seguente prospetto:

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

- dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977	aliquota 12 %
- dall'8 febbraio 1977 al 14 marzo 1980	aliquota 14 %
- dal 15 marzo 1980 al 2 luglio 1980	aliquota 3 %
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980	aliquota 2 %
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980	aliquota 3 %
- dal 1° novembre 1980	aliquota 2 %

Si ritiene opportuno far presente che, per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate nell'ambito dei piani previsti dall'art 48 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 (9 luglio 1974) si è resa applicabile l'aliquota del 3 % fino al 14 marzo 1980 Per il periodo successivo sono tornate applicabili le aliquote di cui al prospetto sopra riportato.

4 - *Case rurali*

Anche alle cessioni di case rurali ed alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle stesse, l'art 8 del decreto n 693 conferma il trattamento agevolativo di aliquota già previsto dall'art 12 della legge 29 febbraio 1980, n 31, naturalmente nella nuova misura del 2 %.

In proposito, è da far presente soltanto che, atteso il richiamo all'articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il beneficio dell'aliquota agevolata non deve intendersi più limitato alle case di cui alla lett. *a*) del citato art. 39, ma torna anche applicabile alle altre costruzioni rurali indicate nelle lettere *b*), *c*) *e d*) dello stesso articolo.

Le aliquote applicabili nel tempo alle operazioni di che trattasi sono riportate nel seguente prospetto:

- dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977	aliquota 12 %
- dall'8 febbraio 1977 al 14 marzo 1980	aliquota 14 %
- dal 15 marzo 1980 al 2 luglio 1980	aliquota 6 %
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980	aliquota 2 %
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980	aliquota 6 %
- dal 1° novembre 1980	aliquota 2 %

Si ritiene opportuno sottolineare che alle cessioni di costruzioni rurali di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 39 del D.P.R. n. 597 effettuate nel periodo dal 15 marzo al 31 ottobre 1980 si rendeva applicabile l'aliquota ordinaria.

5 - *Beni, materie prime e semilavorate*

Ai sensi dell'art 8, primo comma, n 5, del decreto n. 693, quale modificato dalla relativa legge di conversione n 891, sono soggette all'aliquota del 2 % le cessioni e le importazioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, delle case di abitazione non di lusso ed edifici assimilati, comprese le costruzioni rurali, e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Ai fini dell'identificazione dei « beni » ammessi al suddetto particolare trattamento di aliquota vale il criterio — enunciato nella circolare n. 25 del 3 agosto 1979 — della permanenza del carattere della « individualità » dei beni stessi anche successivamente al loro impiego nella costruzione.

Pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione di cui al citato art. 8, n. 5, quei beni che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono invece materie prime e semilavorate per l'acquirente, quali mattoni, maioliche, chiodi, tondini di ferro, calce, cemento, pozzolana, gesso, ecc.; non rientrano parimenti quei beni ceduti a fini di commercializzazione.

A titolo esemplificativo, possono considerarsi « beni » assoggettabili all'aliquota del 2 %, purché beninteso risultino, da dichiarazione dell'acquirente e sotto la sua responsabilità, forniti per la costruzione degli immobili agevolati, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi esterni ed interni, i sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc.), i prodotti per impianti idrici, per gli impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc.), per impianti elettrici (contatore, interruttori, filo elettrico,

ecc) e per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc), e le relative prestazioni accessorie di posa in opera ai sensi dell'art 12 del D.P R. n. 633

Sono, altresì, soggette all'aliquota del 2 % le cessioni e le importazioni di *beni, nel* significato avanti specificato, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione: degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione calore-energia; degli impianti di depurazione destinati ad essere collegati con reti fognarie, anche intercomunali, e ai relativi collettori di adduzione; delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n 457, ad eccezione di quelli indicati nella lett. *a*) dello stesso articolo.

Al riguardo, va precisato che si considerano impianti di produzione di calore-energia quelli di produzione e distribuzione (c d. teleriscaldamento) di calore, sotto forma di vapore od acqua surriscaldata anche derivato da centrali di produzione termoelettrica, che — immesso in apposite reti urbane — viene impiegato da utenze civili, commerciali e industriali.

Per quanto concerne le materie prime e semilavorate, è noto che l'aliquota stabilita nella misura ordinaria per le operazioni effettuate fino al 2 luglio 1980, è stata ridotta, dal D.L n. 288 del 3 luglio 1980, nella misura del 2 %, purché fornite per la costruzione di case non di lusso, di edifici assimilati e di case rurali

È noto, altresì, che, ai sensi dell'art. 2 del D L 30 agosto 1980, n 503, *tutte le materie prime e semilavorate* sono state assoggettate all'aliquota dell'8 %, applicabile, peraltro, in tutte le fasi di commercializzazione e, a prescindere, atteso il carattere oggettivo della norma, dall'effettiva utilizzazione in costruzioni edilizie.

Tale misura di aliquota è stata confermata dall'art 8, secondo comma, del decreto n. 693, limitatamente a determinate materie prime e semilavorate per l'edilizia con la conseguenza che le materie prime e semilavorate diverse da quelle indicate nel secondo comma del citato art. 8, vengono assoggettate all'aliquota ordinaria, ad eccezione, naturalmente, di quelle rientranti tra i materiali dell'industria lapidea di cui al n 80, Tabella *A*, Parte II, soggette anche esse all'aliquota dell'8 %.

A titolo esemplificativo, si riporta un elenco delle materie prime e semilavorate per l'edilizia soggette all'aliquota dell'8 %.

Materiali inerti.

Sabbia viva di cava e sabbietta viva di fiume, ghiaia e ghiaietto, granulato di pomice, argilla espansa in granuli, pietrisco calcareo, siliceo e simili; vermiculite espansa, perlite espansa in grana grossa, polistirolo espanso in granuli; graniglia per trattamenti superficiali e massicciate stradali (calcarea, porfirica, basaltica, silicea e simili); bentonite tipo medio.

Leganti

Calce idrata, calce eminentemente idraulica, cemento normale e ad alta resistenza, calce dolce e spenta, gesso, malta, miscela per intonaco pronta.

Laterizi

Mattoni pieni, forati e refrattari; tavelle e tavelloni, tegole, comignoli e canne fumarie, fondelli, elementi in laterizio per soletta mista a nervature parallele, con o senza alette, ad elementi semplici

Ferro per cemento armato

Ferro e acciaio tondo per cemento armato, in barre liscie e in barre ad aderenza migliorata

Manufatti e prefabbricati

a) *In gesso*

b) *In cemento, latero cemento, ferrocemento, fibrocemento e anche con altri composti*: blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso; blocchi cavi in conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa; pozzetto in cemento prefabbricato; recinzione prefabbricata costituita da pilastrini in calcestruzzo armato; pali prefabbricati in calcestruzzo.

Materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti

Marmette e marmettoni; piastrelle di grés e di marmo; piastrelle per rivestimenti in maiolica e in ceramica; scaglia da spacco di lastra di marmo; frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione; tessere di vetro per pavimenti e rivestimenti; tessere di caolino smaltato per rivestimenti; listoni di legno; doghe e doghette in legno; linoleum.

Materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bitumati

Bitume; cartone bituminato e cilindrato; idrofugo liquido e in polvere; cemento plastico bituminoso in fibra di amianto; guaine impermeabili; lana di roccia; fibre di vetro; granulati di sughero in lastre; agglomerato ligneo in lastre; polistirene espanso.

Le aliquote applicabili nel tempo alle cessioni dei cennati beni e delle materie prime e semilavorate sono riportate nei seguenti prospetti

Beni

– dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977, aliquota 12 % (per qualsiasi tipo di fabbricato impiegati);

– dall'8 febbraio 1977 al 31 marzo 1979, aliquota 14 % (per qualsiasi tipo di fabbricato impiegati);

– dal 1° aprile 1979 al 2 luglio 1980, aliquota 6 % (se impiegati nell'edilizia residenziale privata),

ovvero: aliquota 3 % (se impiegati nell'edilizia residenziale pubblica);

– dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 2 % (per effetto della unificazione e riduzione [DD LL n. 288 e n. 503] delle aliquote del 3 % e 6 % previste per il settore dell'edilizia);

– dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980, *aliquota* 6 % (se impiegati nell'edilizia residenziale privata),

ovvero: aliquota 3 % (se impiegati nell'edilizia residenziale pubblica);

– dal 1° novembre 1980, aliquota 2 % (per effetto dell'unificazione e riduzione [D.L. n. 693] delle aliquote del 3 % e del 6 % previste nel settore dell'edilizia. La stessa aliquota del 2 % torna applicabile, dal 1° novembre 1980, alle cessioni di beni finiti impiegati per l'utilizzazione di impianti di depurazione delle reti fognarie e, dal 31 dicembre 1980, alle cessioni di beni finiti impiegati per la realizzazione degli interventi di recupero).

Si ritiene opportuno precisare che, a decorrere dal 15 marzo 1980, per le cessioni di beni finiti:

a) destinati alla costruzione di case rurali era applicabile l'aliquota del 6 %;

b) impiegati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli impianti di produzione e di reti di distribuzione di calore-energia, era applicabile l'aliquota del 3%.

Materie prime e semilavorate

– dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977, aliquota 12 % (se non comprese tra i materiali di cui al n. 80, Tabella *A*, Parte II),

ovvero aliquota 6 % (se comprese tra i materiali di cui al n 80, Tabella *A*, Parte II);

– dall'8 febbraio 1977 al 2 luglio 1980, aliquota 14 % (se non comprese tra i materiali di cui al n. 80, Tabella *A*, Parte II),

ovvero: aliquota 6 % (se comprese tra i materiali di cui al n 80, Tabella *A*, Parte II);

– dal 3 luglio 1980 al 31 agosto 1980, aliquota 2 % (tutte le materie prime e semilavorate, purché fornite per la costruzione di edifici agevolati),

ovvero: aliquota 15 % (se non destinate ad edifici agevolati ovvero non fornite a soggetti diretti utilizzatori);

– dal 1° settembre 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 8 % (tutte le materie prime e semilavorate occorrenti per l'edilizia, in qualunque fase di commercializzazione e a qualsiasi fabbricato destinate);

– dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980, aliquota 14 % (se non comprese tra i materiali di cui al n. 80, Tabella *A*, Parte II),

ovvero: aliquota 6 % (se comprese tra i materiali di cui al n 80, Tabella *A*, Parte II);

– dal 1° novembre 1980, aliquota 8 % (se comprese tra quelle indicate nell'art. 8, secondo comma del D.L n 693),

ovvero: aliquota 14 % (se non comprese tra quelle indicate nell'art 8, secondo comma del D.L. n 693),

ovvero: aliquota 15 % (a partire dal 1° gennaio 1981, se non comprese tra quelle indicate nell'art. 8, secondo comma del D L n 693).

6 – Interventi di recupero

L'art. 59 della legge 5 agosto 1978, n 457, ha stabilito, com'è noto, l'applicazione dell'I V.A. con l'aliquota del 6 % alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31 della legge stessa, con esclusione di quelli relativi ad opere di manutenzione ordinaria, nonché alle cessioni degli immobili recuperati poste in essere dalle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi. Lo stesso art. 59 ha previsto la minore aliquota del 3 % per gli interventi effettuati dallo Stato o da altri enti pubblici autorizzati, ovvero da altri soggetti con il contributo o concorso dei predetti enti.

Tale trattamento fiscale di favore ha trovato conferma anche nel decreto n. 693, il quale, all'art. 8, primo comma, n. 6), assoggetta a decorrere dal 1° novembre 1980, le cennate operazioni all'aliquota del 2 %, in anticipazione della manovra di accorpamento delle aliquote.

Al riguardo, premesso che gli interventi di recupero possono essere effettuati sia sul patrimonio edilizio degli enti pubblici, sia sul patrimonio edilizio dei privati, devesi far presente che, giusta l'interpretazione autentica della norma di cui al citato art. 59 recata dall'art. 14 della legge *29 febbraio 1980, n. 31*, gli interventi di recupero fruiscono del beneficio fiscale anche in assenza o all'esterno delle zone di recupero.

Va precisato che la cennata interpretazione autentica non comporta il trattamento di aliquota agevolata a qualsiasi opera di manutenzione straordinaria, di restauro o di ristrutturazione edilizia, in quanto affinché si abbia intervento di recupero ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457 occorre fare sempre riferimento alle norme generali per il recupero del patrimonio edilizio esistente contenute nel titolo quarto della stessa legge, prescindendo, ovviamente, da quelle disposizioni *relative* alla *individuazione* delle zone.

In sostanza, perché un intervento di recupero possa essere agevolato è necessario che i Comuni individuino gli immobili in stato di degrado mediante appositi piani, predisposti dai medesimi enti o anche da privati, adottati con deliberazione del Consiglio comunale. Per gli immobili non compresi in detti piani sono parimenti consentiti interventi edilizi di recupero agevolati, purché siano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dall'articolo 27 della menzionata legge n. 457 e sia stata rilasciata apposita autorizzazione alla esecuzione degli interventi da parte dei comuni

Va precisato, infine, che gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, previsti alle lettere *b*), *c*), e *d*) del più volte citato articolo 31, devono essere effettuati, ai fini del particolare trattamento tributario, su edifici o complessi edilizi (case di abitazione, uffici, scuole, ecc.), con esclusione, quindi, degli immobili tipologicamente diversi, quali dighe, strade, aeroporti, ecc. Per quanto concerne, invece, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. *e*) dello stesso art. 31, i medesimi possono essere effettuati anche sulla rete stradale, ovvero riguardare opere di urbanizzazione primaria.

Le aliquote applicabili nel tempo alle operazioni di che trattasi sono riportate nel seguente prospetto:

- dal 1° gennaio 1973 al 7 febbraio 1977, aliquota 12 %;
- dall'8 febbraio 1977 al 19 agosto 1978, aliquota 14 %;
- dal 20 agosto 1978 al 2 luglio 1980, aliquota 6 %,

ovvero: aliquota 3 % (se trattasi di interventi effettuati dallo Stato o da enti pubblici autorizzati, ovvero da altri soggetti con il contributo o concorso dei predetti enti);

- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 2 %;
- dal 1° ottobre 1980 al 31 ottobre 1980, aliquota 6 %,

ovvero: aliquota 3 % (se trattasi di interventi effettuati dallo Stato o da enti pubblici autorizzati, ovvero da altri soggetti con il contributo o concorso dei predetti enti).

2 - ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA, RELATIVE CARNI E PARTI COMMESTIBILI E PRODOTTI DI ORIGINE ANCHE PARZIALMENTE SUINA.

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto n. 693, per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella Tabella A, Parte I, n. 2), allegata al D.P R. n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, gia fissata nella misura del 9 % dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1979, n. 89, è stata stabilita nella misura del 15 per cento.

Anche la percentuale forfettaria di compensazione applicabile alle cessioni dei cennati prodotti effettuate dai produttori agricoli di cui all'art. 34 del decreto n 633 è stata stabilita nella stessa misura del 15 % dal D.M. 5 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1981.

Sono, parimenti, soggette all'aliquota del 15 %, a norma del secondo comma del citato art. 9, le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella Tabella A, Parte II, n. 1), ad eccezione delle frattaglie per le quali è rimasta applicabile la previgente aliquota del 6 %, elevata all'8 % dall'art. 1, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 889, a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Ai sensi dello stesso secondo comma dell'art. 9, quale modificato dalla legge di conversione del decreto n. 693, sono soggette, altresì, all'aliquota del 15 % le cessioni e le importazioni dei seguenti prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella *A*, parte II, a condizione che siano destinati all'alimentazione umana:

- lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
- strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi (v d 15 01);
- salsicce, salami e simili di carni (v.d. 16 01).

Conseguentemente, è ritornata applicabile l'aliquota del 9 %, accorpata all'8 % a partire dal 1° gennaio 1981, per le cessioni e le importazioni dei prodotti di origine anche parzialmente suina diversi da quelli indicati ai cennati numeri 4), 23), 31) della Tabella *A*, Parte II

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 1981, sono assoggettabili all'aliquota dell'8 % i seguenti prodotti di origine anche parzialmente suina:

a) preparazioni e conserve di carni, quali gli hamburger, le carni cotte, panate, tartufate o insaporite, il prosciutto cotto e la spalla cotta, classificabili nella v.d 16.02;

b) estratti e sughi di carne, classificabili nella v d 16 03;

c) salse e condimenti composti, classificabili nella v d. 21.04;

d) preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogenizzate, classificabili nella v.d. 21.05.

Si ritiene opportuno precisare che le cessioni e le importazioni dei prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della Tabella *A*, Parte II, *non destinati all'alimentazione umana* sono soggette all'aliquota dell'8 %

3 - NOLEGGIO DI FILM

L'art *9-bis* del decreto n. 693, introdotto dalla relativa legge di conversione, stabilisce che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal n. 1, Parte III, della Tabella *A*, allegata al D.P.R. n. 633, si applica anche ai contratti di noleggio di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

La cennata disposizione ha, in sostanza, esteso il trattamento di aliquota previsto per la fase della programmazione degli spettacoli cinematografici (rapporto esercente-spettatore) anche alla precedente fase di noleggio di film (rapporto noleggiatore-esercente), per cui sono rimasti assoggettabili all'aliquota ordinaria gli altri rapporti posti in essere anteriormente alla fase di noleggio.

Tenuto conto che la norma in esame ha effetto dal 1° ottobre 1980, le aliquote applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1979, ai contratti di noleggio di film, posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica, risultano dal seguente prospetto:

- dal 1° gennaio 1979 al 2 luglio 1980, aliquota 14 %;
- dal 3 luglio 1980 al 30 settembre 1980, aliquota 8 %;
- dal 1° ottobre 1980 al 31 dicembre 1980, aliquota 6 %;
- dal 1° gennaio 1981, aliquota 8 %.

Va rammentato, in proposito, che, a norma dell'art 8, secondo comma, del D.L. 30 agosto 1980, n. 503, devono considerarsi regolarmente assoggettate al tributo le operazioni di che trattasi effettuate, fino alla data di entrata in vigore del detto decreto n. 503, con applicazione dell'aliquota del 6 %

4. – APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELLE IMMAGINI.

L'art. 10 del decreto in rassegna, previa soppressione dei numeri 25 e 26 della Tabella *B*, allegata al D.P.R. n. 633, riduce al 18 % l'aliquota applicabile alle cessioni e alle importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A. III. b-3); di supporti di suono per apparecchi della v.d. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12).

Ai fini della detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa o assolta in relazione agli acquisti e alle importazioni dei summenzionati prodotti si fa presente che, per effetto della soppressione dei numeri 25 e 26 della Tabella *B*, nonché della eliminazione del loro richiamo nella lett. *a*), secondo comma, dell'art. 19 del decreto n. 633, la detrazione è di regola ammessa qualora i predetti beni siano importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

5 – LIBRI, EDIZIONI MUSICALI A STAMPA E CARTE GEOGRAFICHE.

Ai sensi dell'art 10, quarto comma, del decreto n. 693, per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, delle edizioni musicali a stampa e delle carte geografiche indicati al n. 79 della Tabella *A*, Parte II, allegata al D.P.R n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2 %.

Tenuto conto delle disposizioni recate in materia dai decreti n. 288 e n. 503, rispettivamente del 3 luglio e del 30 agosto 1980, nonché della legge 28 ottobre 1980, n. 687 di convalida dei rapporti giuridici sorti sulla base dei cennati decreti non convertiti, le aliquote applicabili nel tempo alle operazioni di che trattasi sono riportate nel seguente prospetto.

	Fino al 2-7-80	Dal 3-7-80 al 30-9-80	Dal 1-9-80 al 30-9-80	Dal 1-10-80 al 31-10-80	Dal 1-11-80 al 31-12-80	1-1-81 =
Libri non di antiquariato	6	2	=	6	2	2
Libri di antiquariato	6	8	=	6	6	8
Edizioni musicali a stampa	6	8 (a)	2	6	2	2
Carte geografiche	6	8	=	6	2	2

(a) Fino al 31 ottobre 1980.

6. – BENZINA, G P L E METANO

Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano, destinati all'autotrazione, l'aliquota è stata elevata dal 12 % al 18 %, giusta disposizione di cui all'art. 11 del decreto n. 693

7 – CALORE-ENERGIA PER USO DOMESTICO

L'art 8 *bis* del decreto n. 693, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 891, ha incluso nella Tabella *A*, Parte III, allegata al D P.R n 633, le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico.

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 891, i corrispettivi relativi alla fornitura e distribuzione di vapore acqueo, acqua calda, aria calda da riscaldamento per uso domestico sono assoggettabili alla aliquota del 6 %, accorpata a partire dal 1° gennaio 1981, nella misura dell'8 %.

8 – INAPPLICABILITÀ DELLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE

L'art. 12 del decreto n 693 ripropone, nella sostanza, le disposizioni recate dall'art 10 del decreto legge 30 agosto 1980, n. 503, stabilendo che le variazioni delle aliquote disposte dallo stesso decreto n. 693 non si applicano alle operazioni effettuate (nel significato che l'espressione « effettuazione dell'operazione » assume nell'art. 6 del D.P.R. n 633), entro il 31 dicembre 1980, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari, degli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza e degli enti pubblici di previdenza, in base a contratti conclusi *anteriormente* al 1° novembre 1980. Lo stesso articolo prevede, nel contempo, che le fatture emesse nel mese di dicembre 1980 debbano essere registrate entro lo stesso mese.

Le variazioni delle aliquote *non* si applicano, altresì, anche nella ipotesi che alla data del 31 dicembre 1980 non sia stato ancora pagato il corrispettivo, sempreché alla stessa data sia stata emessa e registrata, ai sensi degli articoli 21 e 23 del D P.R. n. 633, la fattura Anche in questo caso, per le operazioni fatturate nel mese di dicembre 1980, è previsto l'obbligo della registrazione nello stesso mese. È da rilevare che non è sufficiente ai fini in esame la procedura della emissione e registrazione c.d. in sospeso delle fatture (Circolare n. 32 del 27 aprile 1973) qualora le stesse fatture non risultino regolarmente annotate nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633.

Lo stesso art. 12 stabilisce, infine, che, fino al 31 dicembre 1980, resta fermo il disposto dell'art. 12, quinto comma, del D.L 7 febbraio 1977, n 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n 102

Conseguentemente, alle operazioni effettuate, entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633, in base a contratti conclusi anteriormente

all'entrata in vigore del decreto legge n. 15, continuano ad applicarsi le aliquote del 6, 12 e 30 % cristallizzate nelle misure previgenti alla data dell'8 febbraio 1977. E tali misure di aliquote si applicano anche nelle ipotesi che non sia stato pagato il corrispettivo, sempreché entro il 31 dicembre 1980, siano state emesse e registrate, ai sensi degli articoli 21 e 23 del decreto n. 633, le corrispondenti fatture; anche in tal caso non è sufficiente la procedura di emissione o registrazione « in sospeso » delle fatture, ma occorre che le stesse siano regolarmente annotate nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633. Per le fatture emesse nel mese di dicembre 1980 è previsto l'obbligo della registrazione entro lo stesso mese.

In conclusione, a decorrere dal 1° gennaio 1981, tutte le operazioni effettuate (nel significato che l'espressione « effettuazione dell'operazione » assume nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P R. n. 633) nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma del citato art. 6 sono soggette alle aliquote vigenti a tale data, a nulla rilevando la data di conclusione dei contratti cui le operazioni stesse si riferiscono, a meno che, naturalmente, non trattasi, come avanti precisato, di corrispettivi pagati a fronte di operazione fatturate e registrate entro il 31 dicembre 1980.

B) LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 889, CONCERNENTE L'ACCORPAMENTO DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

All'esigenza di procedere ad una riduzione del numero delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto provvede la legge 22 dicembre 1980, n. 889, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1981, la elevazione dell'aliquota ordinaria dal 14 al 15 % e la unificazione nelle misure del 2 e dell'8 %, rispettivamente, delle aliquote stabilite nelle misure dell'1 e del 3 % e del 6 e del 9 %.

Tale manovra di accorpamento — che in pratica riduce il numero delle aliquote da otto a cinque — viene realizzata anche attraverso la disposizione di cui all'art. 13, la quale stabilisce che le nuove aliquote accorpate, se sostitutive di aliquote particolari e transitorie, come quelle applicabili per effetto della norma di cui all'art 78 del D P.R. n. 633, e successive proroghe, devono intendersi definitive.

La citata legge n. 889 contiene anche talune disposizioni particolari in materia di aliquote, naturalmente nell'ambito delle nuove misure accorpate, per determinati settori o gruppi di beni

1 – Pane, pasta e latte

La più importante di tali disposizioni è quella di cui all'art. 2, il quale, previa soppressione dei numeri 43) e 46) della Tabella *A*, Parte II, allegata al D P.R. n. 633, aggiunge al terzo comma dell'art. 2 del citato decreto n. 633 la lettera « l » allo scopo di non assoggettare all'I.V A. le cessioni di paste alimentari, di pane, biscotto di mare e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta, nonché le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie. Lo stesso art. 2 effettua il coordinamento con la norma di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 633, disponendo quindi la inassoggettabilità a tributo di tali beni anche in sede di importazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1981, non sono soggette all'imposta:

a) le cessioni e le importazioni di paste alimentari fresche o secche, qualunque siano le loro forme di presentazione e le loro denominazioni, anche se contenenti uova, latte, glutine, ortaggi e vitamine. Va precisato che non rientrano nella disposizione agevolativa i ravioli, cannelloni, tortellini e simili, nonché le paste alimentari cotte pronte per il diretto consumo;

b) le cessioni e le importazioni di pane sia ordinario che integrale, anche se tagliato in fette ed abbrustolito, di biscotto di mare e pane grattugiato. Va precisato che rientrano nella norma di favore, oltre che i prodotti della panetteria ordinaria, anche taluni prodotti della panetteria fine, le cui composizioni e denominazioni sono comunque previste e determinate dal Titolo III della legge 4 luglio 1967, n 580, anche se *contenenti* ingredienti o sostanze diverse da quelle di base a condizione che gli ingredienti e le sostanze siano ammesse dalla citata legge n. 580. Rientrano nella norma di favore le fette biscottate e i crackers a condizione che le loro composizioni non differiscano da quelle dei prodotti anzi cennati. Restano, invece, esclusi, in ogni caso, i prodotti della panetteria fine contenenti uova, formaggio o frutta, nonché, naturalmente i prodotti della biscotteria;

c) le cessioni e le importazioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, condizionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 21 del D P R. n. 633, quale modificato dall'art 8 del D P R. 30 dicembre 1980, n. 897, per le cessioni dei prodotti avanti cennati è obbligatoria l'emissione della fattura, salva l'ipotesi di cui all'art. 22 del citato decreto n. 633; sussiste, parimenti, il conseguenziale obbligo di registrazione delle fatture previsto dall'art 23 dello stesso decreto n. 633.

2 – Apparecchi di Ortopedia e di Protesi ed altri prodotti

Giusta la disposizione di cui all'art. 5 della legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 1981, sono soggette all'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopraindicati.

Per quanto concerne la specifica attività degli odontotecnici relativa alla preparazione di *protesi dentarie*, *concretizzandosi* detta attività in una prestazione di servizi resa nell'esercizio di un'arte ausiliaria della professione sanitaria ai sensi dell'art. 99 del T.U. approvato con R.D 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, essa è esente dall'imposta a norma dell'art. 10, n. 18 del D.P.R. n. 633. Nell'ipotesi di cessione di protesi dentarie in genere si applica, invece, l'aliquota del 2%, ai sensi dell'art 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889.

Sono soggette, altresì, all'aliquota del 2 % le cessioni e le importazioni di oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare.

Come già precisato al precedente paragrafo n. 5, anche le cessioni e le importazioni di libri non di antiquariato sono soggette all'aliquota del 2 %, con decorrenza dal 1° novembre 1980, ai sensi dell'art 10, quarto comma, del decreto legge n. 693. A questo proposito va soltanto chiarito che irrilevante si presenta la disposizione di cui all'art 6, quinto comma, della legge n. 889, la quale non modifica il predetto trattamento di aliquota per i libri in questione ma ripropone soltanto una ridescrizione meramente formale del contenuto del n. 79 della Tabella A, parte seconda, anche allo scopo di includere in tabella gli strumenti musicali per uso didattico le cui cessioni e importazioni, al pari di quelle concernenti i libri di antiquariato ed i materiali audiovisivi per uso didattico, sono assoggettabili all'aliquota dell'8 %.

A conferma di tale assunto vale la circostanza che i periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo, pur essendo indicati nel citato n. 79 nella nuova formulazione dello stesso numero, sono soggetti all'aliquota del 3 % prevista dalla legge 6 giugno 1975, n. 172, accorpata nella misura del 2 % a decorrere dal 1° gennaio 1981.

3 – Mense Aziendali, Interaziendali e Scolastiche

Di particolare rilievo si presenta la disposizione di cui all'art 4, la quale sopprime il n. 6) della Tabella *A*, Parte III, allegata al D P R n. 633 ed assoggetta all'aliquota del 2 % le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, nelle mense interaziendali, cioè quelle costituite per l'espletamento del servizio a favore del personale dipendente da più imprese, e nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, e quindi anche nelle mense universitarie. Resta ferma, in ogni caso, l'esenzione prevista dall'art. 10, n. 20 del D.P.R. n. 633 per le prestazioni relative al vitto, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni effettuate dagli enti pubblici territoriali nelle scuole pubbliche.

Lo stesso trattamento di aliquota viene previsto anche per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole.

Al riguardo, in relazione alle diverse fattispecie di espletamento del servizio di mensa aziendale si precisa quanto appresso:

1 — *Gestione diretta della mensa da parte dell'impresa*

È la fattispecie tipica, caratterizzata dal fatto che l'impresa provvede direttamente all'organizzazione del servizio di mensa per i propri dipendenti, e, cioè, alla preparazione e somministrazione degli alimenti e bevande. In tal caso, sui corrispettivi pagati dai dipendenti, anche mediante ritenuta sulla retribuzione, è applicabile l'aliquota del 2 %. All'impresa compete il diritto alla detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa per l'acquisto dei beni e dei servizi impiegati nella gestione della mensa.

2 — *Gestione diretta-impropria della mensa da parte dell'impresa*

Tale fattispecie è caratterizzata dal fatto che l'impresa provvede alla somministrazione ai propri dipendenti di alimenti e bevande non preparati dalla stessa ma forniti da terzi In tal caso, ferma restando l'assoggettabilità a tributo con l'applicazione dell'aliquota del 2 % dei corrispettivi eventualmente pagati, anche mediante ritenuta sulla retribuzione, dai dipendenti all'impresa per la somministrazione, in ordine al rapporto fornitore-impresa si chiarisce, in via interpretativa, che è applicabile l'aliquota dei prodotti forniti sia in dipendenza di una vera e propria cessione, sia in dipendenza di contratto di appalto avente per oggetto la produzione dei beni (art. 16, ultimo comma, del decreto n. 633). Compete all'impresa il diritto alla detrazione dell'imposta pagata.

3 — *Gestione della mensa in appalto a terzi*

Tale fattispecie è caratterizzata dal fatto che le somministrazioni di alimenti e bevande sono effettuate in esecuzione di contratti di appalto tra l'impresa e un terzo

In tal caso, ferma restando l'assoggettabilità a tributo con l'aliquota del 2 % delle somme eventualmente recuperate dall'impresa dai propri dipendenti (quale corrispettivo dovuto per la somministrazione dei pasti) sui corrispettivi dell'appalto (rapporto impresa-gestore) è applicabile l'aliquota ordinaria. Compete all'impresa il diritto alla detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa dal gestore della mensa.

4 — *Gestione della mensa sulla base di contratto di somministrazione*

Nell'ipotesi di somministrazione di alimenti e bevande da parte di gestore in dipendenza di contratto di somministrazione con i dipendenti di imprese, sui corrispettivi pagati dai dipendenti stessi al gestore si rende applicabile l'aliquota del 2 %; la stessa aliquota si rende applicabile anche sulle somme eventualmente pagate dall'impresa al gestore a titolo di integrazione dei corrispettivi dovuti dai dipendenti All'impresa non compete il diritto alla detrazione dell'imposta, non essendo destinataria della prestazione ma intervenendo solo nel relativo parziale pagamento.

Diversa è l'ipotesi in cui il gestore assume l'impegno nei confronti dell'impresa, verso corrispettivo a carico di questa, dell'espletamento del servizio mensa ma con addebito nei confronti dei dipendenti di un corrispettivo, di regola ridotto, per le singole somministrazioni eseguite. In tal caso, il corrispettivo pagato dall'impresa a fronte dell'assunzione della prestazione di « fare » da parte del gestore è soggetto all'aliquota ordinaria con diritto alla detrazione, mentre i corrispettivi pagati dai dipendenti per le somministrazioni eseguite nei loro confronti sono soggetti alla aliquota del 2 %.

5. — *Gestione della mensa sulla base di convenzioni stipulate tra l'impresa e pubblici esercizi.*

In tale ipotesi si verte in tema di appalto avente per oggetto somministrazione di alimenti e bevande, per cui sui relativi corrispettivi si rende applicabile l'aliquota ordinaria, con diritto alla detrazione da parte dell'impresa Sulle somme eventualmente recuperate dall'impresa committente nei confronti dei propri dipendenti è applicabile l'aliquota del 2 %. Naturalmente, sui corrispettivi pagati dal dipendente al pubblico esercizio per le somministrazioni allo stesso rese in eccedenza all'importo stabilito nella convenzione si rende applicabile l'aliquota dell'8 %. Qualora la convenzione scritta preveda mere somministrazioni, non in esecuzione di contratti di appalto, ai dipendenti, con l'intervento in sede di pagamento dei relativi corrispettivi da parte dell'impresa, per impegno assunto nei confronti dei dipendenti stessi, l'intero corrispettivo è soggetto all'aliquota del 2 % non detraibile dall'impresa stessa.

6 — *Sanatoria*

Ai sensi dell'art. 12 *bis* del decreto n. 693, introdotto dalla relativa legge di conversione n. 891, si considerano regolarmente assoggettate all'imposta le prestazioni effettuate dalle mense interaziendali dal 1° ottobre al 31 dicembre 1980 (per il periodo anteriore la sanatoria è stata disposta dall'art 9 del D.L 30 agosto 1980, n. 503) con l'applicazione delle aliquote previste per le prestazioni di cui al n 6) della Parte III della Tabella *A* allegata al D.P.R. n. 633.

Ai sensi dell'art. 28 del D P R 30 dicembre 1980, n 897, si considerano, altresì, regolarmente assoggettate all'imposta con l'aliquota del 6 %, ovvero a quella dell'8 % nel periodo di applicazione della stessa, le somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali ed interaziendali effettuate, anche in esecuzione di contratti di appalto, sino al 31 dicembre 1980.

4 – ALTRI BENI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DELL'8 %

Sono assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 1981, all'aliquota dell'8 per cento

a) le cessioni e le importazioni dei beni mobili e le cessioni dei beni immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n 1089, e successive modificazioni, concernente la tutela delle cose di interesse artistico o storico (art. 6, ultimo comma, legge n 889);

b) i contratti di scrittura teatrale di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli (art 7, legge n. 889);

c) le cessioni e le importazioni di olio essenziale non deterpenato di mentha piperita, incluso nella Tabella *A*, Parte I, allegata al D P.R n 633 (art 6, primo comma, legge n. 889). Alle cessioni di tale prodotto effettuate dai produttori agricoli di cui all'art. 34 del citato decreto n. 633 torna applicabile la percentuale forfettaria di compensazione dell'8 % stabilita dal D.M. 5 gennaio 1981;

d) le cessioni e le importazioni di prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata,

alluminio o vetro comune (v d 17 04), per effetto della inclusione dei cennati prodotti al n. 38 della Tabella *A*, Parte II (art 6, secondo comma, legge n. 889);

e) le cessioni e le importazioni di cacao in polvere non zuccherato (v d. 18.05), per effetto della sua inclusione al n 39 della Tabella *A*, Parte II (art. 6, secondo comma, legge 889);

f) le cessioni e le importazioni di cioccolato in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d ex 18.06), per effetto della sua inclusione al n 40 della Tabella *A*, Parte II (art. 6, secondo comma, legge 889).

Sono assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 1981, all'aliquota del 18 %, previa soppressione dei numeri 6), 12), 22), 23) e 24) della Tabella *B*, allegata al D P.R. n 633, le cessioni e le importazioni di:

a) quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali del l'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia, di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico archeologico, paleontologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di cento anni;

b) arazzi tessuti a mano o fatti all'ago

c) apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07);

d) apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08);

e) apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (v.d 90 09)

Ai fini della detrazione dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa o assolta in relazione agli acquisti e alle importazioni dei cennati prodotti si fa presente che, per effetto della soppressione dei relativi numeri della Tabella *B*, nonchè della eliminazione del loro richiamo nella lett. *a*), secondo comma, dell'art. 19 del D.P.R. n. 633, la detrazione dell'imposta è ammessa qualora i predetti beni siano acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

5 – SALE

Sono soggette, a decorrere dal 1 gennaio 1981, per effetto della soppressione del n 71) della Tabella *A*, Parte II, all'aliquota ordinaria le cessioni e le importazioni di salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, cloruro di sodio puro, acque madri di saline ed acqua di mare (v.d. 25.01).

6. – OPERAZIONI NEI CONFRONTI DELLO STATO

Si ritiene opportuno far presente che, ai sensi dell art 14 della più volte richiamata legge n. 889, anche le variazioni delle aliquote previste dalla detta legge non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1980 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21 e 23 del citato decreto, ancorché alla stessa data il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Trattasi di norma analoga a quella di cui all'art. 12 del D.L. n. 693 già avanti illustrata, la quale pone, nel contempo, fine all'applicazione delle aliquote del 6, 12 e 30 %, applicabili per effetto dell'art. 12, quinto comma, del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, attraverso la elevazione delle stesse, rispettivamente, nelle misure dell'8, 15 e 35 %

7 – PUBBLICAZIONI DI ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI E DI CATEGORIA – RETTIFICA DELLA DETRAZIONE.

Fra le altre norme, che non riguardano la materia delle aliquote, recate dalla legge n. 889 si segnalano quelle di cui agli articoli 8 e 10, le quali prevedono, rispettivamente, che non costituisce attività commerciale quella relativa alle cessioni di proprie pubblicazioni da parte delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive destinate prevalentemente ai propri associati e che la rettifica della detrazione, prevista dall'art. 19 *bis*, primo comma, del D.P.R. n. 633, non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire nei confronti delle imprese che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata.

C) D.P.R. 30 DICEMBRE 1980, n 897, CONCERNENTE NORME INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL D P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633.

Con il D P R 30 dicembre 1980, n 897, sono state apportate modifiche alla disciplina della imposizione diretta, nonché a quella dell'imposta sul valore aggiunto, specie nel settore dei rapporti con l'estero e degli obblighi dei contribuenti.

Nel far presente che le modificazioni apportate alle norme relative alle cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate ed a quelle di cui al titolo secondo del decreto n. 633 formano oggetto di apposite circolari, si procede in questa sede soltanto alla illustrazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto in esame, le quali, peraltro, non presentano particolari difficoltà di interpretazione

Di un certo interesse si presenta, invero, solamente la disposizione di cui all'art. 5 — che ha effetto dal 1° ottobre 1981 — la quale restringe l'ambito di applicazione della norma di esenzione di cui all'art 10, n 14, del decreto n. 633, nel testo modificato dal D.P R n. 24 del 1979

In particolare, il citato art. 5 stabilisce che per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui al R.D. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni, con la conseguenza che, a decorrere dal 1° ottobre 1981, sono regolarmente assoggettabili a tributo i corrispettivi dei trasporti che non soddisfano la cennata condizione, quali in particolare quelli relativi ai trasporti effettuati mediante slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto analoghi.

L'art. 6 sostituisce le lettere *c*) e *d*) dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 attribuendo, da un lato, carattere contingente (fino al 31 dicembre 1983) alla norma di limitazione del diritto alla detrazione dell'imposta relativa allo acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cilindrata non superiore a 2000 cc., ovvero 2500 cc. se con motore diesel, e alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i cennati veicoli, nonché ai carburanti e lubrificanti ad essi destinati, dall'altro, ponendo nei confronti degli esercenti arti e professioni un'ulteriore limitazione del diritto alla detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o importazione di carburanti e lubrificanti, nel senso che l'ammontare della imposta detraibile, già limitata alla metà, non può in ogni caso superare in un anno solare l'importo di lire 60.000, ovvero, nell'ipotesi di inizio di attività nel corso dell'anno, il detto importo ragguagliato ad anno.

Per quanto riguarda, infine, l'art. 7, si fa presente che trattasi di norma di coordinamento tra la disposizione di cui al primo comma dello art. 20 del decreto n. 633 e quelle di cui all'art. 36 dello stesso decreto n 633, quale modificato dall'art. 15 del D.P.R. n. 897. Essa prevede, in sostanza, che non concorrono a formare il volume d'affari i passaggi di cui all'ultimo comma del citato art. 36.

IMPOSTA DI REGISTRO E IVA - ASSEGNAZIONE DI CASE A SOCI DA PARTE DI COOPERATIVE EDILIZIE NON FRUENTI DEL CONTRIBUTO DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

Per quanto concerne le cooperative edilizie, una nuova disciplina è stata stabilita con l'art. 8 del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Il provvedimento tende, in sostanza, ad equiparare — nel trattamento tributario agevolato con le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali — le assegnazioni a soci fatte da cooperative che non fruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali a quelle effettuate da cooperative fruenti di detto contributo, a condizione, però, che esistano gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi già richiesti al fine di concedere il trattamento tributario agevolato alle assegnazioni effettuate dalle cennate cooperative fruenti di contributo erariale.

Fino all'entrata in vigore della norma in esame le cooperative prive del contributo erariale godevano infatti del beneficio dell'imposta fissa di registro e della riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria, soltanto ove si verificassero particolari condizioni. In sostanza era necessario che il socio disponesse di un reddito contenuto in particolari limiti (art. 31, lett. *c*) del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni e integrazioni), che il sodalizio avesse realizzato il programma abitativo entro dieci anni dalla data della sua costituzione (art. 147, R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), che disponesse di un capitale sociale contenuto in determinati limiti (art. 65 lett. *b*) del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) ed infine che il valore dell'alloggio assegnato non eccedesse la somma di lire 35.000.000 (art. 58, legge 5 agosto 1978, n. 457).

Si deve preliminarmente rilevare che la norma in esame esclude, ora, sia il limite del reddito sia i limiti di tempo, di capitale e di valore, realizzando, pertanto, una prima piena equiparazione fra le cooperative assistite o non dal contributo dello Stato.

Sembra opportuno, al fine di eliminare eventuali perplessità, individuare quali siano effettivamente i requisiti che consentano di assoggettare le assegnazioni alle imposte fisse di registro e ipotecarie.

A parere dello Scrivente, i requisiti soggettivi non possono che essere quelli previsti dall'art. 8 del D.L. 6 settembre 1965, n 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e cioè:

a) cittadinanza italiana;

b) residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti;

c) non possidenza nel Comune di altra abitazione;

d) non aver ottenuto a qualsiasi titolo l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito col concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di enti pubblici o con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715.

La prova dell'esistenza dei suddetti requisiti può essere data, per quanto riguarda la cittadinanza e la residenza, anche mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n 15, mentre per gli altri due è sufficiente una dichiarazione contenuta nello stesso atto di assegnazione.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti oggettivi, essi non possono che riferirsi alle caratteristiche degli alloggi secondo quanto dispongono gli articoli 48 e 49 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del suddetto art. 48, che com'è noto è stato sostituito dallo art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408, quando trattasi di costruzioni di case popolari, l'alloggio non può essere composto da più di cinque vani ed accessori e non può eccedere i 110 mq. di superficie utile. La legge prevede, peraltro, una deroga per le famiglie composte da più di sette persone per le quali può essere consentito l'aumento di sedici mq. di superficie per ogni persona in più delle sette.

Relativamente invece alle costruzioni di case di tipo economico, l'art. 49, nel definire i requisiti oggettivi, si riporta quasi completamente a quelli indicati dall'articolo precedente escludendo soltanto il limite dei vani abitabili che, per le case economiche, è fissato nel massimo di dieci.

Ne consegue, a parere dello Scrivente, che quando l'assegnazione viene effettuata da una cooperativa che abbia costruito abitazioni di carattere popolare, non si possa prescindere, nella maniera più assoluta, dall'applicazione del citato art. 48, con particolare riguardo al numero dei vani dell'alloggio in rapporto con la superficie degli stessi.

Per quanto concerne invece le costruzioni di case di carattere economico, fermo restando il rapporto fra il numero dei vani e la superficie utile, secondo il quale, ad esempio, un alloggio di cinque vani non può avere una superficie superiore ai 110 mq., si ritiene che possono essere consentiti i benefici a quelle assegnazioni di alloggi con una consistenza massima di dieci vani utili, tenendo fermo il concetto che, per ogni vano in più dei cinque, può essere consentito un aumento di superficie analogamente al criterio enunciato nel ripetuto art. 48, nella misura convenzionale di mq. 16 a vano.

La prova dell'esistenza del requisito oggettivo deve risultare nello stesso atto di assegnazione.

Giova peraltro far presente che, in merito al requisito oggettivo di cui sopra, quanto precede deve riferirsi soltanto alle costruzioni realizzate in base a leggi anteriori all'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la quale, con l'ultimo comma dell'art. 16, per le costruzioni da essa disciplinate, ha indicato, al fine di consentire l'agevolazione stessa, una superficie massima di mq. 95 al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, oltre a mq. 18 per autorimessa o posto macchina.

L'ultimo comma dell'art. 8 dispone che i benefici tributari, che possono essere concessi con i suindicati criteri, siano applicabili anche agli atti di assegnazione compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore (31 dicembre 1980) della legge 22 dicembre 1980, n. 891, « purché le imposte ad essi relative non siano già state corrisposte in via definitiva come conseguenza di un rapporto tributario ormai chiuso » e che « non si fa luogo alla restituzione dell'imposta corrisposta al momento della registrazione dell'atto di assegnazione ».

Per quanto riguarda la qualificazione del rapporto tributario come « chiuso » sembra opportuno riportarsi al principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione (vedi fra l'altro la sentenza 27 ottobre 1965, n 2276) ed al quale si associa anche l'Avvocatura Generale dello Stato con il parere contenuto nel foglio n. 27650 del 30 novembre 1965 nel senso che può considerarsi chiuso il rapporto definito con sentenza (o decisione) passata in giudicato prima della entrata in vigore della nuova legge.

Naturalmente deve intendersi anche chiuso il rapporto tributario quando siano già trascorsi i termini di decadenza triennale, previsti dall'art. 75 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, del diritto del contribuente a conseguire il rimborso dell'imposta pagata antecedentemente.

Pertanto ai contribuenti che si trovino in tali condizioni e che chiedano il rimborso fino a quando il relativo diritto non sia stato già colpito dalla cennata decadenza, non potrà negarsi la restituzione di imposte complementari o suppletive già pagate per l'assegnazione dell'alloggio

Resta inteso, peraltro, che nessun rimborso può essere effettuato per le imposte principali pagate al momento della registrazione.

Devesi rilevare, infine, che ai sensi del sesto comma di detto art 8, aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 1980, n. 891, le assegnazioni di case di abitazione a soci, effettuate dalle cooperative edilizie in questione, sono da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto allorché non sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi sopra illustrati.

In tale ipotesi, l'I.V.A. si rende applicabile nella misura del 2 per cento se l'assegnazione ha come oggetto una casa di abitazione non di lusso, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni.

L'applicazione dell'I V A sugli atti di assegnazione ai soci delle case di abitazione in argomento decorre dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 891.

Per le assegnazioni invece poste in essere anteriormente all'entrata in vigore di tale legge si rende, *ovviamente, applicabile* la vecchia normativa che escludeva dal campo di applicazione dell'I.V.A., con conseguente applicazione dell'imposta di registro, le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165

Gli Uffici in indirizzo e le Associazioni di categoria interessate sono pregati di curare la più ampia divulgazione del contenuto della presente circolare.

Il Ministro REVIGLIO

D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633

Testo aggiornato e coordinato con le disposizioni recate dal D L 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889, e dal D.P R 30 dicembre 1980, n. 897

Titolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1

Operazioni imponibili

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Art 2

Cessioni di beni

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere

Costituiscono inoltre cessioni di beni

1) le vendite con riserva di proprietà;

2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al commitente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;

4) le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa;

5) la destinazione di beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione degli immobili e degli altri beni iscritti in pubblici registri, acquistati anteriormente al 1° gennaio 1973;

6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

Non sono considerate cessioni di beni

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa;

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art 9, lett *a*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni;

f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;

g) le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;

h) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19;

i) le cessioni di giornali quotidiani e le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;

l) le cessioni di paste alimentari (v d. 19 03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d 19 07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (1).

Art 3

Prestazioni di servizi

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte

---

(1) Lettera aggiunta dall'art 2, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n 889

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto

Le assegnazioni indicate al n 6) dell'art 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'art 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti di autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lett. *a*), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g) le assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative a proprietà indivisa a norma del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

Art 4

Esercizio di imprese

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa.

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese

1) le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;

2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: *a*) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle asssociazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive cedute prevalentemente ai propri associati (1); *b*) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; *c*) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; *d*) gestione di spacci aziendali, gestioni di mense e somministrazioni di pasti; *e*) trasporto e deposito di merci; *f*) trasporto di persone; *g*) organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; *h*) servizi portuali e aeroportuali; *i*) pubblicità commerciale; *l*) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al personale dipendente; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo

---

(1) Lettera integrata dall'art 8 della legge 22 dicembre 1980, n 889

qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali

Art 5

Esercizio di arti e professioni

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.

Art 6

Effettuazione delle operazioni

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costituiti si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione

In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata

a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità, per quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti ospedalieri, di assistenza e di beneficenza, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le cessioni dei prodotti indicati nel n. 78) della seconda parte dell'allegata Tabella *A* effettuate dai farmacisti, all'atto del pagamento del corrispettivo;

b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;

c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;

d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Tuttavia si considerano in ogni caso effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti farmaceutici di cui alla lett. *a*) del secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4, nonché quelle fatte allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli istituti universitari, agli enti ospedalieri di assistenza e di beneficenza e agli enti pubblici di previdenza.

Art. 7

Territorialità dell'imposta

Si considera territorio dello Stato quello soggetto alla sua sovranità, fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano delimitate dall'art 2, quarto comma, del D P R. 23 gennaio 1973, n. 43

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

In deroga al precedente comma

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;

b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto si considerano

effettuate nel territorio dello Stato quando il bene che ne forma oggetto è utilizzato nel territorio stesso;

e) le prestazioni di servizi indicate al n. 2) dell'art 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunità economica europea;

f) le prestazioni di servizi di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;

g) le prestazioni di servizi di cui alla lett. *e*), escluse quelle di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea e quelle derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa (1).

Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8 *bis* e 9.

Art 8

Cessioni all'esportazione (2)

Costituiscono cessioni all'esportazione

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le *cessioni con trasporto* o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;

c) le *cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari*, ad un soggetto che intenda esportarli, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonché le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all'attività di esportazione, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni.

Le cessioni e le prestazioni di cui alla lett *c*) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lett. *a*), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lett. *b*) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lett. *a*), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammon-

(1) Lettera sostituita dall art 1 del D P R 30 dicembre 1980, n 897 La disposizione ha effetto dal 1° aprile 1979.
(2) Articolo sostituito dall'art 2 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

tare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.

I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lett. *c*) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre.

Art 8-*bis*

Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

Sono assimilate alle cessioni all'esportazione

a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (1);

b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e ricambi, di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;

e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere *a*) e *b*) (1).

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa (2).

---

(1) Lettera sostituita dall'art 3, primo comma, del D P R 30 dicembre 1980, n 897
(2) Comma sostituito dall'art 3, secondo comma, del D.P.R 30 dicembre 1980, n 897

Art. 9

Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali (1);

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3);

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con D P.R 23 gennaio 1973, n. 43;

9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del *committente non residente nel territorio dello Stato;*

10) i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato;

---

(1) Numero sostituito dall'art 4, primo comma, del D P R 30 dicembre 1980, n 897

11) il transito nei trafori internazionali;

12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni non ammortizzabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa (1).

Art 10

Operazioni esenti dall'imposta

Sono esenti dall'imposta

1) le operazioni di credito e di finanziamento, compresi lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari, le fideiussioni o altre malleverie, le dilazioni di pagamento nonché la gestione di fondi comuni di investimento e le gestioni similari; il servizio di banco-posta di cui al D.P.R 29 marzo 1973, n. 156;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione;

4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;

5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;

6) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione e all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilità o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n 315, ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate;

7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

8) le locazioni e gli affitti di beni immobili, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio e arredamento degli immobili locati o affittati L'esenzione non si applica agli affitti di aziende commerciali e alle locazioni finanziarie;

9) le prestazioni di mandato mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7;

10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali;

11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;

12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;

13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri. Si considerano pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza e i trasporti di cui al R.D L. 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8 (1);

15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;

16) le prestazioni relative ai servizi postali e al servizio telegrafico nazionale;

17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione e riqualificazione professionale, rese da istituti o scuole riconosciute, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché forniti da collegi o pensioni annessi o dipendenti, nonché le

---

(1) Comma sostituito dall'art 4, secondo comma del D P R 30 dicembre 1980, n 897

(1) Ai sensi dell'art. 5 del D P R. 30 dicembre 1980, n 897, il numero è stato sostituito, *con effetto dal 1° ottobre 1981*, dal seguente:

« 14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui al regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni ».

lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie del brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;

24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;

25) soppresso (1);

26) le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività;

27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri

Art 11

Operazioni permutative e dazioni in pagamento

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14, non supera il 5 % del corrispettivo in denaro.

Art 12

Cessioni e prestazioni accessorie

Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente alla imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.

Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile

(1) Numero soppresso dall'art 5, ultimo comma della legge 22 dicembre 1980, n 889

Art 13

Base imponibile

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'art. 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'art. 2, per le assegnazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;

d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

Per le cessioni di beni indicati alla lettera *c*) del secondo comma dell'art. 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa.

Art 14

Determinazione della base imponibile

Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro valore normale

Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o

similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali ed ai listini di borsa.

Art. 15

Esclusioni dal computo della base imponibile

Non concorrono a formare la base imponibile

1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;

2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;

4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;

5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto

Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.

Art. 16

Aliquote dell'imposta (1)

L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 15 % della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta all'8 % per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella *A*, salvo il disposto dell'art 34, ed è elevata al 35 % per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella *B*

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

Art. 17

Soggetti passivi

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo

Gli obblighi ed i diritti derivanti dalla applicazione del presente decreto relativamente a operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.

In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

Art. 18

Rivalsa

Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27.

La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti

Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758

---

(1) Il testo è stato coordinato con le disposizioni legislative emanate successivamente al decreto istitutivo. In particolare:

a) l'aliquota ordinaria è stata elevata dal 12 al 14 % dall'art. 12, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102 e dal 14 al 15 % dall'art 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 889;

b) l'aliquota ridotta del 6 % è stata elevata all'8 % dall'art. 1, terzo comma, della legge 22 dicembre 1980, n 889;

c) l'aliquota maggiorata del 18 % è stata elevata al 30 % dall'art. 1 del D L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, e dal 30 al 35 % dall'art. 12, primo comma, del D L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalita dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.

Art 19

Detrazione

Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17, o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art 30, è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

In deroga alle disposizioni del comma precedente:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14) e 15) dell'allegata tabella *B* e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera *b)*, della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione (1);

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella *B* e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1983 per la metà del suo ammontare. La limitazione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio (2);

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se e nella misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli e natanti. Per gli esercenti arti e professioni, qualora l'imposta sia ammessa in detrazione per la metà del suo ammontare, l'imposta detraibile non può in ogni caso superare le lire sessantamila ragguagliate ad anno (2);

(1) Con l'art. 10, terzo comma, del D L. 31 ottobre 1980, n 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono stati soppressi, in sostanza, i numeri 25) e 26); con l'art. 9, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 889, sono stati soppressi i numeri 22), 23) e 24).

(2) La lettera è stata sostituita dall'art 6 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Se il contribuente ha effettuato anche operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 la detrazione è ridotta della percentuale corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni esenti effettuate nell'anno e il volume d'affari dell'anno stesso, arrotondata all'unità inferiore. La riduzione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la riduzione in base a una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Per il calcolo della percentuale di riduzione l'ammontare delle operazioni esenti è determinato senza tenere conto di quelle indicate ai numeri 6), 10) e 11) dell'art. 10 e non si tiene conto nemmeno nel volume di affari, quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del detto articolo.

Art 19-*bis*

Rettifica della detrazione

La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati all'art 2425, n 3), del codice civile, operata ai sensi dell'art. 19, è soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza.

La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata (1).

In caso di cessione del bene durante il quadriennio, la rettifica è operata in unica soluzione, in base alla variazione intervenuta nella percentuale di detrazione, tenendo conto anche dei residui anni del quadriennio

Agli effetti del presente articolo non sono considerati ammortizzabili i beni per i quali il coefficiente d'ammortamento stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, non è inferiore al 25 per cento.

Art 19-*ter*

Detrazione per gli enti non commerciali

Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art 4 è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e

(1) Comma aggiunto dall'art 10 della legge 22 dicembre 1980, n 889

rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni di cui all'art. 20 del D P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o agricola.

La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.

Art 20

Volume d'affari

Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i passaggi di cui all'ultimo comma dell'art 36 del presente decreto (1).

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'art. 27.

Titolo secondo

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI

Art 21

Fatturazione delle operazioni

Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

(1) Comma sostituito dall'art 7 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale e residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art 2, lettera *l*), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma (1).

(1) Comma sostituito dall'art 8 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

Art 22

Commercio al minuto e attività assimilate

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;

5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art 10, rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano.

La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla.

Art 23

Registrazione delle fatture

Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, in apposito registro Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di emissione.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Art 24

Registrazione dei corrispettivi

I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate. Le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale devono essere annotate distintamente, secondo l'aliquota applicabile (1).

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.

I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita

---

(1) Comma sostituito dall'art 9 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art 25

Registrazione degli acquisti

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso.

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo

Art 26

Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quella (*rectius*: quello) della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art 25 Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.

La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 può essere fatta, entro sessanta giorni dalla data in cui sono stati rilevati e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25 Nello stesso termine e con le stesse modalità possono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25.

Art 27

Liquidazioni e versamenti mensili

Entro il giorno 5 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il secondo mese precedente e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'art. 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'art. 26.

Entro lo stesso termine il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo (1).

Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare

---

(1) Comma sostituito dall'art 10 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 % per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 % per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 % per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 % per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 % per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta è del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima (1).

Le detrazioni non computate per il mese di competenza non possono essere computate per i mesi successivi, ma soltanto in sede di dichiarazione annuale.

Art 28

Dichiarazione annuale

Entro il giorno 5 del mese di marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze

Dalla dichiarazione devono risultare:

1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;

2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrate ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente;

3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nell'art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare delle relative imposte e quello delle rettifiche di cui all'art. 19-*bis;*

4) la differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26;

5) l'ammontare delle somme versate ai sensi dell'art 27 e gli estremi delle relative attestazioni.

(1) Comma sostituito dall'art 11, primo comma, legge 22 dicembre 1980, n 889

Il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al primo comma, può includere nel modello la richiesta di dati e notizie per i quali la legge autorizza l'invio di questionari.

Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale.

La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

Art 29

Allegati alla dichiarazione annuale (1)

Alla dichiarazione annuale deve essere allegato l'elenco dei clienti, dal quale devono risultare la ditta, la denominazione o la ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4 Deve inoltre essere indicato, per ciascun cliente, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili e l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.

(1) Ai sensi dell'art 11 del D P R 30 dicembre 1980, n 897, l'articolo è stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1982, dal seguente:

Art. 29

Elenchi dei clienti e dei fornitori

Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale deve essere compilato, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, il numero di partita I.V.A., il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente. Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili nonché l'ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'articolo 21. Ai fini della compilazione dell'elenco i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni devono comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.

Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8 e dell'art. 9; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art 23 e di quelle di importo non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi dell'art. 24; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.

Entro il termine di cui al primo comma deve essere inoltre compilato, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, l'elenco dei

Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2 e 5 dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture relative alle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art 8 e di quelle relative ai servizi di cui all'art. 9 prestati a non residenti; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggi e turismo.

Alla dichiarazione annuale deve essere inoltre allegato l'elenco dei fornitori, nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese che hanno ceduto beni o prestato servizi, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Per ciascuno di essi devono essere specificati: il numero complessivo delle fatture ricevute registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e della relativa imposta.

Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti.

I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere *c*), *g*) e *h*) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere *a*), *e*) e *g*) del quarto comma dell'art. 3 e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28.

Art 30

Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza

La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa.

I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata, *operazioni esenti di cui ai numeri* 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero effettuano operazioni di cui alle lettere *g*) ed *l*) dell'art. 2 e alla lettera *g*) dell'art. 3 (1).

Art 31

Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti

Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, per gli esercenti la pesca marittima, nonché per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non

---

fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte.

Le imprese indicate nel secondo comma dell'art 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti.

I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere *c*), *g*) e *h*) del terzo comma dell'art. 2, delle lett. *a*), *e*) e *g*) del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28.

Con il decreto di approvazione del modello di cui al primo comma dell'art. 28 il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano allegati alla dichiarazione annuale. In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalità e termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

---

(1) Comma sostituito dall'art 12 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

Ai fini del precedente comma si tiene conto anche delle fatture emesse per le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, tranne quelle indicate ai numeri 2 e 5 dell'art. 22. Non si tiene invece conto: 1) delle fatture relative alle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art 8 e di quelle relative ai servizi di cui all'art. 9 prestati a non residenti; 2) delle fatture annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 23; 3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggi e turismo.

Alla dichiarazione annuale deve essere inoltre allegato l'elenco dei fornitori, nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, delle imprese che hanno ceduto beni o prestato servizi, comprese le società e gli enti indicati nel secondo comma dell'art. 4. Per ciascuno di essi devono essere specificati: il numero complessivo delle fatture ricevute registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e della relativa imposta.

Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti.

I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere *c*), *g*) e *h*) del terzo comma dell'art. 2, delle lettere *a*), *e*) e *g*) del quarto comma dell'art. 3 e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28.

Art 30

Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza

La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa.

I contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili possono chiedere il rimborso, in deroga al comma precedente, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili. La limitazione non si applica ai contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-*bis* e 9 rientranti nell'attività propria dell'impresa esercitata, *operazioni esenti di cui ai numeri* 6), 10) e 11) dell'art. 10, ovvero effettuano operazioni di cui alle lettere *g*) ed *l*) dell'art. 2 e alla lettera *g*) dell'art. 3 (1).

Art 31

Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti

Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, per gli esercenti la pesca marittima, nonché per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non

---

fornitori nel quale devono essere indicati, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonché l'ubicazione della stabile organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi. Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base all'anno risultante dalla data delle fatture: il numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 ed escluse quelle annotate ai sensi del quarto comma dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo delle imposte addebitate; l'ammontare imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 8. L'elenco deve inoltre recare l'indicazione del numero complessivo delle bollette doganali registrate nell'anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte.

Le imprese indicate nel secondo comma dell'art 22, che emettano le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro delle finanze, dalla compilazione dell'elenco dei clienti.

I contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette all'imposta a norma delle lettere *c*), *g*) e *h*) del terzo comma dell'art. 2, delle lett. *a*), *e*) e *g*) del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4 devono elencarle in allegato alla dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma dell'art. 28.

Con il decreto di approvazione del modello di cui al primo comma dell'art. 28 il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano allegati alla dichiarazione annuale. In tal caso i contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono produrre, secondo modalità e termini stabiliti nel decreto stesso, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

---

(1) Comma sostituito dall'art 12 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

superiore a sei milioni di lire la detrazione di cui all'art. 19, sempreché tale limite non sia superato è forfettizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile:

a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; esercenti la pesca marittima 50 %;

b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti 70 %;

c) intermediari e rappresentanti di commercio 25 %;

d) esercenti arti e professioni 20 %

Per i contribuenti indicati nel comma precedente, che in un anno solare hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto:

1) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'art. 24, ma non è consentita l'emissione della fattura;

2) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi diminuiti della imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'art 27;

3) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art 25;

4) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'art. 39;

5) l'imposta da versare periodicamente ai sensi dell'art 33 è provvisoriamente determinata a norma del primo comma, salvo conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni di lire è superato, le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dalla operazione con cui il limite è superato. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati dall'inizio dell'anno.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'art 25 ed annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione può essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonché dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti è facoltativa e deve essere fatta separatamente. Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni è superato, i corrispettivi delle operazioni imponibili sono registrati senza distinzione per aliquote e il loro ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, è ripartito in proporzione degli acquisti, fermo restando per quant'altro il terzo comma del presente articolo

L'aliquota media di cui al comma precedente è pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile è determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media

Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art 32

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume di affari non superiore a 480 milioni di lire, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.

Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Art. 33

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti

I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 480 milioni di lire devono provvedere:

a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno cinque del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo (1);

b) al versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

(1) Lettera sostituita dall'art 13 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;

4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;

5) ogni altro elemento richiesto dal modello

In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione (1).

In caso di cessazione dell'attività, il contribuente deve presentare entro il termine di centocinquanta giorni, decorrente dalla data della dichiarazione di cui al precedente comma, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato (1).

I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affar che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del terzo comma dell'art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita.

Art 35-*bis*

Eredi del contribuente

Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre 6 mesi prima della data della morte del contribuente, entro i tre mesi da tale data.

Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore.

Art 36

Esercizio di più attività

Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.

I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art 19-*bis*. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, ultimo comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente (1).

In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'art 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono

(1) Comma sostituito dall'art 14 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

(1) Comma sostituito dall'art 15 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili (1).

Art. 36-*bis*

Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti

Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai numeri 11), 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, insieme con l'elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili (2).

La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

Art 37

Presentazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

Le dichiarazioni sono presentate all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.

Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione.

La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli, registri ed atti dell'ufficio non risulti pervenuta non può essere data che mediante la ricevuta dell'ufficio o la ricevuta della raccomandata.

(1) Comma sostituito dall'art. 15 del D P R 30 dicembre 1980, n 897.

(2) Ai sensi dell'art. 16 del D P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, il comma è stato sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1982, dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili ».

Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell'art. 43 e nel primo comma dell'art. 48.

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta.

Art 38

Esecuzione dei versamenti

I versamenti previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente.

L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Art 38-*bis*

Esecuzione dei rimborsi

I rimborsi previsti nell'art 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica o accertamento ai sensi dell'art. 54 e del secondo comma

dell'art 55, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se è stato notificato avviso di rettifica o accertamento il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 12 per cento annuo con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando *le garanzie indicate nel comma precedente*

1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;

2) quando ha *effettuato operazioni non imponibili* di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (1).

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le *modalità e i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori* all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'Erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 % annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

---

(1) Il numero 2) è sostitutivo dei precedenti numeri 2 e 3, per effetto dell'art 17 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

Art 39
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; è ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

Art 40
Ufficio competente

Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 17, e competente l'ufficio provinciale di Roma.

Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente.

Titolo terzo
SANZIONI

Art. 41
Violazioni dell'obbligo di fatturazione

Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta relativa all'operazione, calcolata secondo le disposizioni del

titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura senza la indicazione dell'imposta o indicando una imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all'imposta indicata in meno

Chi effettua operazioni non imponibili o esenti senza emettere la fattura, essendo obbligato ad emetterla, o indicando nella fattura corrispettivi inferiori a quelli reali, è punito con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire.

Se la fattura emessa non contiene le indicazioni prescritte dall'art 21, n. 1), o contiene indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione delle parti, si applica la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire, salvo che le irregolarità siano imputabili esclusivamente al cessionario del bene o al committente del servizio.

Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi da un soggetto obbligato ad emettere la fattura è punito con la stessa pena pecuniaria prevista nei commi precedenti qualora: *a*) non avendo ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, non abbia, entro il trentesimo giorno successivo, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e non abbia contemporaneamente versato la relativa imposta; *b*) avendo ricevuto una fattura irregolare ai sensi dei precedenti commi, non abbia, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui l'ha registrata, presentato all'ufficio competente nei suoi confronti un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21 e non abbia contemporaneamente versato la maggiore imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato, che deve annotarlo a norma dell'art. 25. La pena pecuniaria non si applica qualora risulti che la fattura è stata emessa o regolarizzata.

Le presunzioni di cui all'art 53 valgono anche agli effetti del presente articolo.

Art 42

Violazioni dell'obbligo di registrazione

Chi omette le annotazioni prescritte negli articoli 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili effettuate, è punito con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Se le annotazioni sono eseguite con indicazioni inesatte, tali da importare un'imposta inferiore, si applica la stessa sanzione, commisurata alla differenza.

Chi esegue le annotazioni prescritte dall'articolo 25 con indicazioni incomplete o inesatte, tali da non consentire la identificazione dei cedenti dei beni o prestatori dei servizi, è punito con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

Le sanzioni stabilite nei commi precedenti si applicano anche per la omissione o irregolarità delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri a norma dell'art. 26.

Art 43

Violazioni dell'obbligo di dichiarazione

Chi non presenta la dichiarazione annuale, o la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art 35, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza

L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

Per la mancata presentazione di ciascuno degli elenchi di cui all'art 29 si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria può essere ridotta fino a un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione dell'elenco (1)

Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo comma dell'art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione del contribuente è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. La stessa pena si applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4) dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del luogo o dei luoghi in cui è esercitata l'attività o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e documenti.

Chi non esegue con le modalità e nei termini prescritti la liquidazione di cui agli artt. 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a cinquecentomila.

Per l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle dichiarazioni e negli altri documenti di cui all'art 35 si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a un milione.

Art 44

Violazione dell'obbligo di versamento

Chi non versa in tutto o in parte l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata è soggetto a una soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli artt. 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o versata in meno.

---

(1) Il quarto comma dell'art 43 è stato soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1982, dall'art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

Art 45

Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (1)

Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulti l'esistenza.

Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non può essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art. 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

---

(1) Ai sensi del combinato disposto dell'art 19 e 45, 3° comma, del D P R. 30 dicembre 1980, n. 897, il testo dell'articolo è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1982, dal seguente

Art 45

Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi

Chi rifiuta di esibire o dichiara di non possedere libri, registri, scritture e documenti che gli siano richiesti ai fini delle ispezioni e verifiche previste nell'art. 52, o comunque li sottrae all'ispezione o alla verifica, è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione, sempre che si tratti di libri, registri, documenti e scritture la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie a norma di legge o di cui risulta la esistenza.

Chi non tiene o non conserva i registri previsti dal presente decreto è punito, anche se non ne sia derivato ostacolo all'accertamento, con la pena pecuniaria da lire duecentomila a cinque milioni; la pena non può essere inferiore ad un milione per il registro di cui al quarto comma dell'art 24. Alla stessa sanzione sono soggetti coloro che non tengono i registri in conformità alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 39 e coloro che non conservano in tutto o in parte le fatture emesse e ricevute e le bollette doganali, ma la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se le irregolarità dei registri o i documenti mancanti sono di scarsa rilevanza.

Per la mancata o incompleta compilazione, anche su supporti magnetici, di ciascuno degli elenchi di cui al primo e al terzo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire un milione a dieci milioni. La stessa sanzione si applica per l'omessa allegazione degli elenchi o per l'omessa produzione dei supporti, di cui all'ultimo comma dell'art. 29. Le sanzioni possono essere ridotte fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applicano se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di compilazione.

Art 46

Violazioni relative alle esportazioni (1)

Per le cessioni di beni effettuate senza applicazione dell'imposta, di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, il cedente è punito con la pena pecuniaria da 2 a 4 volte l'imposta relativa alla cessione qualora l'esportazione non avvenga nel termine ivi stabilito

La pena pecuniaria prevista nel comma precedente non si applica se entro dieci giorni successivi al termine ivi stabilito, previa regolarizzazione della fattura, venga eseguito il versamento dell'imposta con la maggiorazione del 10 % a titolo di soprattassa

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate senza pagamento dell'imposta, di cui alla lettera *c*) dell'art. 8, il cessionario o committente che attesti falsamente all'altra parte di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti è punito con la pena pecuniaria da 2 a 6 volte l'imposta relativa alle operazioni effettuate. Se il superamento del limite è dipeso dalla mancata esportazione da parte del cessionario o commissionario di cui al secondo comma dell'art. 8 dei beni acquistati per essere esportati nello stato originario nel termine ivi stabilito la pena non può superare il quadruplo dell'imposta e non si applica se questa viene versata, con la maggiorazione del 20 % a titolo di soprattassa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sei mesi, previa regolarizzazione della relativa fattura

I contribuenti che, entro i termini stabiliti, non hanno effettuato le comunicazioni di cui al secondo comma dell'art. 8 ovvero non hanno inviato il prospetto analitico di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sono puniti con la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a due milioni e cinquecentomila.

Il contribuente che nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte la eventuale eccedenza dell'imposta che sarebbe dovuta, secondo le disposizioni del titolo primo, se i beni indicati fossero stati ceduti nel territorio dello Stato ad un prezzo pari al valore normale di cui all'art. 14 rispetto a quella che risulterebbe dovuta, secondo gli stessi criteri, per la cessione nel territorio dello Stato dei beni presentati in dogana. La pena non si applica per le eccedenze quantitative non superiori al 5 %.

Art 47

Altre violazioni

Sono punite con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire:

1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n 3) dell'art 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;

---

(1) Articolo sostituito dall'art 20 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nell'art. 51;

3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente

Art 48

Circostanze attenuanti ed esimenti

Le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un quarto qualora la violazione consista nella inosservanza di un termine e l'obbligo venga adempiuto entro trenta giorni dalla scadenza di esso, a meno che la violazione non sia già stata constatata nelle forme indicate nell'art. 52.

Se in relazione ad una stessa operazione sono state commesse più violazioni punite con la pena pecuniaria si applica soltanto la pena pecuniaria stabilita per la più grave di esse, aumentata da un terzo alla metà.

Le sanzioni stabilite negli articoli da 41 a 45 non si applicano quando gli obblighi ai quali si riferiscono non sono stati osservati in relazione al volume di affari del soggetto, secondo le disposizioni degli artt. 31 e seguenti, a meno che il volume d'affari non risulti superiore di oltre il cinquanta per cento al limite stabilito per l'applicazione delle disposizioni stesse.

Le sanzioni previste negli artt. 43 e 44 non si applicano qualora, entro i termini rispettivamente stabiliti, la dichiarazione sia stata presentata o il versamento sia stato eseguito a un ufficio diverso da quello indicato nel primo comma dell'art. 40.

La sanzione stabilita nella prima parte del terzo comma dell'art 46 non si applica qualora la differenza tra i dati indicati nella comunicazione prevista nel secondo comma dell'art. 8 e quelli accertati non sia superiore al 10 % (1).

Nei casi in cui l'imposta deve essere calcolata sulla base del valore normale le sanzioni previste non si applicano qualora il valore accertato non supera di oltre il dieci per cento quello indicato dal contribuente.

Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Art 49

Determinazione delle pene pecuniarie

Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo per l'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

La pena può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi nei tre anni precedenti sia incorso in un'altra violazione della stessa indole, per la quale sia stata inflitta la pena pecuniaria. Sono considerate violazioni della stessa indole non soltanto quelle che violano una stessa disposizione del presente decreto ma anche quelle che, pur essendo prevedute in più disposizioni, presentano in concreto, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano, carattere fondamentale comune

Art 50

Sanzioni penali

Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni degli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio dell'imposta non versata.

Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto stabilito negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio del rimborso eseguito, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti e fuori dei casi di concorso nei reati ivi previsti, chi ha sottoscritto la dichiarazione annuale è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Chi emette fatture per operazioni inesistenti o indica nelle fatture i corrispettivi e le relative imposte in misura superiore a quella reale è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. La stessa pena si applica a chi annota nel registro di cui all'art. 25 fatture inesistenti o relative ad operazioni inesistenti o recanti le indicazioni dei corrispettivi o delle imposte in misura superiore a quella reale.

La condanna importa, per i reati previsti nei commi primo e secondo, per un periodo di tre anni, l'interdizione e l'incapacità previste negli artt. 28 e 30 del codice penale e nell'art. 2641 del codice civile, nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio, a norma dell'art. 140 del codice penale.

Titolo quarto

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art 51

Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obbli-

(1) Comma sostituito dall'art 21 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

ghi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle Finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi (1).

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri, rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52. Nei confronti degli esercenti arti o professioni può essere richiesta l'esibizione anche di libri e registri;

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

5) richiedere la comunicazione di dati e notizie alla guardia di finanza, agli uffici doganali e ad ogni altra pubblica amministrazione o ente pubblico, fatta eccezione per gli istituti e le aziende di credito per quanto attiene ai loro rapporti con i clienti, per l'amministrazione postale per quanto attiene i dati relativi ai depositi, conti correnti e buoni postali, per l'Istituto centrale di statistica e per gli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni

---

(1) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art 6, ultimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Art 52
Accessi, ispezioni e verifiche

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali o agricole, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi mecca-

nografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire un'attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Art. 53
Presunzioni di cessione e di acquisto

Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: *a*) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; *b*) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.

Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dall'iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'articolo 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera *b*), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo.

I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma.

Art. 54
Rettifica delle dichiarazioni

L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.

L'infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazione annuali deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti nell'art. 51. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli artt. 27 e 33.

Art. 55
Accertamento induttivo

Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione o reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi:

1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art 52, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma del-

l'art 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;

2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;

3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare gia decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli artt 27 e 33.

Art 56

Notificazione e motivazione degli accertamenti

Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi, da messi speciali autorizzati dagli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali.

Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno fondamento alla presunzione.

Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi devono essere indicati, a pena di nullità, l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55.

Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni di pericolo per la riscossione dell'imposta.

Art. 57

Termine per gli accertamenti

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre *del quarto anno successivo a quello in cui* è stata presentata la dichiarazione.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto

Art 58

Irrogazione delle sanzioni

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo.

Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento.

Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

Nelle ipotesi previste nell'art 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta è divenuto definitivo e la prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data.

Art 59

Ricorsi

Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

La nullità degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli artt. 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.

Art 60

Pagamento delle imposte accertate

L'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:

1) per un terzo dell'ammontare accertato dall'ufficio, nel termine stabilito nel primo comma;

2) fino alla concorrenza della metà dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell'art. 56, della liquidazione fatta dall'ufficio;

3) fino alla concorrenza di due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio;

4) per l'intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d'appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio.

Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-*bis*, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare cui si riferisce l'accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall'ufficio e indicati nell'avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti.

Se l'imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei numeri 2), 3) o 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-*bis*, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente.

I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38.

Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi

Art 61

Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse

Le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel quarto comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se è proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-*bis*, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.

Art. 62

Riscossione coattiva e privilegi

Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56.

Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con R D. 14 aprile 1910, n. 639.

I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.

Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art 2778 e al n. 4) dell'art. 2780 del codice civile.

Art. 63

Collaborazione della guardia di finanza

La guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli Ispettorati e degli Uffici e i Comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i Comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il Comando che riceve la comunicazione può richiedere

all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento

Art 64
Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione

Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto Per le controversie relative alla qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale (1)

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.

Art 65
Obblighi dei pubblici ufficiali (2)

Art 66
Segreto d'ufficio

Gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto

Art. 66-*bis*
Pubblicazione degli elenchi di contribuenti (3)

Il Ministro delle finanze dispone, almeno ogni biennio, la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli artt. 54 e 55. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari.

La pubblicazione dell'elenco di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da

(1) Comma sostituito dall'art 22 del D P R. 30 dicembre 1980, n 897
(2) Articolo soppresso dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687.
(3) Articolo aggiunto dall'art. 23 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n 897

parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n 648.

Gli stessi uffici pubblicano inoltre un elenco contenente i nominativi dei contribuenti che hanno ottenuto rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.

Titolo quinto
IMPORTAZIONI

Art. 67
Importazioni

Costituiscono importazioni, da chiunque siano effettuate, le operazioni considerate importazioni definitive ai sensi delle norme doganali, le operazioni di temporanea importazione effettuate a norma del secondo comma dell'art. 187 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le operazioni di reimportazione a scarico di temporanea esportazione e quelle di reintroduzione in franchigia doganale di beni precedentemente esportati.

Art. 68
Importazioni non soggette all'imposta

Non sono soggette all'imposta

a) l'importazione dei beni indicati nel primo comma, lettera *c*), dell'art. 8 e nell'art. 8-*bis*, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;

b) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli;

c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72;

d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;

e) la reintroduzione e la reimportazione, da parte dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di beni che abbiano formato oggetto in un altro Stato membro della Comunità europea di lavorazioni assoggettate all'imposta senza diritto a detrazione o a rimborso;

f) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre *1970*, n. *996*;

g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera *l*) dell'articolo 2 (1).

(1) Lettera aggiunta dall'art 2, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1980, n 889.

Art 69
Determinazione dell'imposta (1)

L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio doganale che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

Fatti salvi i casi di applicazione dell'art 68, lettera *c*), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del testo unico approvato con D.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.

Art 70
Applicazione dell'imposta (2)

L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.

Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera *c*) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefici oltre i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale.

L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Titolo sesto
DISPOSIZIONI VARIE

Art 71
Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.

Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del terzo comma dell'art. 17.

Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.

Art. 72
Trattati e accordi internazionali

Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-*bis* e 9.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:

1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;

3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;

4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

5) all'Istituto universitario europeo nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore alle lire cinquecentomila (1).

---

(1) Articolo sostituito dall'art 24 del D P R 30 dicembre 1980, n 897
(2) Articolo sostituito dall'art 25 del D P R 30 dicembre 1980, n 897

(1) Il limite di lire cinquecentomila è stato ridotto a lire centomila dall'art. 3 del D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288. Tale limite si applica anche per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate ai soggetti indicati nel n. 1) del terzo comma dell'art. 72.

Art. 73

Modalità e termini speciali

Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:

a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;

b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione;

c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;

d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;

e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.

Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.

Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente.

Art 73-*bis*

Disposizioni per l'identificazione di determinati prodotti (1)

Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;

2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati.

L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita I.V.A. del soggetto obbligato e l'identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita I.V.A. del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e dell'etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.

Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.

Ai produttori o importatori che consegnano o spediscono, anche a titolo non traslativo ma per la vendita, prodotti di cui ai precedenti commi sprovvisti di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta privi del numero di partita I.V.A. o dei dati di identificazione del prodotto o del numero progressivo o con la loro indicazione incompleta o inesatta, si applica la sanzione di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 41. La stessa sanzione si applica ai soggetti che ricevono, nell'esercizio di impresa, prodotti privi di contrassegno o etichetta ovvero con contrassegno o etichetta mancante dei detti elementi. La sanzione è ridotta ad un quarto se per la relativa cessione è stata emessa fattura

Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai decreti previsti dai commi primo e secondo si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila.

---

(1) Articolo aggiunto dall'art 26 del D P.R 30 dicembre 1980, n 897

Art 74
Disposizioni relative a particolari settori

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta

a) per il commercio dei generi dei quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonché la relativa distribuzione o vendita, esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al D.L.vo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio dei giornali periodici nonché delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e di prezzo non superiore a 8.000 lire (1), dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del quaranta per cento a titolo di forfettizzazione della resa;

d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli artt. 304 e seguenti del D P.R. 29 marzo 1973, n. 156;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto.

Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2

Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.

Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente.

Per gli spettacoli e giuochi, esclusi quelli indicati ai numeri 6) e 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. La opzione è vincolante per un triennio.

(1) Importo così aumentato dalla legge 29 febbraio 1980, n 31

Art 74-*bis*
Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa

Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli artt. 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.

Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.

Art 74-*ter*
Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo

Per le prestazioni delle agenzie di viaggio e turismo l'imposta è commisurata alla differenza tra il corrispettivo dovuto dal cliente e il costo sostenuto dall'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del cliente, al lordo della relativa imposta. Se la differenza, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore o inferiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia e il cliente non ha diritto a rimborso della minore imposta.

L'imposta addebitata all'agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al primo comma non è ammessa in detrazione ai sensi dell'art. 19.

Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione dell'agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'art. 9.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per l'applicazione dei commi precedenti

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle prestazioni rese dalle agenzie che agiscono in nome e per conto dei clienti.

Art 75

Norme applicabili

Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n 4, e del R D.L. 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n 898, e successive modificazioni.

Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'Amministrazione o il Corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Titolo settimo

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 76

Istituzione e decorrenza dell'imposta

L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa

Art 77

Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all'imposta generale sull'entrata

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all'imposta generale sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata è ammessa in detrazione, a norma degli artt. 19, 27 e 28, per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente.

Per le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali l'imposta generale sull'entrata è stata assolta preventivamente dal cedente una volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, la imposta stessa è ammessa in detrazione dall'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cedente.

Art 78

Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili (1)

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'1 % per gli anni 1973 e 1974 e al 3 % per gli anni 1975 e 1976

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali la imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sulla importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 % l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 3 % per gli anni 1973 e 1974.

Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974, al 6 % per quelli soggetti all'aliquota del 12 % ed al 9 % per quelli soggetti all'aliquota del 18 per cento.

Art. 79

Applicazione dell'imposta nel settore edilizio (2)

Art 80

Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi

Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 9, n 6) o del sesto comma dell'art 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972 (3)

Art 81

Applicazione dell'imposta nell'anno 1973

I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell'art. 43.

---

(1) L'ultimo comma è stato soppresso dall'art 11, terzo comma della legge 22 dicembre 1980, n. 889.

(2) Articolo soppresso dal D P R. 29 gennaio 1979, n 24

(3) La disposizione è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1974, dall'art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32 terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume di affari dell'anno 1972 è costituito:

a) per le attività già soggette all'imposta generale sull'entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;

b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;

c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera *b*) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;

d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere *l*), *p*), *q*), *r*) e *t*) dell'art 8 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lett. *g*) del primo comma dell'art. 5 e al primo comma dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio

Art. 82

Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli investimenti

I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2195 e 2135 del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971 al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta, sempreché non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero previa trasformazione o incorporazione.

La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le relative imposte risultino da fatture o da bollette doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.

Agli effetti del presente articolo:

a) si tiene conto dei beni acquistati mediante permute e contratti di appalto o d'opera;

b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli acquistati allo stato estero. Per questi ultimi, se l'acquirente non è in possesso della bolletta d'importazione, l'ammontare della imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitata in fattura, si determina scorporando dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento;

c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art 77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;

d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto, la importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;

e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;

f) le importazioni, anche se relative a beni già temporaneamente importati, si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della dichiarazione di importazione definitiva.

Nell'ipotesi di cui alla lett. *b*) la detrazione non compete ai commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.

Art. 83

Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte

I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui all'art. 2195, n. 1) del codice civile, o attività agricole di cui all'art 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa:

1) per gli acquisti e le importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all'attività esercitata, nonché per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel periodo dal 1° settembre

1971 al 25 maggio 1972 Per i beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle fatture di acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta che vi è eventualmente incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata già operata, è determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;

2) per gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1).

La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le relative imposte risultino da fatture e da bollette doganali e può essere applicata, a scelta del contribuente:

a) o nella misura corrispondente alle quantità di beni, distinti per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972, nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o importati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

b) o nella misura forfettaria del 25 % dell'ammontare globale delle imposte relative alle operazioni di cui al numero 1) del primo comma e del 7,50 % dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al numero 2). L'applicazione della detrazione in misura forfettaria non è ammessa relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto, per i quali è consentita la detrazione di cui al numero 1) del primo comma a condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972.

La detrazione prevista nei commi precedenti può essere applicata, con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che formano oggetto dell'attività esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche dai contribuenti che esercitano attività intermediarie nella circolazione di beni, di cui all'art. 2195, n. 2) del codice civile. La percentuale di cui alla lett. *b*) del secondo comma è però ridotta al 10 % per i contribuenti che esercitano il commercio al minuto, al 5 % per quelli che esercitano il commercio all'ingrosso e al 7,50 % per quelli che esercitano promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso.

Le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art 82 valgono anche agli effetti del presente articolo.

Art. 84
Dichiarazione di detrazione

Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.

Nella dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le imposte detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nello ordine progressivo di cui al secondo comma dell'art. 26 del R.D.L 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero progressivo di cui al citato art 26, la quantità dei beni acquistati o importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e addizionali. Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di autofatturazione la ditta cedente, nonché il prezzo o corrispettivo, e per i documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il valore in base al quale è stata liquidata l'imposta.

I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, di cui all'art 82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio 1972, distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa impresa interessata e con l'indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei beni acquistati o importati nonché dei servizi ricevuti che siano stati impiegati nella loro produzione.

I contribuenti che intendono applicare la detrazione relativa alle scorte nella misura di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'art 83 devono:

1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture e le bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono, con l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantità complessiva dei beni acquistati Nell'ambito di ciascun gruppo è sufficiente indicare le fatture e le bollette di data più recente fino a concorrenza della quantità di beni risultante dall'inventario di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 83;

2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui si riferiscono i documenti di cui al n 1):

a) le quantità di beni che dall'inventario risultano esistenti nello stato originario;

b) le quantità di beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti, con l'indicazione delle corrispondenti quantità di tali semilavorati, componenti e prodotti finiti risultanti dall'inventario;

c) la somma delle quantità di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) il raffronto, con riferimento a ciascun gruppo merceologico, tra le quantità complessive dei beni e dei servizi risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*);

e) l'ammontare, per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base alla corrispondenza tra le quantità acquistate e quelle risultanti dall'inventario.

Art 85

Applicazione delle detrazioni

L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa.

La detrazione non può superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell'importo da versare.

Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di detrazione.

Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 e dell'articolo 38.

Art. 86

Sanzioni per indebita detrazione

Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli artt. 82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti.

Della pena pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante legale o negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.

Art. 87

Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati

I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972.

Per ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantità di filati, tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per titolo e qualità.

Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei decreti-legge 7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309, e 1 agosto 1969, n. 478, e successive modificazioni.

Art. 88

Validità di precedenti autorizzazioni

Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli artt. 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dell'art. 27, ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dell'art. 31.

Restano ugualmente valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente alla distinta numerazione delle fatture per settori di attività o per singole dipendenze, alla conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e all'osservanza di particolari modalità per i rapporti di cui all'art. 53.

Art. 89

Revisione dei prezzi per i contratti in corso

I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i quali a norma di legge o in virtù di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.

Art. 90

Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi

Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione:

1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n 762 e successive modificazioni, e la imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni;

2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n 143 e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;

3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 e successive modificazioni;

4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;

5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;

6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al D.L.vo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;

7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 12 gradi centigradi, di cui al D L. 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949 e successive modificazioni;

8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12 gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al D.L. 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219 e successive modificazioni;

9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al D.L. 31 ottobre 1956, n 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386 e successive modificazioni;

10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al R.D.L. 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214 e successive modificazioni;

11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai numeri precedenti;

13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni;

15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con R D. 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138 e successive modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni;

16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al D.P R 24 giugno 1954, n 342;

17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3280 e successive modificazioni;

18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n 1034;

19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n 1379 e successive modificazioni;

20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti

Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.

Art 91

Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31 luglio 1954, n 570, e successive modificazioni, compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al D.P.R. 14 agosto 1954, n 676 e successive modificazioni, che vengono esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 939, compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato risulti già eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all'Intendenza di finanza entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.

Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime, semilavorati e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere comprese nella detrazione prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l'obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte.

Art. 92

Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione

La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1° gennaio 1973.

Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffè, istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti ovvero già applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi.

Art. 93

Norme transitorie in materia di imposte di consumo

Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

La liquidazione dell'imposta si effettua

— per le parti dell'opera già ultimate, con l'applicazione di una aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art. 35, *lettera a), secondo e terzo comma*, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

— per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.

Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 è determinata applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto.

Art. 94

Entrata in vigore

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973

TABELLA *A*

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DELL'8 % (1)

Parte prima

PRODOTTI AGRICOLI E ITTICI

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v d. 01 01)
2) Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina, caprina (v.d. 01.02 - 01.03 - 01.04).
3) Volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02).
4) Conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d ex 01.06).
5) Carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui ai nn. 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02 02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06).
6) Grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02 05)
7) Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d ex 03.01 - ex 03.02).
8) Crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03).
9) Latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v d. 04.01)
10) Burro, formaggi e latticini (v.d 04.03 - 04.04).
11) Uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v d ex 04 05)
12) Miele naturale (v.d 04.06).
13) Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02).
14) Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d ex 06.03 - ex 06.04).
15) Ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v d. ex 07.01 - ex 07.03).
16) Legumi da granella, secchi sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07 05)
17) Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, midollo della palma a sago (v.d. 07.06)
18) Frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12)

---

(1) L'aliquota è stata elevata ai sensi dell'art 1, terzo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 889.

19) Scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13).
20) Spezie (v.d. da 09 04 a 09.10).
21) Cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v d da 10 01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07).
22) Semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v d ex 12 01)
23) Semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03).
24) Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04).
25) Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. 12.05).
26) Coni di luppolo (v d ex 12 06).
27) Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v d. ex 12.07).
28) Carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08).
29) Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v d 12 09)
30) Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaca, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12 10).
31) Vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v d ex 14.01 - ex 14.03).
32) Alghe (v.d. ex 14.05).
33) Olio di oliva, morchie e fecce d'olio di oliva (v d ex 15 07 - ex 15 17)
34) Cera d'api greggia (v.d. ex 15.15).
35) Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22 05).
36) Vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v d. ex 22.05).
37) Sidro, sidro di pere e idromele (v d ex 22 07)
38) Aceto di vino (v.d. ex 22.10).
39) Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04).
40) Fecce di vino, tartaro greggio (v d 23 05).
41) Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23 06).
42) Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v d. 24.01)
43) Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01).
44) Legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v d 44 03)
45) Legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44 04).
46) Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45 01).
47) Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v d 50 01)
48) Lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - ex 53 03).
49) Peli fini o grossolani, in massa, greggi (v d. ex 53 02).
50) Lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v d ex 54 01)
51) Ramiè greggio (v.d. ex 54.02).
52) Cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v d 55 01 - 55.03).
53) Canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01).
54) Abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v d. ex 57 02)
55) Sisal greggia (v.d. ex 57 04).
56) Olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (1)

Parte seconda

ALTRI PRODOTTI

1) Carni, frattaglie e parti commestibili, degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. 02.01 - ex 02.06).
2) Volatili da cortile morti, loro parti e frattaglie, compresi i fegati, commestibili, congelati o surgelati (v.d. ex 02.02 - ex 02 03).
3) Carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v d. ex 02.04).
4) Lardo, compresa la ventresca e compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato; grasso di volatili congelato o surgelato (v.d ex 02.05 - ex 02.06).
5) Pesci, crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), congelati o surgelati (v.d. ex 03.01 - ex 03.03).
6) Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (v d. 04.02).
7) Uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d ex 04.05).
8) Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana o animale (v.d. ex 05.04)
9) Ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d ex 05.08).
10) Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove (v d 05 15)
11) Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v d. 07 02)
12) Ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04).
13) Frutta, anche cotte, congelate o surgelate, senza aggiunta di zuccheri (v d 08.10).

---

(1) Numero introdotto dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1980, n. 889.

14) **Caffè, anche torrefatto o decaffeinato, e succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione; tè; mate (v.d. ex 09.01 - 09 02 - 09.03).**

15) Farine di cereali; semole, semolini, cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), incluso il riso pilato, brillato e lucidato e quello spezzato; germi di cereali anche sfarinati (v.d. 11.01 - 11.02 - ex 10.06).

16) Farine di legumi da granella secchi; farine di frutta; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.03 - 11.04 - 11.05)

17) Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina (v.d. 11.06).

18) Malto, anche torrefatto (v d. 11 07).

19) Amidi e fecole; inulina (v.d 11 08).

20) Glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v d 11 09)

21) Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02).

22) Succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v d. ex 13 03).

23) Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. 15.01)

24) Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo », destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02).

25) Stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati alla alimentazione umana od animale (v.d ex 15.03).

26) Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati alla alimentazione umana o animale (v.d. ex 15.04).

27) Altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali (v d ex 15.06).

28) Oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, escluso l'olio di oliva (v.d. ex 15.07).

29) Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v d. ex 15.12).

30) Margarina, imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari preparati (v d 15.13).

31) Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue (v d 16 01)

32) Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02).

33) Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03)

34) Preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - 16.05).

35) Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (v d. 17 01).

36) Altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17 02).

37) Melassi destinati all'alimentazione umana od animale (v d ex 17 03)

38) **Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma,** pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17 04) (1).

39) Cacao in polvere non zuccherato (v.d 18.05) (1).

40) Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06) (2).

41) Estratti di malto (v.d. 19.01).

42) Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento di peso (v.d 19.02)

43) Soppresso (3).

44) Tapioca, compresa quella di fecola di patate (v d. 19 04).

45) Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura « *puffed rice* », « *corn flakes* » e simili (v.d. 19.05).

46) Soppresso (3).

47) Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v d. 19.08).

48) Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01).

49) Ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02).

50) Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri (v d 20 03).

51) Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v d. 20 04)

52) Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v d. 20.05)

53) Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06).

54) Soppresso (4).

55) Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti (v.d. 21.01).

56) Estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v d. 21.02 - ex 30 03)

57) Farina di senapa e senapa preparata (v.d 21 03).

58) Salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04 - 21.05)

59) Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v d 21 06)

60) Preparazioni alimentari varie (v d 21.07)

61) Acqua, acque minerali (5)

---

(1) Numero aggiunto dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1980, n 889
(2) Numero sostituito dall'art 6 della legge 22 dicembre 1980, n 889
(3) Numero soppresso dall'art 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 889.
(4) *Soppresso con l'art. 29 del* D L. *18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249.*
(5) Con la legge 10 maggio 1976, n. 249, di conversione con modificazioni del D L 18 marzo 1976, n. 46, sono state soppresse le parole « acque gassose e ghiaccio ».

62) Soppresso (1)
63) Birra (v.d. 22 03).
64) Vini liquorosi ed alcoolizzati; vini spumanti ad eccezione di quelli portanti la indicazione « fermentazione naturale in bottiglia » o equivalente, ovvero una denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; vermouth ed altri vini di uve fresche e aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 21 % in volume di alcole (v.d. ex 22.05 - ex 22.06).
65) Aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v d ex 22 10).
66) Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01).
67) Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02).
68) Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. 23.03).
69) Panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v d ex 23.04).
70) Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali (v.d 23.07).
71) Soppresso (2).
72) Lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v d ex 29 24)
73) Polveri per acque da tavola (v.d. ex 30 03).
74) Pelli gregge, ancorché salate, degli animali della specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01)
75) Saponi comuni.
76) Gas ed energia elettrica per uso domestico
77) Fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art 13 della legge 2 luglio *1949*, n. *408*, e successive modificazioni e aggiunte, case rurali ceduti dalle imprese costruttrici; beni, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi.
78) Prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini, nonché prodotti la cui vendita deve essere obbligatoriamente effettuata dalle farmacie.
79) Libri, compresi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche: materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico; periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo (3).
80) Materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione.
81) Apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche.

(1) Numero soppresso con l'art 29 del D I 18 marzo 1976, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249.
(2) Numero soppresso dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1980, n 889
(3) Numero sostituito dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1980, n 889

82) Fertilizzanti e prodotti fitosanitari
83) Seme per la fecondazione artificiale del bestiame
84) Principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi
85) Prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali.
86) Soppresso (1).

Parte terza

SERVIZI

1) Spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali, elencati al n. 4 della tariffa annessa al D.P R 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante
2) Servizi delle radiodiffusioni circolari
3) Servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico
4) Prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso, e nei parchi di campeggio.
5) Prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate.
6) Soppresso (2).
7) Prestazioni di servizi effettuati in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati di cui al **n. 77** della parte seconda
8) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico (3).

(1) Il numero è stato soppresso, con effetto dal 1° aprile 1979, dal D P R 29 gennaio 1979, n. 24.
(2) Numero soppresso dall'art 4 della legge 22 dicembre 1980, n 889
(3) Numero aggiunto dall'art. 8-*bis* del D.L. 31 ottobre 1980, n 693, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.

TABELLA *B*

PRODOTTI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 35 %

1) Pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale e relativi lavori
2) Perle naturali e coltivate e relativi lavori.
3) Lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo.
4) Oggetti di porcellana artistica dipinti intieramente a mano.
5) Pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e le relative confezioni.
6) Soppresso (1).
7) Carte da giuoco, nonché servizi, articoli ed accessori per il giuoco.
8) Oggetti per giuochi di società compresi i giuochi meccanici anche a motore per pubblici esercizi, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali da giuoco.
9) Pelli di coccodrillo, serpente, lucertola ed altri rettili e prodotti confezionati, in tutto o in parte prevalente, con tali pelli.
10) Filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati, in tutto o in parte prevalente, con tali filati o tessuti.
11) Tessuti e confezioni per l'arredamento detti kelim o kilim, schumacks o soumak, karamanie e simili.
12) Soppresso (1).
13) Tappeti e guide fabbricati a mano originali dell'oriente, Estremo Oriente e del Nord Africa
14) Profumi ed estratti, cosmetici, esclusi saponi, dentifrici e tutti i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo e per i capelli.
15) Aeromobili con potenza installata inferiore a 600 HP
16) *a*) Autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a*) e *c*), del D P R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc., esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 cc. diversi da quelli indicati nella successiva lett. *b*); motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc.; *b*) Autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 cc o con motore diesel superiore a 2500 cc
17) Tabacchi lavorati.
18) Storione e salmone affumicati, caviale e succedanei del caviale; tartufi.
19) Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, in confezioni di pregio.
20) Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in confezioni di pregio.

(1) Numero soppresso dall'art 9 della legge 22 dicembre 1980, n 889

21) Vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia.
22) Soppresso (1)
23) Soppresso (1)
24) Soppresso (1)
25) Soppresso (2)
26) Soppresso (2).
27) Gin; acqueviti a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione

(1) Numero soppresso dall'art 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 889
(2) Numero soppresso dall'art 10 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693.

ELENCO N 1

Elenco dei prodotti agricoli e ittici rientranti nel regime speciale per i produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, e relative percentuali forfettarie di compensazione, stabilite con il D.M. 5 gennaio 1981, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1981

Prodotto	%
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v d 01 01)	8
2) Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01 02), suina (v d. 01.03)	15
ovina e caprina (v d. 01 04)	8
3) Volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02 02)	8
4) Conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani	8
rane di allevamento	2
ed altri animali vivi destinati alla alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d ex 01.06)	8
5) Carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06)	8
6) Grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05)	8
7) Pesci, freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalle piscicoltura	2
8) Crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento	2
9) Latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v d. 04 01):	
a) latte fresco non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, esclusi jogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati	15
b) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (1)	
c) altri prodotti non compresi nelle lettere a) e b)	8
10) Burro, formaggi e latticini (v.d 04.03 - 04.04)	2
11) Uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v d ex 04 05)	8
12) Miele naturale (v.d. 04.06)	8
13) Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02)	2
14) Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04)	2
15) Ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07 01 - ex 07.03)	2
16) Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05)	2
17) Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi, midollo della palma a sago (v d. 07.06)	2
18) Frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08 12)	2
19) Scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13)	2
20) Spezie (v.d. da 09.04 a 09 10)	2
21) Cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v d da 10 01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07)	2
22) Semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v d ex 12.01)	2
23) Semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12 03)	2
24) Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04)	2
25) Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. 12.05)	2
26) Coni di luppolo (v.d. ex 12.06)	2
27) Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. ex 12.07)	2
28) Carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08)	2
29) Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v d. 12 09)	2
30) Barbabietole da foraggio, navoni - rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10)	2
31) Vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)	2
32) Alghe (v.d. ex 14 05)	2
33) Olio di oliva, morchie e fecce d'olio di oliva (v d ex 15 07 - ex 15 17)	2
34) Cera d'api greggia (v.d ex 15 15)	8
35) Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05)	2

---

(1) Non è prevista percentuale forfettaria di compensazione in relazione alla intassabilità delle cessioni e delle importazioni effettuate da soggetti diversi dai produttori agricoli.

	%
36) Vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v d. ex 22.05)	8
37) Sidro, sidro di pere e idromele (v d. ex 22 07)	2
38) Aceto di vino (v.d. ex 22 10)	2
39) Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23 04)	2
40) Fecce di vino, tartaro greggio (v d. 23 05)	2
41) Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d 23.06)	2
42) Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v d. 24.01)	2
43) Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01)	2
44) Legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v d 44.03)	2
45) Legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04)	2
46) Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01)	2
47) Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v d 50.01)	8
48) Lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - ex 53.03)	8
49) Peli fini o grossolani, in massa, greggi (v d. ex 53 02)	8
50) Lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v d ex 54 01)	2
51) Ràmié greggio (v.d. ex 54.02)	2
52) Cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v d 55 01 - 55.03)	2
53) Canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57 01)	2
54) Abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v d ex 57 02)	2
55) Sisal greggia (v.d. ex 57 04)	2
56) Olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (1)	8

(1) Numero introdotto dall'art 6 della legge 22 dicembre 1980, n 889

ELENCO N 2

Operazioni non soggette all'imposta

N B — *L'elenco non comprende le operazioni non soggette all'imposta (in via temporanea e limitatamente a quelle effettuate nei confronti di determinati soggetti) in virtù dei provvedimenti legislativi recanti agevolazioni a favore delle popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Regioni Basilicata e Campania colpite dai terremoti, rispettivamente, del 6 maggio 1976 e del 23 novembre 1980*

Friuli:

D L 18 settembre 1976, n. 648, convertito in legge 30 ottobre 1976, n 730
D L. 10 giugno 1977, n. 307, convertito in legge 4 agosto 1977, n. 500.
Legge 8 agosto 1977, n 546.
Legge 27 dicembre 1977, n. 987
D.L. 19 giugno 1979, n. 207

Basilicata e Campania:

D L 5 dicembre 1980, n 799, convertito in legge 22 dicembre 1980, n 875
D L. 31 gennaio 1981, n. 11.

OPERAZIONI (1)	DISPOSIZIONI DI LEGGE
1) Cessioni di denaro o crediti in denaro	Art. 2, lett. *a*)/633
2) Cessioni di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa	Art. 2, lett. *b*)/633
3) Cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria	Art. 2, lett. *c*)/633
4) Cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati	Art. 2, lett. *d*)/633
5) Conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni	Art. 2, lett. *e*)/633
6) Passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti	Art. 2, lett. *f*)/633
7) Assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni	Art. 2, lett. *g*)/633
8) Cessioni di beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto del secondo comma dell'art. 19	Art. 2, lett. *h*)/633

(1) Per quanto concerne le operazioni non soggette all'imposta alla importazione vedasi articolo 68 D.P.R. n. 633 e successive modificazioni

OPERAZIONI (1)	DISPOSIZIONI DI LEGGE
9) Cessioni di giornali quotidiani, di valori bollati e postali, di marche assicurative e similari	Art. 2, lett. *i*)/633
10) Cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03)	Art. 2, lett. *l*)/633
11) Cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07)	Art. 2, lett. *l*)/633
12) Cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie	Art. 2, lett. *l*)/633
13) Cessioni dei generi per i quali la legge riserva l'importazione o la fabbricazione, nonché la relativa distribuzione o vendita esclusivamente all'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato, effettuate da soggetti diversi dalla Amministrazione stessa	Art. 74, lett. *a*)/633
14) Cessioni di fiammiferi effettuate da soggetti diversi dal Consorzio industrie fiammiferi	Art. 74, lett. *b*)/633
15) Cessioni di giornali periodici nonché delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali, e di prezzo non superiore a ottomila lire, effettuate da soggetti diversi dagli editori	Art. 74, lett. *c*)/633
16) Prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali	Art. 74, lett. *d*)/633
17) Cessioni di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone effettuate dai rivenditori autorizzati	Art. 74, lett. *e*)/633
18) Cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative ai disegni e alle opere dell'architettura e alle opere dell'arte cinematografica, muta o sonora sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta, indicate ai numeri 5 e 6 dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale	Art. 3, lett. *a*)/633
19) Prestiti obbligazionari	Art. 3, lett. *b*)/633

(1) Per quanto concerne le operazioni non soggette all'imposta alla importazione vedasi articolo 68 D.P.R. n. 633 e successive modificazioni.

OPERAZIONI (1)	DISPOSIZIONI DI LEGGE
20) Cessioni dei contratti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 633	Art. 3, lett. *c*)/633
21) Conferimenti e passaggi di cui alle lettere *e*) ed *f*) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 633	Art. 3, lett. *d*)/633
22) Prestazioni di mandato e mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelle concernenti le opere di cui al precedente n. 18, e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi	Art. 3, lett. *e*)/633
23) Prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari	Art. 3, lett. *f*)/633
24) Assegnazioni in godimento di case di abitazione fatte ai soci da cooperative a proprietà indivisa a norma del T.U. sull'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni	Art. 3, lett. *g*)/633

(1) Per quanto concerne le operazioni non soggette all'imposta alla importazione vedasi articolo 68 D.P.R. n. 633 e successive modificazioni.

ELENCO N. 3

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 2 %

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
1) **Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (1)**	Art. 78, 1° e 2° comma	ex 03.01 - ex 03.02
2) **Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua**	Art. 78, 1° e 2° comma	03.03
3) Burro, formaggi e latticini	Art. 78, 2° comma	04.03 - 04.04
4) Ortaggi e piante mangerecce, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Art. 78, 2° comma	07.01 - 07.03
5) Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (2)	Art. 78, 2° comma	07.02
6) Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati	Art. 78, 2° comma	ex 07.04
7) Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	Art. 78, 2° comma	07.05
8) Frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri	Art. 78, 2° comma	da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 da 08.05 a 08.09 - ex 08.10 08.11 - 08.12
9) Frumento, compreso quello segalato, segala, orzo vestito non destinato alla semina, avena destinata ad uso zootecnico, granoturco, riso e risone, escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato; grano saraceno, miglio e altri cereali minori destinati ad uso zootecnico	Art. 78, 1° e 2° comma	10.01 - 10.02 - ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07
10) Farine e semole di frumento, granoturco e segala; farine di orzo; farine di avena e di altri cereali minori destinati ad uso zootecnico	Art. 78, 1° e 2° comma	ex 11.01 - ex 11.02
11) Semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati	Art. 78, 2° comma	ex 12.01
12) Oli di oliva di pressione commestibili; olio di oliva rettificato e miscele di questo con olio di oliva di pressione commestibili; olio di oliva lampante; olio di sansa di oliva greggio destinato direttamente alla raffinazione per uso alimentare; olio di sansa di oliva rettificato e miscele di questo con oli di oliva di pressione commestibili	Art. 78, 2° comma	ex 15.07
13) Oli di frutti oleosi (cocco, palma, palmizi, ecc.) allo stato commestibile; oli di frutti oleosi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare; oli di semi	Art. 78, 2° comma	ex 15.07
14) Oli da semi greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare	Art. 3 L. 22 dicembre 1980, n. 889	ex 15.07

(1) Il salmone e lo storione per effetto del combinato disposto degli articoli 1 e 13 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, sono soggetti all'aliquota del 2 %.

(2) Tartufi, esclusi quelli immersi in olio e preparati immediato consumo (35 %) per effetto del combinato disposto degli articoli 1 e 13 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, sono soggetti all'aliquota del 2 %.

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
15) Margarina animale o vegetale	Art. 78, 2° comma	ex 15.13
16) Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Art. 78, 1° e 2° comma	17.01
17) Pomodori pelati e conserve di pomodori, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Art. 78, 2° comma	ex 20.02
18) Bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole	Art. 78, 1° comma	
19) Fertilizzanti	L. 16 ottobre 1975, n. 493 e successive proroghe	
20) Mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti cereali (soggetti al 2 %) in misura superiore al 50 %	Art. 78, 1° comma	
21) Libri, esclusi quelli di antiquariato; edizioni musicali a stampa, carte geografiche	D.L. 31 ottobre 1980, n. 693	
22) Periodici aventi carattere prevalentemente politico o sindacale o culturale o religioso o sportivo, compreso l'acquisto della carta e le spese di composizione e stampa; carta per gli atti e le pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e spese di composizione e stampa	Legge 6 giugno 1975, n. 172 Legge 28 dicembre 1977, n. 972	
23) Fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, nonché case rurali di cui all'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ancorché non ultimati purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici	Art. 8, D.L. n. 693 convertito in legge 891	
24) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia, ceduti da imprese costruttrici	Art. 8, D.L. n. 693 convertito in legge 891	
25) Impianti di depurazione destinati ad essere collegati con reti fognarie, anche intercomunali, e ai relativi collettori di adduzione	Art. 8, D.L. n. 693 convertito in legge 891	
26) Beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 23, 24 e 25, nonché quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457	Art. 8, D.L. n. 693 convertito in legge 891	
27) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri 23, 24 e 25	Art. 8, D.L. n. 693 convertito in legge 891	
28) Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alla lett. *a*) dello stesso articolo	Art. 8, D.L. n. 693 convertito in legge 891	
29) Fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero, ceduti dalle stesse imprese che hanno effettuato gli interventi	Art. 8, D.L. n. 693 convertito in legge 891	

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
30) Assegnazioni di case di abitazione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi non fruenti del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, qualora non ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da parte di cooperative a contributo erariale	Art. 8, D.L. n. 693 convertito in legge 891	
31) Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nonché nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado	Art. 4, legge 22 dicembre 1980, n. 889	
32) Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, uffici e scuole	Art. 4, legge 22 dicembre 1980, n. 889	
33) Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità	Art. 5, legge 22 dicembre 1980, n. 889	90.19
34) Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione	Art. 5, legge 22 dicembre 1980, n. 889	87.11
35) Gas per uso terapeutico; reni artificiali	Art. 5, legge 22 dicembre 1980, n. 889	
36) Parti, pezzi staccate ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 33, 34 e 35	Art. 5, legge 22 dicembre 1980, n. 889	

ELENCO N 4

Beni e servizi soggetti all'aliquota dell'8 %

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi	N. 1, Tabella *A*, Parte I	01.01
2) Animali vivi della specie ovina e caprina	N. 2, Tabella *A*, Parte I	01.04
3) Carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate	N. 1, Tabella *A*, Parte II	Ex 02.01 - ex 02.06
4) Frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca e bovina (compreso genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate	N. 1, Tabella *A*, Parte II	Ex 02.01 - ex 02.06
5) Volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati	N. 3, Tabella *A*, Parte I	01.05 - ex 02.02
6) Volatili da cortile morti, loro parti e frattaglie, compresi i fegati, commestibili, congelati o surgelati	N. 2, Tabella *A*, Parte II	Ex 02.02 - ex 02.03
7) Conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta	N. 4, Tabella *A*, Parte I	Ex 01.06
8) Carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani	N. 3, Tabella *A*, Parte II	Ex 02.04
9) Carni, frattaglie, compresi i fegati, e parti degli animali di cui ai nn. 5 e 7, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate	N. 5, Tabella *A*, Parte I	Ex 02.02 - ex 02.03 Ex 02.04 - ex 02.06

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
10) Grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	N. 6, Tabella *A*, Parte I - N. 4, Tabella *A*, Parte II	Ex 02.05
11) Latte conservato, concentrato o zuccherato	N. 6, Tabella *A*, Parte II	Ex 04.02
12) Crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (jogurt, kephir, ecc.)	N. 9, Tabella *A*, Parte I N. 6, Tabella *A*, Parte II	Ex 04.01 Ex 04.02
13) Uova di volatili in guscio, fresche o conservate	N. 11, Tabella *A*, Parte I	Ex 04.05
14) Uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare	N. 7, Tabella *A*, Parte II	Ex 04.05
15) Miele naturale	N. 12 Tabella *A*, Parte I	04.06
16) Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale	N. 8, Tabella *A*, Parte II	Ex 05.04
17) Ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali	N. 9, Tabella *A*, Parte II	Ex 05.08
18) Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	N. 10, Tabella *A*, Parte II	Ex 05.15
19) Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze	N. 13, Tabella *A*, Parte I	06.01 - 06.02
20) Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	N. 17, Tabella *A*, Parte I	07.06
21) Frutta cotte senza aggiunta di zuccheri; uva da vino	N. 13, Tabella *A*, Parte II	Ex 08.10 - ex 08.04
22) Scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	N. 19, Tabella *A*, Parte I	Ex 08.13
23) Caffè, anche torrefatto o decaffeinato, succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione; tè; matè	N. 14, Tabella *A*, Parte II	ex 09.01 - 09.02 - 09.03
24) Spezie	N. 20, Tabella *A*, Parte I	Da 09.04 a 09.10
25) Orzo destinato alla semina, riso pilato, brillato, lucidato e spezzato; avena, grano saraceno, miglio e altri cereali minori non destinati ad uso zootecnico	N. 21, Tabella *A*, Parte I N. 15, Tabella *A*, Parte II	Ex 10.03 Ex 10.04 Ex 10.06 Ex 10.07
26) Farine di avena e altri cereali minori non destinati ad uso zootecnico	N. 15, Tabella *A*, Parte II	Ex 11.01
27) Semole e semolini di orzo, avena, e altri cereali minori; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati	N. 15, Tabella *A*, Parte II	Ex 11.02
28) Farine di legumi da granella secchi; farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina; farine di frutta; farina, semolino e fiocchi di patate	N. 16-17, Tabella *A*, Parte II	11.04 - 11.05
29) Malto anche torrefatto	N. 18, Tabella *A*, Parte II	11.07
30) Amidi e fecole; inulina	N. 19, Tabella *A*, Parte II	11.08
31) Glutine e farina di glutine, anche torrefatti	N. 20, Tabella *A*, Parte II	11.09

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
32) Semi e frutti oleosi di lino e di ricino, esclusi quelli frantumati e quelli destinati alla disoleazione	N. 22, Tabella *A*, Parte I	Ex 12.01
33) Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	N. 21, Tabella *A*, Parte II	12.02
34) Semi, spore e frutti da sementa	N. 23, Tabella *A*, Parte I	12.03
35) Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate	N. 24, Tabella *A*, Parte I	Ex 12.04
36) Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche, anche frantumate; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	N. 25-28, Tabella *A*, Parte I	Ex 12.08
37) Coni di luppolo	N. 26, Tabella *A*, Parte I	Ex 12.06
38) Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati	N. 27, Tabella *A*, Parte I	12.07
39) Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	N. 29, Tabella *A*, Parte I	12.09
40) Barbabietole da foraggio, navoni - rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	N. 30, Tabella *A*, Parte I	12.10
41) Succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna	N. 22, Tabella *A*, Parte II	Ex 13.03
42) Vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia	N. 31, Tabella *A*, Parte I	Ex 14.01 - ex 14.03
43) Alghe	N. 32, Tabella *A*, Parte I	Ex 14.05
44) Grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso	N. 23, Tabella *A*, Parte II	Ex 15.01
45) Sevi (della specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo », destinati all'alimentazione umana od animale	N. 24, Tabella *A*, Parte II	Ex 15.02
46) Stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale	N. 25, Tabella *A*, Parte II	Ex 15.03
47) Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale	N. 26, Tabella *A*, Parte II	Ex 15.04
48) Altri grassi e oli animali destinati alla nutrizione degli animali	N. 27, Tabella *A*, Parte II	Ex 15.06
49) Oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale diversi da quelli soggetti all'aliquota del 2 per cento	N. 28, Tabella *A*, Parte II	Ex 15.07
50) Morchie e fecce d'olio di oliva	N. 33, Tabella *A*, Parte I	Ex 15.17
51) Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale	N. 29, Tabella *A*, Parte II	Ex 15.12
52) Imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	N. 30, Tabella *A*, Parte II	Ex 15.13
53) Cera di api greggia	N. 34, Tabella *A*, Parte I	Ex 15.15

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
54) Salsicce, salami e simili, di carni diverse da quelle suine, di frattaglie o di sangue	N. 31, Tabella *A*, Parte II	Ex 16.01
55) Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato d'oca o di anatra e di quelle di selvaggina	N. 32, Tabella *A*, Parte II	Ex 16.02
56) Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce	N. 33, Tabella *A*, Parte II	16.03
57) Preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati	N. 34, Tabella *A*, Parte II	Ex 16.04 - 16.05
58) Altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale	N. 36, Tabella *A*, Parte II	Ex 17.02
59) Melassi destinati all'alimentazione umana od animale	N. 37, Tabella *A*, Parte II	Ex 17.03
60) Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune	Art. 6, legge 22 dicembre 1980, n. 889	Ex 17.04
61) Cacao in polvere non zuccherato	Art. 6, legge 22 dicembre 1980, n. 889	18.05
62) Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune	Tabella *A*, Parte II, N. 40 e art. 6, legge 22 dicembre 1980, n. 889	Ex 18.06

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
63) Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento di peso	N. 41-42, Tabella *A*, Parte II	Ex 19.02
64) Tapioca, compresa quella di fecola di patate	N. 44, Tabella *A*, Parte II	19.04
65) Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corflakes » e simili	N. 45, Tabella *A*, Parte II	19.05
66) Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	N. 47. Tabella *A*, Parte II	19.08
67) Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	N. 48, Tabella *A*, Parte II	20.01
68) Ortaggi (esclusi i pomodori e le conserve di pomodori) e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico	N. 49, Tabella *A*, Parte II	Ex 20.02
69) Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	N. 50, Tabella *A*, Parte II	20.03
70) Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	N. 51, Tabella *A*, Parte II	20.04
71) Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	N. 52, Tabella *A*, Parte II	20.05
72) Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri	N. 53, Tabella *A*, Parte II	Ex 20.06

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
73) **Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti; estratti o essenze di caffé, di tè, di mate e di camomilla, preparazioni a base di questi estratti o essenze**	N. 55-56, Tabella *A*, Parte II	21.02 - ex 30.03
74) **Farina di senapa e senapa preparata**	N. 57, Tabella *A*, Parte II	21.03
75) **Salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate**	N. 58, Tabella *A*, Parte II	21.04 - 21.05
76) Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati	N. 59, Tabella *A*, Parte II	21.06
77) Preparazioni alimentari varie	N. 60, Tabella *A*, Parte II	21.07
78) Acqua, acque minerali	N. 61, Tabella *A*, Parte II	Ex 22.01
79) Birra	N. 63, Tabella *A*, Parte II	22.03
80) Mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole	N. 35, Tabella *A*, Parte I	Ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05
81) Vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche e aromatizzate con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 21 % in volume di alcole	N. 36, Tabella *A*, Parte I N. 64, Tabella *A*, Parte II	Ex 22.05 Ex 22.06
82) Sidro, sidro di pere e idromele	N. 37, Tabella *A*, Parte I	Ex 22.07
83) Aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei	N. 38, Tabella *A*, Parte I N. 65, Tabella *A*, Parte II	22.10
84) Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale	N. 66, Tabella *A*, Parte II	Ex 23.01
85) Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali e dei legumi	N. 67, Tabella *A*, Parte II	23.02
86) Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	N. 68, Tabella *A*, Parte II	23.03
87) Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi	N. 39, Tabella *A*, Parte I N. 69, Tabella *A*, Parte II	23.04
88) Fecce di vino, tartaro greggio	N. 40, Tabella *A*, Parte I	23.05
89) Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove	N. 41, Tabella *A*, Parte I	23.06
90) Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	N. 70, Tabella *A*, Parte II	23.07
91) Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	N. 42, Tabella *A*, Parte I	24.01
92) Lecitine destinate all'alimentazione umana od animale	N. 72, Tabella *A*, Parte II	Ex 29.24

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
93) Polveri per acque da tavola	N. 73, Tabella *A*, Parte II	Ex 30.03
94) Pelli gregge, ancorché salate, degli animali della specie bovina, ovina, suina ed equina	N. 74, Tabella *A*, Parte II	Ex 41.01
95) Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura	N. 43, Tabella *A*, Parte I	44.01
96) Legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato	N. 44, Tabella *A*, Parte I	44.03
97) Legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale	N. 45, Tabella *A*, Parte I	Ex 44.04
98) Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	N. 46, Tabella *A*, Parte I	45.01
99) Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	N. 47, Tabella *A*, Parte I	50.01
100) Lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli	N. 48, Tabella *A*, Parte I	Ex 53.01 - ex 53.03
101) Peli fini o grossolani, in massa, greggi	N. 49, Tabella *A*, Parte I	Ex 53.02
102) Lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino	N. 50, Tabella *A*, Parte I	Ex 54.01
102) Ramié greggio	N. 51, Tabella *A*, Parte I	Ex 54.02
103) Cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati	N. 52, Tabella *A*, Parte I	55.01 - 55.03
104) Canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa	N. 53, Tabella *A*, Parte I	Ex 57.01
105) Abaca greggia; stoppa e cascami di abaca	N. 54, Tabella *A*, Parte I	Ex 57.02
106) Sisal greggia	N. 55, Tabella *A*, Parte I	Ex 57.04
107) Olio essenziale non deterpenato di mentha piperita	Art. 6, legge 22 dicembre 1980, n. 889	Ex 33.01
108) Saponi comuni	N. 75, Tabella *A*, Parte II	

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
109) Gas ed energia elettrica per uso domestico	N. 76, Tabella *A*, Parte II	
110) Prodotti farmaceutici per la medicina umana o veterinaria, inclusi i vaccini, nonché prodotti la cui vendita deve essere obbligatoriamente effettuata dalle farmacie	N. 78, Tabella *A*, Parte II	
111) Libri di antiquariato; materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico	Legge 22 dicembre '80, n. 889 e Tabella *A*, Parte II, N. 79	
112) Materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione	N. 80, Tabella *A*, Parte II	
113) Apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche	N. 81, Tabella *A*, Parte II	
114) Prodotti fitosanitari	N. 82, Tabella *A*, Parte II	
115) Seme per la fecondazione artificiale del bestiame	N. 83, Tabella *A*, Parte II	
116) Princìpi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi	N. 84, Tabella *A*, Parte II	
117) Prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi, per la nutrizione degli animali	N. 85, Tabella *A*, Parte II	
118) Beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni	Art. 6 legge 22 dicembre 1980, n. 889	
119) Materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, leganti e loro composti, laterizi, ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, latero-cemento, ferro-cemento, fibrocemento,	Art. 8, D.L. 693 convertito in legge n. 891	

PRODOTTI	DISPOSIZIONI DI LEGGE	VOCE DOGANALE
eventualmente anche con altri composti; materiali per pavimentazione, interna o esterna e per rivestimenti; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bituminosi e bituminati		
120) Spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante	N. 1, Tabella *A*, Parte III	
121) Noleggio di film nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 del legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni	D.L. n. 693, convertito in legge n. 891	
122) Contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali	Legge 22 dicembre '80, n. 889	
123) Servizi delle radiodiffusioni circolari	N. 2, Tabella *A*, Parte III	
124) Servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico	N. 3, Tabella *A*, Parte III	
125) Prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere, escluse quelle classificate di lusso, e nei parchi di campeggio	N. 4, Tabella *A*, Parte III	
126) Somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi	L. 23 dicembre 1972, n. 821	
127) Prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate	N. 5, Tabella *A*, Parte III	
128) Prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico	D.L. n. 693, convertito in legge n. 891	
129) Prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni compresi nel 3° comma dell'art. 78, del D.P.R. n. 633	Legge 22 dicembre 1980, n. 889	
130) Prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne	Legge 10 maggio 1976, n. 262	

ELENCO N. 5

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 18 %

1) Acqueviti diverse da quelle a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione (1).
2) Animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, di cui al n. 2 della tabella A, parte prima (2).
3) Carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (3).
4) Autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26 lettere *a*) e *c*) del D P R 15 giugno 1959, n. 393 con motore di cilindrata fino a 2000 cc., compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc. e quelli con motore diesel fino a 2500 cc. (4).
5) Unità da diporto di stazza lorda non superiore alle 12 tonnellate, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'art. 7 della legge 6 marzo 1976, n 51 (5).
6) Metalli e minerali, fossili, insetti, pesci, animali conservati o impagliati, scheletri, gusci e altre parti di animali destinati alle raccolte delle scuole di ogni ordine e grado, alle università ed agli istituti di ricerca e comunque impiegati a scopi di studio e pedagogici (6).
7) Apparecchi riceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suolo, per la radiodiffusione e per la televisione (v d. 85.15-A.III: b-1; b-2; b-4; c), parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione (v.d ex 85.15-C), nonché microfoni e relativi supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza e relative parti e pezzi staccati (v.d. 85.14) (7).
8) Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili con o senza lettore del suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d 92.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15-A. III: b-3); supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12) (8).

(1) D.L. 4 marzo 1977, n. 58, convertito nella legge 9 maggio 1977, n 183
(2) Legge 1° aprile 1975, n. 98.
(3) D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n 383.
(4) D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito nella legge 24 luglio 1978, n. 388
(5) Legge 6 marzo 1976, n. 51.
(6) Per tali prodotti l'aliquota del 18 %, stabilita dal n 6 dell'originaria Tabella *B*, allegata al D.P.R. n. 633, non ha subito modifiche per effetto dell'articolo unico della legge 17 agosto 1974, n. 383, che ha convertito il D.L 6 luglio 1974, n. 254.
(7) D.L. 1° ottobre 1979, n. 478, convertito nella legge 30 novembre 1979, n 599
(8) **D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891.**

9) Benzina, gas di petrolio liquefatto e metano, destinati all'autotrazione (1).
10) Quadri, pitture e disegni di autori non viventi eseguiti interamente a mano; incisioni, stampe e litografie originali, opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultorea di qualsiasi materia di autori non viventi; collezioni di monete e monete per collezioni non aventi corso legale; collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, palentologico, etnografico; oggetti di antichità aventi più di cento anni (2).
11) Arazzi tessuti a mano o fatti all'ago (2).
12) Apparecchi fotografici, apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi in fotografie (v.d. 90.07); apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono) (v.d. 90.08); apparecchi da proiezioni fisse, apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione (v d. 90.09) (2).
13) Tabacchi lavorati (3).

(1) D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n 891.
(2) Art. 9 della legge sull'accorpamento delle aliquote 22 dicembre 1980, n 889.
(3) La misura dell'imposta risulta dalle tabelle annesse alla legge 10 dicembre 1975, **n. 724.**

ELENCO N 6

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 35 %

1) Pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale e relativi lavori
2) Perle naturali e coltivate e relativi lavori
3) Lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo.
4) Oggetti di porcellana artistica dipinti intieramente a mano
5) Pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e le relative confezioni.
6) Carte da giuoco, nonché servizi, articoli ed accessori per il giuoco
7) Oggetti per giuochi di società compresi i giuochi meccanici anche a motore per pubblici esercizi, i biliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali da giuoco.
8) Pelli di coccodrillo, serpente, lucertola ed altri rettili e prodotti confezionati, in tutto o in parte prevalente, con tali pelli.
9) Filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati, in tutto o in parte prevalente, con tali filati o tessuti.
10) Tessuti e confezioni per l'arredamento detti kelim o kilim, schumacks o soumak, karamanie e simili.
11) Tappeti e guide fabbricati a mano originali dell'Oriente, Estremo Oriente e del Nord Africa
12) Profumi ed estratti, cosmetici, esclusi saponi, dentifrici, e tutti i prodotti per l'igiene e la pulizia del corpo e per i capelli
13) Aeromobili con potenza installata inferiore a 600 HP
14) *a*) Autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere *a*) e *c*) del D P R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 cc. diversi da quelli indicati nella successiva lett. *b*); motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc.;
b) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone o di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. o con motore diesel superiore a 2500 cc.
15) Caviale e succedanei del caviale; tartufi preparati o conservati, esclusi quelli allo stato fresco o essiccati mediante procedimenti naturali.
16) Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, in confezioni di pregio
17) Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in confezioni di pregio
18) Vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia
19) Gin; acqueviti a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione
20) Navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a dodici tonnellate (1).

---

(1) Legge 6 marzo 1976, n 51

(3101)

CIRCOLARE N. 8

Roma, 4 marzo 1981

OGGETTO **Imposta sul valore aggiunto - Segnalazioni per l'accertamento per l'anno 1981.**

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari

Agli uffici IVA

e, per conoscenza

Alla direzione generale delle imposte dirette

Alla direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari

Al comando generale della guardia di finanza

Alla società generale d'informatica

Il primo comma dell'art 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall'art. 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, stabilisce che « Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengono conto della capacità operativa degli uffici stessi ».

Il decreto ministeriale 5 dicembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 12 dicembre 1980, qui allegato in copia, ha dato pratica attuazione per l'anno 1981 alla citata disposizione di legge con la quale in sostanza sono state poste le basi per una programmazione degli accertamenti, programmazione che viene attuata per la prima volta e sarà quindi suscettibile di modifiche e perfezionamenti

In materia di imposta sul valore aggiunto l'art. 1, lettera *b*), definisce la capacità operativa degli uffici e l'art. 4 elenca le categorie di contribuenti che verranno segnalati dal C.I.T.

In proposito va precisato che l'attività dell'ufficio, rivolta al recupero di materia imponibile, si estrinseca fondamentalmente in accertamenti e controlli formali delle dichiarazioni.

Gli accertamenti, intendendosi per tali il complesso delle operazioni che si concludono con la notifica di un avviso di rettifica o accertamento induttivo per un'annualità d'imposta, come prescritto dal primo e secondo comma dell'art. 5 del decreto devono essere effettuati dando priorità a quelli:

1) previsti dall'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n 627 e dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (controlli globali);

2) per i quali l'ufficio è in possesso di verbali di accesso redatti dalla guardia di finanza o dall'ufficio stesso;

3) derivanti da segnalazioni del centro informativo

La capacità operativa dell'ufficio, in materia di accertamenti, deve essere utilizzata prevalentemente nelle aree sopraelencate, riservando la residua capacità alle posizioni, di maggiore rilevanza, per le quali l'ufficio dispone comunque di dati o di segnalazioni, tenendo peraltro conto che gli accertamenti conseguenti ai processi verbali, di cui sub 1, devono essere effettuati tutti.

Per quanto riguarda il controllo formale delle dichiarazioni, il terzo comma dell'art. 5 stabilisce che deve essere effettuato solo sulla base delle segnalazioni di irregolarità pervenute dal centro informativo che le limita agli anni d'imposta 1978 e 1979 e in numero pari a quello che ogni ufficio, in base alla propria capacità operativa, è in grado di espletare nel corso dell'anno 1981.

Ne consegue che le segnalazioni pervenute, e riguardanti i suddetti due anni, dovranno essere tutte definite nel corso dell'anno.

Per taluni uffici le segnalazioni dell'anno d'imposta 1978, già trasmesse, verranno riprodotte limitandole alla capacità operativa dell'ufficio e quelle relative all'anno 1979, in corso di spedizione, sono adeguate a tale capacità.

Nell'ambito dei due suddetti anni d'imposta, viene data priorità, nelle segnalazioni, a quelle dichiarazioni che non consentono l'identificazione del contribuente o che presentano irregolarità di maggiore entità

La capacità operativa come si evince dal citato art. 1 è stata stabilita tenendo conto del personale in servizio nei due specifici settori alla data del 31 ottobre 1980 e della produttività media per addetto determinata sulla base delle attività svolte in tutti gli uffici nell'anno 1979.

A conclusione della suddetta indagine e sentiti anche gli ispettori compartimentali si è potuto determinare che in media ogni addetto è in grado nell'anno:

a) di definire non meno di 1500 dichiarazioni risultate irregolari al controllo formale, tenuto conto che per circa tre mesi il personale del terzo reparto è occupato nell'attività di ricezione e protocollazione delle dichiarazioni;

b) di effettuare non meno di 130 accertamenti (intesi come annualità d'imposta) se derivanti da verbali pervenuti da organismi esterni, oppure almeno 35 se derivanti da indagini esplicate dall'ufficio all'interno o all'esterno. A questi indici di produttività si è pervenuti tenendo conto che, mediamente, non più del 50% del personale del secondo reparto è addetto a questo tipo di attività.

Il numero degli accertamenti che ciascun ufficio dovrà effettuare nel 1981, viene determinato sulla base del personale addetto al secondo reparto destinato a tale attività, che non deve essere inferiore al 50 per cento delle unità assegnate al reparto.

Il numero complessivo degli accertamenti da effettuare da ciascun ufficio e delle dichiarazioni irregolari da definire nell'anno 1981 viene comunicato a parte ad ogni ufficio tramite gli Ispettorati compartimentali, i quali dovranno seguire l'attività degli uffici per indirizzarne l'azione, laddove necessario, e verificare che il suddetto numero complessivo, peraltro da considerarsi quale obiettivo minimo e non massimo, venga raggiunto.

Per realizzare l'anzidetto programma si ritiene utile fornire talune indicazioni di massima circa l'organizzazione degli uffici, cui peraltro la maggior parte di essi già si attiene:

segreteria del direttore: un addetto, più una persona per ogni 30/40 dipendenti oltre al personale che svolge attività particolari (autisti, centralinisti, ecc.);

SAC: dotazione attuale;

primo reparto: oltre al responsabile, due addetti, per ogni terminale in dotazione, compresi i terminalisti;

terzo reparto oltre al responsabile, il personale necessario per il trattamento delle irregolarità, nella anzidetta misura di un addetto per ogni 1500 segnalazioni, nonché le unità necessarie per il trattamento dei rimborsi;

secondo reparto: oltre il responsabile, tutto il restante personale dell'ufficio da adibire, per almeno il 50 per cento alle attività di accertamento e, per il residuo a tutte le altre attività di competenza del reparto stesso, quali ricevute fiscali, bolle di accompagnamento, ecc

L'attività di accertamento alla quale, come si è detto, va applicato almeno il 50 per cento del personale del secondo reparto, deve essere distribuita in linea di massima come segue:

a) 50% per i sorteggi nonché per i processi verbali della guardia di finanza o comunque per i verbali di accesso;

b) 25% per le segnalazioni del centro informativo tasse;

c) 25% per iniziative dell'ufficio da attuarsi nei confronti dei soggetti relativamente ai quali l'ufficio stesso sia in possesso di dati e notizie, ivi compresi quelli provenienti dagli Ispettorati compartimentali, avendo riguardo anche a quei settori nei quali operano imprese societarie di breve durata nonché a quelle che hanno presentato dichiarazioni recanti richieste di rimborso di rilevante entità e per le quali sussiste sospetto di irregolarità

Questa ripartizione risponde al criterio di « prevalenza » accordata, dall'art. 5 del decreto ministeriale, agli accertamenti innescati da sorteggi, processi verbali e segnalazioni del C.I.T., e comunque, potrà essere modificata laddove particolari situazioni dell'ufficio IVA lo richiedano.

Di queste speciali condizioni, una delle più rilevanti è costituita dall'impegno richiesto dagli accertamenti relativi alle domande di rimborso

A questo proposito, non essendo possibile verificare tutti i richiedenti prima di disporre il rimborso in quanto ciò assorbirebbe, per la gran parte degli uffici, l'intera capacità operativa con grave pregiudizio per l'attività di ricerca di nuova materia imponibile, si è ritenuto di limitare questo tipo di verifiche e comprenderle in quella parte (25%) degli accertamenti lasciata alla iniziativa degli uffici, i quali sottoporranno a controllo le richieste di maggior importo o quelle che destano sospetto di irregolarità.

Resta tuttavia inteso che questo limite, stabilito in linea di massima, potrà essere superato quando il numero delle domande di rimborso di importo rilevante ovvero motivi di cautela lo consiglino, con l'avvertenza, però, di lasciare spazio, sia pure ridotto, agli accertamenti innescati da altre fonti.

In altri termini, la capacità operativa di ogni ufficio in materia di accertamenti, quantificata con i criteri sopra esposti (cfr pag 4), non dovrà essere utilizzata solo per i rimborsi.

Come già accennato, ogni addetto dovrebbe raggiungere nell'anno una produttività media di 130 accertamenti del tipo sub *a*) e di 35 di quelli sub *b*) e *c*), sempre riferiti ad annualità di imposta.

Per quanto riguarda i verbali provenienti da organismi esterni, appare opportuno che la guardia di finanza, nel programmare la propria attività, tenga conto della capacità operativa dei singoli uffici IVA.

A tal fine viene trasmesso al comando generale un prospetto indicante il numero degli accertamenti che per ogni ufficio, sulla base della capacità operativa sono stati programmati per l'anno 1981.

Va inoltre considerato che ogni verbale riguarda un periodo non inferiore al triennio e quindi dà luogo ad almeno tre accertamenti

Alla loro definizione deve essere dedicato personale sufficiente per non aumentare le giacenze esistenti al 31 dicembre 1980; verrà inoltre data precedenza ai verbali che consentono maggiori risultati in termini di entrata per l'erario tenendo anche conto, sempre nei limiti della capacità operativa dell'ufficio, *di quelli relativi ad annualità prossime alla decadenza.*

Come prescritto dagli articoli 2 e 4 del decreto, le segnalazioni del centro informativo tasse agli uffici IVA per l'anno 1981 traggono origine dai dati disponibili nell'anagrafe tributaria; sono formate privilegiando le posizioni di maggiore entità; vengono limitate, quanto a numero dei soggetti elencati, alla capacità operativa di ciascun ufficio e riguardano le seguenti sei categorie:

1) commercianti ed artigiani che, pur avendo nel 1976 versato contributi per la propria posizione assicurativa presso l'INPS, non risultano avere presentato la dichiarazione IVA per lo stesso anno o per i successivi;

2) titolari di redditi di impresa minore che per l'anno di imposta 1977 hanno dichiarato un volume d'affari IVA inferiore al reddito o al ricavo esposti nelle dichiarazioni dei redditi modello 740;

3) contribuenti che nella dichiarazione IVA per l'anno 1978 hanno operato detrazioni di imposta al 35% ritenute indebite;

4) contribuenti che nella dichiarazione IVA per l'anno 1978, hanno esposto detrazioni di imposta al 4% per la riconversione industriale pur appartenendo a categorie per le quali detta detrazione non risulta ammissibile;

5) soggetti ai quali sono stati notificati accertamenti da parte degli uffici delle *imposte dirette* e che, per la *natura dei redditi accertati* possono avere rilevanza per gli stessi anni, ai fini IVA;

6) contribuenti che, sulla base delle dichiarazioni IVA degli anni di imposta 1977 e 1978, appartengono a categorie che nel loro complesso hanno un indice di ricarico per il 1977 che maggiormente si discosta per difetto dal valore medio dello stesso indice calcolato per provincie aventi analoghi indici di consumo.

In ordine alle varie liste si precisa quanto segue

Lista n 1

La disponibilità, da parte dell'anagrafe tributaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni IVA relative agli anni dal 1976 al 1979, dei dati dello archivio anagrafico dei contribuenti e di quelli riguardanti le contribuzioni INPS di commercianti ed artigiani per il 1976, ha reso possibili procedure di incrocio per evidenziare quei soggetti che pur avendo versato i contributi INPS quali artigiani e commercianti non esistono negli archivi IVA. Si tratta dunque di probabili evasori totali.

Sono stati esclusi dalle elaborazioni: i soci delle società di fatto in quanto, mentre risultano iscritti all'INPS individualmente la dichiarazione IVA *viene presentata dalla società;* le donne e gli uomini in età pensionabile, in quanto potrebbero non svolgere piu alcuna attività e versare i contributi INPS solo ai fini pensionistici; i soggetti iscritti all'INPS e segnalabili agli uffici delle imposte dirette quali probabili evasori in quanto essi verranno in un secondo tempo segnalati agli uffici IVA a seguito dell'accertamento per i tributi diretti

Considerato che trattasi di elenchi piuttosto numerosi i quali, quindi, non potranno, in linea di massima, essere totalmente esauriti, ciascun ufficio sceglierà i soggetti da accertare secondo la presunta maggiore importanza dell'attività dichiarata dall'INPS o in base ad altri elementi di propria conoscenza.

A meno di ulteriori indizi che giustifichino l'istruzione di una verifica esterna, l'ufficio di norma convocherà il contribuente utilizzando lo stampato predisposto automaticamente (mod IVA 75) per tutti i soggetti elencati, con il quale gli si richiede di comunicare il proprio numero di partita IVA e di far pervenire copia delle ultime dichiarazioni dei redditi presentate

Nel caso il contribuente fornisca il proprio numero di partita IVA e abbia regolarmente presentato le dichiarazioni IVA, trattasi di segnalazione derivata da una non corretta situazione dell'archivio anagrafico; pertanto l'ufficio effettuerà un inizio di attività affinché venga collegata al codice fiscale del contribuente la partita IVA.

Nel caso si tratti di un evasore totale IVA, l'ufficio compilerà un processo verbale utilizzando la parte sinistra del mod. IVA 75 procedendo, sulla base degli elementi a sua disposizione, alla definizione in modo induttivo degli imponibili e farà presentare al contribuente anche la dichiarazione di inizio attività

All'atto della redazione del verbale l'ufficio compilerà, per la comunicazione al C I.T il mod. IVA 59 (in corso di emissione insieme con le relative istruzioni) selezionandovi il campo « Segnalazione anagrafe tributaria » e indicando il valore « 01 » quale codice relativo al tipo di segnalazione

Lista n 2

Il confronto tra i dati rilevati dalle dichiarazioni dei redditi mod. 740, e dalle dichiarazioni IVA, presentate per l'anno d'imposta 1977, dallo stesso soggetto titolare di redditi di impresa minore (procedura di incrocio IVA-IRPEF) ha evidenziato i casi in cui il volume d'affari IVA esposto è inferiore ai ricavi o al reddito IRPEF.

Sono state tenute fuori dagli incroci quelle attività i cui ricavi IRPEF possono risultare maggiori del volume d'affari IVA per effetto di consistenti operazioni fuori campo di applicazione dell'IVA stessa.

L'ufficio inizierà ad esaminare le posizioni di quei soggetti per i quali emergono le maggiori differenze fra il dichiarato IRPEF ed IVA

A meno di ulteriori indizi che giustifichino l'istruzione di una verifica esterna, di norma l'ufficio convocherà il contribuente, utilizzando lo stampato già predisposto automaticamente (mod. IVA 75) per tutti i

contribuenti elencati col quale si richiede copia della dichiarazione dei redditi relativa al 1977, affinché possano esserne vagliate le differenze rispetto alla dichiarazione IVA Quando il contribuente si presenterà in ufficio verranno verbalizzati i risultati del confronto, utilizzando la parte sinistra del detto mod IVA 75.

Qualora emergano elementi per l'accertamento, l'ufficio compilerà anche il modello IVA 59 da trasmettere tramite terminale al C.I.T. indicando come codice tipo segnalazione il valore « 02 »

Lista n. 3

Nella lista sono elencati i contribuenti che nella dichiarazione IVA per l'anno 1978 hanno esposto detrazioni disposta al 35 % per un ammontare di non trascurabile entita, che appare incompatibile con il tipo di attività dichiarata.

Per contenere il numero delle segnalazioni, sono state escluse le dichiarazioni che presentano anche vendite al 35 %, in quanto potrebbe trattarsi di un codice di attività errato o riferito ad altra attività, prevalente per il dichiarante.

Salvo ulteriori indizi che giustifichino l'istruzione di una verifica esterna, l'ufficio di norma convocherà il contribuente utilizzando lo stampato predisposto automaticamente (mod. IVA 75) affinché esibisca le fatture in acquisto del 35 % per il 1978 e verbalizzerà le eventuali indebite detrazioni di imposta.

All'atto della redazione del verbale l'ufficio, compilerà anche il modello IVA 59 da trasmettere via terminale al C I T. usando come codice tipo segnalazione il valore « 03 ».

Lista n 4

Un limitato numero di contribuenti, pur esercitando attività (commercio, servizi, attività professionali, ecc.) aventi codice superiore a 3700, espone, nella dichiarazione IVA 1978 la detrazione del 4 % prevista dallo art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per la riconversione industriale.

Tutti i soggetti che hanno esposto la suddetta situazione vengono segnalati, purché si tratti di importi non trascurabili e la relativa dichiarazione sia regolare contabilmente.

L'ufficio, accertato che la segnalazione non derivi da errata indicazione del codice attività, sempreché ulteriori indizi non inducano ad una verifica esterna, convocherà il contribuente utilizzando il mod. IVA 75, affinché esibisca le fatture in acquisto a giustificazione della detrazione del 4 % e verbalizzerà le eventuali indebite detrazioni.

All'atto della redazione del verbale, l'ufficio compilerà anche il modello IVA 59 da trasmettere via terminale al C.I T utilizzando come codice tipo segnalazione il valore « 04 »

Lista n 5

La presenza negli archivi dell'anagrafe tributaria dei dati relativi agli accertamenti notificati dagli uffici delle imposte dirette permette di segnalare i soggetti che hanno subito accertamenti ai fini dell'imposizione diretta, per gli anni d'imposta 1977 e successivi e che, avendo presentato dichiarazioni dei redditi su modello 740, 750, 760/A e 760/B hanno rilevanza anche ai fini IVA.

Da ciò consegue che a partire dal corrente anno devono considerarsi revocate tutte le disposizioni in merito allo scambio di informazioni con gli uffici delle imposte dirette, concernenti i contribuenti sottoposti ad accertamento, in quanto le segnalazioni vengono effettuate periodicamente attraverso liste dell'anagrafe tributaria.

Non sono segnalati i dati derivanti da accertamenti conseguenti a verbali della guardia di finanza, nella considerazione che detti verbali vengono trasmessi dai comandi operativi anche agli uffici IVA competenti.

Tra i contribuenti che hanno presentato dichiarazione su modello 740, vengono segnalati solo quelli per i quali risultano accertamenti per redditi di impresa, impresa minore, di lavoro autonomo o accertamenti sintetici.

Dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione su modello 760/B vengono segnalati solo quelli nei cui confronti risultano accertamenti per redditi di impresa o di arti e professioni

I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni su modello 750 e 760/A vengono tutti segnalati.

Le segnalazioni comprendono tutti i soggetti sopra indicati in possesso o meno di partita IVA, e per ognuno vengono date informazioni relativamente a tutti gli anni di imposta accertati.

Le liste verranno integrate ogni sei mesi con i nuovi accertamenti che gli uffici delle imposte dirette avranno trasmesso nel frattempo

Nel caso che per un contribuente già segnalato pervenga un nuovo accertamento, la successiva segnalazione riporterà integralmente anche quella precedente evidenziando con un asterisco i dati già segnalati

Qualora un contribuente non risulti in possesso di partita IVA viene indicato « SCONOSCIUTO » in luogo del numero di partita IVA.

Per i soggetti in possesso di diverse partite IVA viene riportata una lettera "M" dopo il primo numero di partita noto al sistema centrale.

In questi casi l'ufficio dovrà tenere presente che il contribuente ha presentato diverse dichiarazioni IVA (una per ogni attività) e pertanto il reddito accertato ai fini delle imposte dirette va confrontato con i dati esposti nelle diverse dichiarazioni IVA degli anni corrispondenti.

Tra i nominativi da accertare, gli uffici daranno priorità a coloro che non sono in possesso di partita IVA e a quelli per i quali gli uffici delle imposte dirette hanno maggiormente aumentato gli imponibili.

Tranne che ulteriori motivi consiglino una verifica esterna, di norma gli uffici dopo aver richiesto al contribuente, utilizzando lo stampato IVA 75 predisposto automaticamente, chiarimenti in merito agli accerta-

menti segnalati ed alle corrispondenti dichiarazioni dei redditi, adegueranno l'accertamento IVA, per gli stessi periodi di imposta, a quello delle imposte dirette.

Il modello IVA 59, da compilarsi insieme con il verbale sarà trasmesso via terminale al C.I.T. utilizzando come codice tipo segnalazione il valore « 05 ».

Per i contribuenti indicati nelle liste integrative non viene predisposto automaticamente il mod. IVA 75, perché superfluo considerato anche il limitato numero.

Gli uffici potranno utilizzare quelli in bianco, di cui ne verrà inviato un congruo numero, anche per eventuali rinnovi di inviti o altre necessità degli uffici stessi.

Lista n 6

La presenza negli archivi dell'anagrafe tributaria di serie storiche di dichiarazioni IVA ha permesso di allestire un primo elenco di categorie di contribuenti a regime normale fiscalmente pericolose sulla base dei coefficienti di ricarico ricavati dai dati della dichiarazione 1977 integrati con il valore delle rimanenze al 31 dicembre dello stesso anno rilevato dalla dichiarazione del 1978.

Per coefficiente di ricarico di un contribuente si intende il rapporto tra il volume d'affari, aumentato delle rimanenze finali e il totale acquisti di beni destinati alla rivendita aumentato delle rimanenze iniziali

Il valore mediano dei coefficienti di ricarico risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti appartenenti ad una stessa attività suddivise secondo tre fasce di volume d'affari (fino a 12 milioni; da 12 a 120; oltre 120 milioni) fornisce la misura del ricarico standard della categoria.

Il confronto tra i coefficienti mediani di ricarico di una specifica attività riscontrati in provincie con caratteristiche socio-economiche simili, permette di individuare le provincie nelle quali quella attività si discosta maggiormente dal comportamento medio.

Le provincie con caratteristiche socio-economiche simili sono state individuate sulla base degli indici di consumo pervenendo a raggrupparle in 3 aree omogenee.

Va osservato che questo metodo, di individuazione della « pericolosità fiscale » di una categoria in una certa provincia è significativo per le attività di produzione o commerciali, mentre appare meno puntuale per quelle professionali, pur conservando una sua validità in quanto confronta il comportamento dei contribuenti di una provincia con quelli di provincie economicamente analoghe.

Per questo motivo per ogni ufficio vengono predisposte due graduatorie separate, la prima riguardante le attività professionali e la seconda tutte le altre attività. Ciascuna graduatoria comprende, nell'ambito della provincia, tutte le attività suddivise nelle anzidette tre fasce di volume d'affari.

Per la formazione delle graduatorie di pericolosità e dei relativi elenchi di contribuenti, dai quali trarre quelli da sottoporre ad accertamento, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni 1977 e 1978 risultate regolari nei valori interessati al confronto.

Ad ogni ufficio vengono inviati i due elenchi delle attività nonché due liste nominative di contribuenti, in ordine decrescente di pericolosità fiscale.

Le liste elencano in ordine di « pericolosità » decrescente i contribuenti che hanno un coefficiente di ricarico inferiore al valore mediano riscontrato nell'attività, nella fascia di volume d'affari e nella provincia di appartenenza e comprendono i contribuenti delle prime 10 attività di ognuna delle due graduatorie. Qualora le liste così formate non raggiungano i 200 nominativi vengono inseriti i contribuenti delle attività successive fino a quella che consente di raggiungere tale limite.

Per individuare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, nei limiti della propria capacità operativa, l'ufficio esaminerà « la situazione del contribuente », avvalendosi anche delle procedure automatizzate di informazione, e darà priorità ai nominativi che risultano sistematicamente a credito pur esercitando attività per le quali tale situazione non appare giustificabile

Salvo casi particolari nei quali gli uffici ritengono sufficiente convocare il contribuente, dovrà istituirsi una verifica esterna.

All'atto della redazione del verbale di constatazione gli uffici compileranno anche il modello IVA 59 da trasmettere al C.I.T. via terminale utilizzando come codice tipo segnalazione il valore « 06 ».

I tabulati in questione contengono le informazioni di seguito descritte

a) quello concernente le « attività »

un numero d'ordine;

il codice attività;

la fascia di volume d'affari;

la descrizione dell'attività;

il numero di dichiarazioni dell'ufficio prese in considerazione;

il numero di dichiarazioni dell'area economica cui appartiene l'ufficio;

il coefficiente di ricarico mediano della provincia;

il coefficiente di ricarico medio dell'area;

l'indice decrescente di pericolosità;

b) quello concernente i « contribuenti »

un numero d'ordine, secondo il valore decrescente della pericolosità;

il codice dell'attività del contribuente;

la partita IVA del contribuente;

il pacco e progressivo della dichiarazione 1977;

il volume d'affari aumentato delle rimanenze finali;

il totale acquisti aumentato delle rimanenze iniziali;

il ricarico del contribuente;

il ricarico mediano per l'attività e per la fascia di volume di affari di tutti i contribuenti della provincia

*
* *

Appare opportuno richiamare l'attenzione dei direttori degli uffici sulla necessità che venga mantenuta la dovuta riservatezza sulle liste sopra descritte

*
* *

Gli ispettorati compartimentali vorranno seguire l'attuazione del programma di accertamento segnalando quelle situazioni particolari degli uffici, derivanti eventualmente anche dall'ubicazione geografica degli stessi, delle quali va tenuto conto, come previsto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 5 dicembre 1980, ai fini di eventuali modifiche del programma ovvero per motivare risultati inferiori a quelli programmati

Il Ministro REVIGLIO

ALLEGATO

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1980

PROGRAMMI E CRITERI SELETTIVI PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO NEL 1981

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n* 340 *del* 12 *dicembre* 1980)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Considerata l'esigenza di stabilire, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette e per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo anche conto della loro capacità operativa, i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nell'anno 1981, per il controllo delle dichiarazioni di imposta e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle finanze espresso nella seduta del 24 aprile 1980;

Sentito il parere del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria espresso nella seduta del 1° dicembre 1980;

Decreta

Art 1

Ai fini dei programmi di accertamento per l'anno 1981, concernenti il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, la capacità operativa degli uffici è valutata:

a) per gli uffici distrettuali delle imposte dirette tenendo conto del personale in servizio alla data del 31 ottobre 1980, del numero delle dichiarazioni presentate e di quelle liquidate nell'anno 1979, del numero e della redditività degli accertamenti comunicati al centro informativo delle imposte dirette;

b) per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto tenendo conto del personale addetto agli accertamenti e di quello addetto al controllo formale delle dichiarazioni alla data del 31 ottobre 1980 e della produttività media per addetto nell'anno 1979.

Sarà inoltre tenuto conto dell'ubicazione geografica e delle situazioni particolari dei singoli uffici

Art 2

Ai fini della realizzazione dei programmi di accertamento per l'anno 1981 i centri informativi delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria, segnaleranno agli uffici, tenendo conto della loro capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo criteri tendenti ad ampliare l'area impositiva e ad accrescere la produttività dell'accertamento.

Art 3

Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette le segnalazioni di cui al precedente articolo riguarderanno:

a) soggetti le cui dichiarazioni, per i redditi di lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione, hanno evidenziato importi sempre decrescenti nel corso di tre periodi d'imposta consecutivi;

b) soggetti le cui dichiarazioni, per i redditi di lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione, nel corso di tre periodi d'imposta consecutivi hanno evidenziato variazioni di reddito anomale;

c) soggetti le cui dichiarazioni, per i redditi di impresa e di lavoro autonomo, hanno evidenziato nel corso di tre periodi di imposta consecutivi un rapporto, tra redditi e ricavi o compensi, inferiore alla media della propria categoria di appartenenza;

d) soggetti le cui dichiarazioni, per il periodo d'imposta 1976, hanno evidenziato redditi di lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione di ammontare sensibilmente inferiore alla media dei redditi dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza individuato con riferimento alla categoria di reddito prevalente, all'attività svolta, alla composizione del reddito complessivo dichiarato e alla classe di età nonché all'area geografica e alla densità della popolazione del comune di domicilio fiscale;

e) soggetti le cui dichiarazioni, per i redditi di lavoro autonomo, d'impresa e di partecipazione, hanno evidenziato perdite per tre periodi di imposta consecutivi;

f) soggetti ai quali, *per gli stessi periodi d'imposta, sono stati notificati* accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e non ai fini delle imposte sul reddito;

g) soggetti per *i quali, nel corso dell'anno 1978, sono stati registrati atti* rilevanti per valore imponibile o per tipo di negozio;

h) soggetti per i quali, nel corso dell'anno 1978, sono stati registrati atti di *vendita, donazione e successione* di beni immobili di valore rilevante, i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

i) soggetti per i quali, nel corso dell'anno 1978, sono stati immatricolati autoveicoli nuovi di fabbrica con potenza fiscale elevata;

l) soggetti che per l'anno 1977 hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e risultano aver percepito emolumenti da più datori di lavoro, ovvero, pur avendo presentato la dichiarazione, hanno omesso l'indicazione di redditi di lavoro dipendente;

m) soci di società e associazioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che per il periodo d'imposta 1977 non hanno dichiarato in tutto o in parte i redditi di partecipazione a loro imputati nella dichiarazione delle società o associazioni;

n) soggetti appartenenti a categorie economiche che presentano un maggior indice di *pericolosità fiscale, assumendo come misura* della propensione all'evasione la maggior imposta unitaria accertata nei confronti di una specifica categoria rapportata alla maggiore imposta unitaria accertata nei confronti della generalità dei soggetti sottoposti ad accertamento.

Art 4

Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno:

a) commercianti e artigiani che *nell'anno 1976 hanno versato contributi* per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e non risultano aver presentato la dichiarazione annuale per l'anno stesso o per i successivi;

b) *soggetti titolari* di redditi di impresa minore, che nella dichiarazione per l'anno 1977 hanno esposto un volume d'affari inferiore all'ammontare dei ricavi dichiarati per lo stesso periodo d'imposta, nella dichiarazione dei redditi;

c) soggetti che nella dichiarazione per l'anno 1978 hanno operato detrazioni ritenute indebite;

d) soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto ai quali, per gli stessi *periodi d'imposta sono stati notificati* accertamenti ai fini delle imposte sul reddito e non ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

e) soggetti appartenenti a categorie per le quali, in base alle dichiarazioni, risulta un rapporto tra volume d'affari e volume di acquisti che maggiormente si discosta, per difetto, dal valore medio dello stesso rapporto ricavato per province aventi analoghi indici di consumo.

Art 5

Nell'ambito dei programmi di accertamento per l'anno 1981 gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n 146, selezioneranno le posizioni da esaminare prevalentemente tra quelle cui si riferiscono le segnalazioni dei centri informativi o per le quali siano in possesso di verbali di accesso e per la residua capacità operativa dell'ufficio tra le posizioni degli altri soggetti relativamente ai quali dispongono di dati e notizie, con particolare riguardo a quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate dagli stessi o da altri e dalle segnalazioni fatte dai comuni ai sensi del terzo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nella selezione delle posizioni da esaminare gli uffici terranno conto della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie disponibili, dell'entità degli imponibili di cui sia prevedibile il recupero e dell'importanza locale del settore economico dando precedenza a quei settori nei quali operano imprese societarie di breve durata.

Il controllo formale delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto sarà effettuato sulla base delle segnalazioni di irregolarità pervenute dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dando la precedenza a quelle concernenti i periodi d'imposta 1978 e 1979 e, in particolare, a quelle che non consentono l'identificazione del contribuente o che presentano irregolarità di maggiore entità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1980

Il Ministro Reviglio

(3102)

CIRCOLARE N. 11

Roma, 9 maggio 1981

OGGETTO: **Imposta sul valore aggiunto - Legge 22 dicembre 1980, n. 882 - Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria.**

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Agli uffici imposta sul valore aggiunto

Agli uffici del registro

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

Al comando generale della guardia di finanza

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

All'Associazione fra le società per azioni - Assonime

All'Associazione bancaria italiana

All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici

All'Associazione nazionale comuni italiani

Alla Confederazione italiana piccola e media industria

Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana coltivatori

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti

Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali - C.I.S.P.E.L.

All'Associazione nazionale costruttori edili - A N C E

Alla Confederazione italiana armatori liberi

Alla Federazione nazionale spedizionieri doganali

Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1980 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 1980, n. 882, avente per oggetto la sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria

Allo scopo di assicurare una uniforme applicazione delle disposizioni che attengono alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, si forniscono le seguenti precisazioni.

Art 1

Limiti di applicabilità della sanatoria

A norma del primo comma la sanatoria si applica, in via generale, alle irregolarità formali ed alle minori infrazioni *commesse sino al* 31 *agosto* 1980.

Ai fini dell'individuazione del momento in cui devono ritenersi « commesse » le violazioni oggetto del provvedimento, occorre tener conto:

della scadenza prevista dalla normativa IVA per i singoli adempimenti ai quali sono tenuti i contribuenti, se l'irregolarità consiste in una omissione;

della data in cui è stato eseguito l'adempimento, se l'irregolarità consiste in una inesattezza o incompletezza;

della effettuazione delle operazioni secondo i criteri fissati dall'art 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se la irregolarità è relativa ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi.

La sanatoria concerne

a) le violazioni non accertate alla data di entrata in vigore della legge, e cioè al 28 dicembre 1980;

b) le violazioni in corso di accertamento alla stessa data in quanto è stato emesso processo verbale di constatazione ovvero è stato notificato avviso di irrogazione di sanzioni ma non sono ancora trascorsi i termini per proporre ricorso alle commissioni tributarie;

c) le violazioni in ordine alle quali risulta pendente, alla stessa data, giudizio innanzi agli organi del contenzioso tributario

La sanatoria non riguarda, invece, le violazioni definitivamente accertate alla stessa data per non avere il contribuente presentato ricorso o per essere intervenuta decisione o sentenza passata in giudicato.

In ogni caso si fa presente che, ai sensi del secondo comma dell'articolo, rimane precluso il rimborso di somme per imposte comunque pagate o ritenute, nonché per pene pecuniarie e soprattasse pagate prima della entrata in vigore della legge relativa alle infrazioni dichiarate non punibili dalla legge stessa.

Art 2

Individuazione delle violazioni formali

Le violazioni che beneficiano della sanatoria sono identificate attraverso un principio generale che si riferisce a infrazioni di carattere puramente formale, contenuto nel primo comma dell'articolo, nonché a infrazioni minori con riflessi di caratere sostanziale.

Per effetto del principio generale rientrano nel provvedimento — in virtù del richiamo all'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n 633 — tutte le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta ai sensi degli articoli 54 e 55 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n 633, quali ad esempio:

l'emissione di fatture con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione delle parti;

l'omessa presentazione, da parte del cessionario del bene ovvero del committente del servizio, del documento di cui all'art 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633;

le annotazioni nel registro degli acquisti con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'identificazione dei cedenti dei beni o dei prestatori dei servizi;

la presentazione della dichiarazione annuale o della dichiarazione di cessazione dell'attività con indicazioni inesatte che non riguardino l'ammontare dell'imposta o delle detrazioni;

l'omessa presentazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori ovvero la presentazione degli stessi con dati inesatti o incompleti;

l'esecuzione delle liquidazioni mensili o trimestrali senza l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti;

l'omessa o inesatta indicazione del numero di partita IVA nelle dichiarazioni annuali e nelle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività;

la mancata restituzione dei questionari inviati ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni ovvero la restituzione degli stessi con risposte incomplete o non veritiere;

l'inottemperanza all'invito di comparizione rivolto ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni;

l'inottemperanza alle richieste che gli uffici hanno il potere di rivolgere ai soggetti di imposta e ad altri soggetti a norma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Al riguardo occorre considerare che numerose infrazioni formali, per il fatto di essere state constatate unitamente ad altre infrazioni di carattere sostanziale comportanti evasione dell'IVA, vengono talvolta comprese negli avvisi di rettifica o di accertamento di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 anziché negli avvisi separati previsti dal citato art. 58, terzo comma, dello stesso decreto.

Per tali violazioni, sempreché formino oggetto di un rilievo autonomo, e quindi non abbiano concorso in alcun modo alla determinazione di un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero di una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, la sanatoria deve ritenersi applicabile.

Si fa però rilevare che l'abbandono delle pene pecuniarie rimane condizionato, nei casi in cui gli uffici competenti ne facciano esplicita richiesta — a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento — alla rimozione da parte del soggetto interessato delle irregolarità o delle omissioni ed all'integrazione delle incompletezze. I contribuenti, ovvero gli eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, devono provvedervi, a pena di decadenza dal beneficio fiscale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Gli uffici, nell'ambito della loro autonomia operativa, stabiliranno se e quali adempimenti richiedere ai contribuenti nelle singole fattispecie, avendo essenzialmente riguardo all'esigenza di reintegrare i mezzi e gli strumenti necessari alla corretta applicazione del tributo

In tale ottica può essere richiesta, ad esempio, la presentazione — non effettuata a suo tempo — degli elenchi dei clienti e dei fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e la restituzione dei questionari di cui all'art. 51, secondo comma, punto 3, dello stesso decreto.

La regolarizzazione sarà altresì richiesta nei confronti dei cessionari dei beni e dei committenti del servizio che, nell'ipotesi di cui all'art. 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 non abbiano provveduto ad emettere il documento sostitutivo della fattura omessa od irregolare od a versare contemporaneamente l'imposta in esso indicata.

Si fa rilevare che per talune violazioni non è necessario procedere a regolarizzazioni di sorta E' il caso, ad esempio, della registrazione di fatture oltre il termine di quindici giorni fissato dall'art 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, sempreché l'imposta sia stata versata nel relativo periodo.

In tale ipotesi, ed in tutti i casi in cui la regolarizzazione è possibile ma gli uffici non ritengano necessario promuoverla, la sanatoria si rende operante d'ufficio senza che i contribuenti debbano adottare alcuna iniziativa al riguardo.

Si richiama l'attenzione degli uffici sulla necessità che le richieste di regolarizzazione concernenti le violazioni per le quali è pendente il giudizio innanzi agli organi del contenzioso tributario siano inviate ai contribuenti con la dovuta urgenza tenuto conto della comunicazione che gli uffici stessi devono fare alle commissioni tributarie, come sarà chiarito in sede di commento dell'art. 11.

Art 5

Validità delle dichiarazioni tardive

Il primo comma dell'articolo considera valide le dichiarazioni prodotte con ritardo superiore a trenta giorni, a condizione che la presentazione sia avvenuta, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980.

La disposizione deve intendersi riferita alle dichiarazioni periodiche prescritte sino al 31 dicembre 1976, a quelle annuali, nonchè alle dichiarazioni previste dall'art 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 per i casi di inizio, variazione e cessazione di attività. L'osservanza della norma comporta, in sostanza, una riammissione nei termini, *a tutti gli effetti*, compresi, naturalmente, i rimborsi di eventuali eccedenze di imposta evidenziati nelle predette dichiarazioni e la inapplicabilità dell'art. 55, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, che consente agli uffici di procedere all'accertamento induttivo dell'imposta se i contribuenti non hanno presentato la dichiarazione annuale.

Di conseguenza, qualora non sussistano le ipotesi previste dal secondo comma del citato art. 55, che permetterebbero comunque di tener fermo l'accertamento induttivo, vanno abbandonati dagli uffici gli accertamenti induttivi, sempreché non siano divenuti definitivi.

I contribuenti che hanno adempiuto all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni entro il 31 agosto 1980 beneficiano anche dell'abbandono delle sanzioni indicate nel secondo comma dell'articolo in esame.

Si tratta delle pene pecuniarie previste dall'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 per la omissione della presentazione della dichiarazione annuale e della dichiarazione finale di cessazione dell'attività, nonchè delle pene pecuniarie di cui allo stesso articolo 43, quinto comma, per la omissione della presentazione ovvero la presentazione con indicazioni inesatte o incomplete delle dichiarazioni di inizio e di variazione dell'attività.

Il riferimento alle pene pecuniarie di cui all'art 43, primo comma, contenuto nella legge in esame, comporta altresì l'abbandono delle sanzioni a suo tempo previste per la omessa presentazione delle dichiarazioni periodiche.

E' inoltre disposto l'abbandono delle pene pecuniarie di cui all'art. 43, secondo comma, nei casi in cui, per mero errore di calcolo, sia stato effettuato un minor versamento di imposta per un importo non superiore a ventimila lire In tale evenienza gli uffici non devono nemmeno procedere al recupero del tributo

Con il terzo comma dell'articolo viene stabilito che la modifica apportata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, all'art. 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, opera anche per le infrazioni commesse prima del 1° aprile 1979

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto, la mancata osservanza del principio della competenza territoriale in materia di presentazione delle dichiarazioni e di versamento dell'imposta non comporta — contrariamente a quanto previsto nella originaria formulazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 — l'applicazione delle sazioni di cui agli articoli 43 e 44 dello stesso decreto.

Per effetto della disposizione recata dal quarto comma dell'articolo, le dichiarazioni riammesse nei termini di presentazione a norma del primo comma, che siano state presentate ad ufficio incompetente, devono essere da questi trasmesse, entro il 31 dicembre 1981, agli uffici che, ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, sono competenti a riceverle.

Di particolare rilievo sono le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo, stabilendo esse i termini che gli uffici IVA devono osservare per la notifica degli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni presentate con ritardo ma, comunque, entro il 31 agosto 1980.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la locuzione « avviso di accertamento » usata dal legislatore deve intendersi riferita tanto agli avvisi relativi alle rettifiche delle dichiarazioni quanto a quelli relativi agli accertamenti induttivi.

Infatti, posto che le dichiarazioni in argomento sono, come si è detto, riammesse nei termini di presentazione, viene a cadere la ipotesi prevista dall'art. 55, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 per operare l'accertamento induttivo. Di conseguenza gli uffici potranno procedere alla rettifica delle dichiarazioni a norma del precedente art. 54 e, soltanto nei casi in cui sussistano anche le ipotesi cui al secondo comma del citato art. 55, potranno tener fermi gli accertamenti induttivi eseguiti a suo tempo ovvero operarne di nuovi.

Gli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti devono essere notificati entro i termini indicati dall'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Tali termini decorrono:

a) dall'anno di presentazione della dichiarazione, se la stessa è stata effettuata all'ufficio competente;

b) dall'anno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente, se la stessa è stata presentata ad ufficio diverso.

Tuttavia, se entro il 28 dicembre 1980 le dichiarazioni non erano ancora pervenute all'ufficio competente, i termini decorrono:

c) dall'anno 1980, per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti negli anni 1979 e precedenti;

d) dall'anno 1981, per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti nel periodo 1° gennaio-31 agosto 1980

La legge, nel riammettere in termini le dichiarazioni tardive, non poteva ovviamente non riconoscere agli uffici la possibilità di espletare le funzioni di accertamento e di rettifica relativa alle dichiarazioni stesse.

Art 6.

Beni viaggianti - Violazioni comprese nella sanatoria

Le disposizioni contenute nell'articolo si riferiscono alla disciplina dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n 627 e prevedono che per le infrazioni commesse sino al 31 agosto 1980, non si applicano:

a) le pene pecuniarie previste dall'art 7, primo comma, del citato decreto, limitatamente all'ipotesi di mancata o inesatta compilazione della dichiarazione di esonero prevista dall'art 4, ultimo comma, del decreto

ed all'ipotesi di omissione del numero di codice fiscale del mittente nel documento di accompagnamento nel caso di beni viaggianti con vincolo doganale, prevista dallo stesso art. 4, primo comma, n 5;

b) le pene pecuniarie di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 7 per tutte le ipotesi di violazione ivi contemplate, commesse da mittenti, vettori, destinatari o conducenti

Non sono invece comprese nella sanatoria, oltre alle violazioni previste dall'art. 7, primo comma, diverse da quelle indicate al punto *a*), anche le violazioni di cui all'art 5, quarto comma, costituite dalla mancata osservanza, da parte di mittenti, vettori e destinatari, degli obblighi relativi alla conservazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

Si pone in evidenza che per le violazioni indicate ai punti *a*) e *b*) non opera il disposto di cui all'art 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627, con la conseguenza che nell'ipotesi di recidiva, le violazioni di cui trattasi devono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 8, primo comma (accertamenti IVA e controllo globale per tutti i tributi) e terzo comma (sospensione della patente di guida) ma non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria posta a carico del vettore (ritiro della carta di circolazione).

Di particolare rilievo è la modificazione introdotta con l'ultimo comma dell'articolo in esame, con il quale si dispone la soppressione dell'art. 7, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n 627, che precludeva la possibilità di applicare le attenuazioni di sanzioni contemplate dall'art. 8, secondo e terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella ipotesi di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione. La disposizione, che risponde a più precisi criteri di razionalità ed equità, torna applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 28 dicembre 1980, data di entrata in vigore della legge.

Al fine di assicurare anche per quanto concerne la disciplina relativa ai documenti di accompagnamento dei beni viaggianti l'adozione di criteri uniformi nella interpretazione ed applicazione dei principi contenuti nell'art. 8 della citata legge n. 4 del 1929, si richiamano le direttive impartite con la circolare n. 39 del 26 settembre 1980, riguardante l'applicazione delle attenuazioni di sanzioni ai trasgressori delle norme sulla ricevuta fiscale.

Art 9

Abbandono di soprattasse e pene pecuniarie

A norma del primo comma dell'articolo, la sanatoria si estende anche alle sanzioni amministrative previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e cioè alle soprattasse dovute per omesso o parziale versamento dell'imposta risultante dalle dichiarazioni periodiche ed annuali, ed alle pene pecuniarie dovute per omesso o parziale versamento dell'imposta risultante dalle liquidazioni mensili e trimestrali prescritte a far tempo dal 1° gennaio 1977.

L'abbandono delle sanzioni può avere luogo semprechè i contribuenti, entro il 31 agosto 1980, abbiano provveduto al pagamento del tributo dovuto

Il riferimento ai periodi d'imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 31 agosto 1980, contenuto nello stesso primo comma dell'articolo, esclude comunque che si possa operare l'abbandono delle pene pecuniarie dovute per omesso o parziale versamento dell'imposta risultante dalle liquidazioni mensili e trimestrali relative a periodi successivi al 31 dicembre 1979.

Quanto agli interessi per ritardato pagamento dell'imposta, in mancanza di contrarie previsioni legislative, devono ritenersi dovuti.

Art. 10

Enti pubblici territoriali

La sanatoria già concessa agli enti ospedalieri con l'art 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, viene estesa, con l'art. 10 della legge in esame, alle regioni, province, comuni e loro consorzi nonchè ai consorzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e cioè ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale esistenti nei territori in cui si rendono applicabili gli interventi previsti dalle leggi in favore del Mezzogiorno

Vengono quindi sanate nei confronti dei predetti enti, la cui soggettività passiva agli effetti dell'IVA risulta implicitamente confermata, le violazioni attinenti agli obblighi di fatturazione, dichiarazione, versamento e contabilità commesse sino al 31 agosto 1980.

Pertanto, in relazione a tali violazioni, non dovrà farsi luogo alla irrogazione delle sanzioni stabilite dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 e successive modificazioni, e dovranno altresì essere abbandonate le sanzioni già irrogate, salvo che non siano intervenute decisioni di commissioni tributarie o sentenze divenute definitive o passate in giudicato entro il 28 dicembre 1980 (data di entrata in vigore della presente legge).

Ciò in quanto l'ultimo comma dell'art. 10 sopra richiamato prevede che restano in ogni caso impregiudicati gli effetti derivanti dai detti provvedimenti giurisdizionali.

Naturalmente, non potendosi ritenere la predetta disposizione di sanatoria di cui all'art. 10 derogatoria rispetto alle disposizioni di carattere generale previste nei rimanenti articoli della legge n. 882, queste ultime devono egualmente considerarsi applicabili nei confronti degli enti in discorso.

Art. 11.

Giudizi in corso

Il primo comma dell'articolo dispone la sospensione dei giudizi relativi alle violazioni rientranti nella previsione di sanatoria, in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Si chiarisce al riguardo che per giudizi « in corso » devono intendersi quei procedimenti pendenti dinanzi ai competenti organi del contenzioso tributario che alla data del 28 dicembre 1980 non sono divenuti definitivi per effetto di decisioni o sentenze passate in giudicato.

Gli uffici, al fine di consentire alle commissioni tributarie di dichiarare estinti i predetti giudizi, avranno cura di trasmettere alle stesse, entro il 30 giugno 1981, un elenco cumulativo delle controversie in corso alla data di entrata in vigore della legge, con indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie stesse quali risultano dalle copie dei ricorsi a suo tempo pervenuti dalle segreterie delle commissioni.

L'elenco dovrà altresì contenere l'attestazione che i contribuenti, o chi per loro, hanno provveduto a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge, ovvero che l'ufficio non ha ritenuto di dover formulare alcuna richiesta di regolarizzazione.

Qualora i contribuenti, benchè richiesti, non abbiano provveduto alla regolarizzazione, ne sarà fatta esplicita menzione nell'elenco stesso affinchè le commissioni, anzichè emettere pronuncia di estinzione dei giudizi, decidano nel merito delle controversie.

*
* *

Gli uffici in indirizzo e le associazioni di categoria interessate sono invitati a curare la più ampia diffusione del contenuto della presente circolare

Il Ministro Reviglio

(3103)

CIRCOLARE N. 12

Div. XIV
Prot n. 370205/81

Roma, 9 aprile 1981

Oggetto: **I.V.A. - Rapporti di scambio con l'estero ed operazioni assimilate - Modifiche apportate alla normativa del tributo dal D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 889.**

— *Alle intendenze di finanza*

— *Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari*

— *Agli uffici I V.A*

— *Agli uffici del registro*

Con il Decreto Presidenziale 30 dicembre 1980, n 897, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa dell'I.V A , sono state apportate modifiche anche alla disciplina dell'imposta regolante i rapporti di scambio con l'estero.

Allo scopo di realizzare anche nel predetto settore la necessaria uniformità di indirizzo ai criteri dettati dalla nuova normativa, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti applicativi.

Territorialità

L'articolo 1 del D P R 30 dicembre 1980, n 897 ha modificato la lettera *g*) dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, enucleando dal contesto della lettera *g*) medesima le prestazioni di consulenza tecnica e legale, di elaborazioni e fornitura di dati e simili, indicate nella precedente lettera *e*), al fine di eliminare, uniformando la nostra legislazione a quella di altri Paesi comunitari, l'inconveniente costituito dall'obiettiva difficoltà di accertamento del luogo di utilizzazione di tali particolari prestazioni.

Per effetto di tale modifica le prestazioni di cui trattasi sono escluse dal campo di applicazione dell'I.V A allorquando sono rese da operatori nazionali nei confronti di soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea.

Tale esclusione, ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del cennato D P R n. 897 ha effetto retroattivo con decorrenza dal 1° aprile 1979.

Per quanto concerne in particolare le prestazioni di « consulenza tecnica e legale » si ritiene necessario precisare, a modifica del criterio enunciato nella risoluzione ministeriale n. 422280 del 14 gennaio 1981, che in detta accezione debba intendersi compresa non solo l'attività professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio.

Conforta tale assunto la considerazione che un diverso criterio di ermeneutica, avente per scopo di limitare la non imponibilità alle consulenze legali intendendosi per tali le mere pronunce di pareri, sarebbe in contrasto con il criterio di massima enunciato nella VI Direttiva Comunitaria, la quale, all'art. 9, n. 2, lettera *e*), riferendosi genericamente alle « prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili » non può non comprendere fra le dette prestazioni anche l'attività tipica legale di assistenza e rappresentanza in giudizio.

Esportazioni

La nuova formulazione dell'art. 8 del D.P R. n 633/72, in base alla modifica apportata dall'art. 2 del D P.R. n. 897, prevede che costituiscono « cessioni all'esportazione » e, pertanto, non imponibili all'I V.A :

A) 1. – le cessioni che hanno per oggetto beni inviati all'estero o comunque fuori del territorio doganale *a cura o a nome del cedente;*

2. – *a*) le cessioni effettuate tra due soggetti residenti a condizione che i beni vengano, su incarico del cessionario, inviati all'estero o fuori del territorio doganale *direttamente dal cedente.* Si ritiene di dover al riguardo precisare che la non imponibilità dell'operazione posta in essere tra i due soggetti residenti si rende applicabile anche se l'invio all'estero dei beni avviene con le procedure del cosiddetto « franco valuta »;

b) le cessioni dei beni medesimi effettuate dal predetto cessionario residente nei confronti del terzo non residente con l'osservanza, beninteso, delle condizioni di inoltro all'estero suindicate.

L'innovazione apportata alla precedente normativa consiste, in sostanza, nell'aver incluso tra le « esportazioni dirette » del tipo cioè di quelle indicate al punto sub 1), talune operazioni prima rientranti tra le « indirette ».

Si tratta, esemplificando, dell'ipotesi di operazioni commerciali cosiddette « a triangolo », nelle quali intervengono, oltre al terzo non residente, ultimo acquirente, due operatori nazionali rispettivamente cedente e cessionario di beni da esportare. La condizione posta dalla legge, agli anzidetti fini, è che il trasporto o la spedizioni dei beni avvengano *su incarico del cessionario residente, a cura o a nome del cedente.* In tale situazione il rapporto di cessione tra i due soggetti residenti è oggettivamente non imponibile in quanto considerato dal legislatore « cessione all'esportazione ». Di conseguenza il cessionario residente può effettuare senza pagamento d'imposta tutti gli acquisti di beni da esportare, oggetto delle contrattazioni come sopra ipotizzate.

Naturalmente resta fermo il diritto, come meglio specificato in seguito, dell'operatore medesimo di fruire, per l'acquisto di altri beni o di servizi inerenti all'attività di esportazione, del « plafond » che si e costituito in conseguenza delle effettuate cessioni all'esportazione.

La non imponibilità delle predette cessioni non viene meno nel caso in cui intervengano nei rapporti presi in considerazione commissionari del cedente o del cessionario residenti, non imponibilità che, anzi, opera anche nei confronti dei commissionari medesimi.

I benefici derivanti dal miglioramento della norma di cui trattasi saranno avvertiti prevalentemente dagli operatori del commercio, la cui posizione viene ad essere equiparata a quella del settore della produzione.

I beni destinati all'esportazione possono essere sottoposti a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni da parte di terzi o ad opera del cedente stesso, per conto del cessionario che, in virtù delle modifiche apportate, può essere ora anche un operatore residente nello Stato. In tale ipotesi l'agevolazione non viene meno se l'esportazione è curata, ai sensi dell'art. 9, n. 9, dal trasformatore

L'esportazione deve risultare da documento doganale. Ove, peraltro, tale documento non sia in possesso del cessionario, in quanto allegato ad altra documentazione, la nuova normativa consente che l'avvenuta esportazione possa essere comprovata da un esemplare della fattura di vendita all'estero o della bolla di accompagnamento, con vidimazione dell'Ufficio doganale attestante l'esportazione.

Per quanto si riferisce alle cessioni effettuate nei confronti dell'operatore residente, nell'ipotesi della « triangolazione » di cui al punto sub 2. – *a*) che — come sopra detto, sono considerate anch'esse non imponibili — si precisa che il beneficio fiscale è comunque subordinato all'esportazione dei beni attestata dal competente Ufficio doganale mediante vidimazione apposta sull'esemplare della relativa fattura di vendita o della relativa bolletta di accompagnamento

B) Le cessioni di beni, il cui trasporto o spedizione all'estero o comunque fuori del territorio doganale viene effettuato, entro 90 giorni dalla consegna, dall'operatore economico non residente o per suo conto La prova dell'avvenuta esportazione deve risultare da vidimazione apposta dal competente ufficio doganale sull'esemplare della fattura di vendita.

Le modifiche che la nuova normativa ha apportato al trattamento di queste ultime operazioni sono di carattere puramente formale, prevedendo esse adempimenti già contenuti nell'art. 46, primo comma, che, in conseguenza, è stato anch'esso modificato.

C) Le cessioni di beni, fatte anche tramite commissionari, ad un soggetto che intende esportarli, anche mediante propri commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili.

Si tratta di ipotesi già disciplinate nella previgente normativa, per le quali si richiamano le *istruzioni impartite con la circolare n 26 del* 3 agosto 1979.

La previsione legislativa conferma, in sostanza, i benefici già riconosciuti agli operatori che, compiendo operazioni di esportazione, hanno diritto ad effettuare acquisti senza pagamento del tributo, entro i limiti

stabiliti dalla legge, di beni nonché dei servizi di trasformazione, lavorazione e montaggio dei beni stessi che l'operatore intende esportare. Inoltre estende i benefici stessi agli acquisti di servizi afferenti in genere l'attività di esportazione, resi al predetto operatore. L'agevolazione è estesa anche alle cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata agli accennati servizi.

In forza delle nuove disposizioni, recate dal D P R. n. 897/80, l'operatore economico nazionale che intende esportare beni ha, pertanto, la possibilità di acquistare senza pagamento dell'imposta, oltre ai servizi ed ai beni già ammessi dalla normativa previgente, anche i servizi che siano inerenti all'attività di esportazione da esso svolta.

Al riguardo si fa presente che, mentre l'inerenza è univoca qualora i servizi siano esclusivamente connessi all'attività di esportazione, per i servizi promiscui, attinenti cioè ad attività di esportazione e ad altre attività, la loro non imponibilità è consentita, invece, limitatamente ad un ammontare complessivo calcolato in base al rapporto tra i corrispettivi relativi all'esportazione e l'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Così, ad esempio, ove nel periodo di riferimento si è in presenza di un ammontare complessivo di operazioni per l'importo di L. 1 000.000.000 di cui 333.000.000 si riferiscono all'attività di esportazione, l'operatore economico potrà acquistare servizi di natura promiscua per un importo corrispondente a 1/3 del plafond di 333 milioni e cioè per L. 111 milioni.

È appena il caso di precisare che anche le prestazioni di trasporto occorrenti per l'invio all'estero dei beni non sono ugualmente imponibili al tributo ai sensi dell'art. 9, punto 2) del D.P.R. n. 633/72.

Quanto ai limiti entro cui vanno effettuati gli acquisti di beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi della lett. *c*) dell'art. 8, va precisato che essi sono sostanzialmente confermati nella nuova normativa, per cui il soggetto d'imposta che opera ai sensi della predetta lettera *c*) del D.P.R. n. 633 potrà fare acquisti senza I.V.A. nei limiti beninteso del plafond che si è costituito per avere effettuato cessioni all'esportazione ai sensi delle precedenti lettere sub *a*) e sub *b*).

Giova tuttavia porre in evidenza, come si è in precedenza accennato, che nel caso in cui il predetto soggetto d'imposta operi anche come cessionario nello Stato (ipotesi della triangolazione) gli acquisti relativi a tale attività sono obiettivamente non imponibili e pertanto non incidono sul plafond che l'operatore si è costituito come anzi detto.

Detto plafond, costituito dall'ammontare dei corrispettivi realizzati per cessioni all'esportazione nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti, è determinato:

1) dall'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni effettuate dall'esportatore nei confronti di un acquirente non residente;

2) dall'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni effettuate dal cedente nei confronti del cessionario residente, che ha dato incarico al cedente stesso del relativo invio all'estero (ipotesi di « triangolazione » di cui al punto sub 2. – *a*);

3) dall'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione conseguiti dal cessionario residente, a sua volta cedente nei confronti del terzo acquirente non residente, nella suddetta ipotesi di « triangolazione » di cui al punto sub 2 – *b*);

4) dall'ammontare dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni consegnati nello Stato ad un acquirente non residente, che ne cura successivamente l'esportazione.

Nei limiti dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui ai punti 1), 2) e 4) gli operatori interessati possono acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta fermo restando, però, l'esclusione dal beneficio per gli acquisti di beni destinati ad essere impiegati dai soggetti medesimi come ammortizzabili, *considerati tali ai sensi del diritto comune*, nonché per gli acquisti di servizi non inerenti all'attività di esportazione dell'impresa medesima.

Per quanto concerne il « plafond » di cui al punto sub 3), riguardante il cessionario residente, è da evidenziare che il predetto operatore ha diritto di utilizzarlo per l'acquisto di beni e servizi, senza alcun vincolo, nei limiti della differenza tra i corrispettivi relativi alle cessioni di beni esportati ed i prezzi di acquisto dei beni stessi, con facoltà di utilizzarlo per intero per l'acquisto di beni da inviare all'estero nello stato originario entro il termine di sei mesi dalla consegna.

Si forniscono i seguenti esempi:

1) *Esportatore diretto.* L'operatore ha effettuato nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti cessioni di beni all'estero per L 10.000.000 Può acquistare senza pagamento dell'I V A., nell'anno successivo, *per un uguale ammontare*, beni che intende esportare, senza alcun limite temporale, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, montaggio e simili, nonché servizi attinenti all'attività di esportazione.

2) *Esportatore diretto che, oltre a tale attività, cede ad operatore residente beni che esporta per incarico di quest'ultimo* (« *triangolazione* »). L'operatore ha conseguito nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti ricavi per esportazioni dirette per L. 10.000.000 e L. 5 000.000 per cessioni fatte nei confronti del cessionario residente.

L'operatore può fruire di un plafond di *L 15 milioni*, costituito dalla *somma dei ricavi* come sopra conseguiti, utilizzabile come nell'ipotesi di cui al punto 1) senza alcuna limitazione

3) *Esportatore che effettua esclusivamente cessioni di beni nei confronti di terzi non residenti, dando incarico al proprio cedente residente dell'inoltro all'estero dei beni* (*altro caso della « triangolazione »*). L'operatore ha realizzato nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti corrispettivi per complessive L. 10.000.000; il prezzo di acquisto di tali beni ammonta a L 6.000.000.

Il « plafond » di cui l'operatore può disporre, senza alcuna limitazione, è di L. 4.000 000, pari cioè alla differenza tra L. 10.000 000 e L. 6 milioni. Tuttavia l'utilizzazione del « plafond » può essere integrale (fino a L. 10.000.000), a condizione che la parte eccedente i 4 milioni di lire venga impiegata esclusivamente per l'acquisto di beni da esportare nello stato originario nel termine di sei mesi dalla consegna.

4) *Esportatore che effettua cessioni all'esportazione direttamente e mediante incarico al proprio cedente.* L'operatore nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti, ha realizzato corrispettivi all'esportazione per L. 20.000.000, di cui L. 12.000.000 per esportazioni dirette e L. 8.000 000 per esportazione di beni da lui acquistati nello Stato ed inoltrati all'estero, su suo incarico, dal cedente. Questi ultimi beni sono stati acquistati per la somma di L. 6.000.000. L'operatore può acquistare senza pagamento dell'imposta e senza alcuna limitazione per un importo di L. 14.000.000. Tale ammontare risulta costituito da L. 12.000.000 (esportazioni dirette) e L. 2.000.000 (differenza tra L. 8.000.000 relative ad esportazioni di beni effettuate su suo incarico dal cedente e L. 6.000.000 pari al prezzo di acquisto di detti beni). La parte eccedente i 14.000.000 e fino al limite massimo di L. 20.000.000 può ovviamente essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di beni da esportare nello Stato originario nel termine di sei mesi dalla consegna

È un altro caso di operazione mista, costituita per una parte da esportazioni dirette e per l'altra da operazioni rientranti nella « triangolazione ».

Può in ipotesi verificarsi che l'operatore economico svolga contemporaneamente tutte le attività considerate negli esempi che precedono. È evidente che in tal caso può avvalersi di un « plafond » che è costituito dalla somma dei singoli « plafonds » relativi a ciascuna attività e l'utilizzazione di esso deve avvenire secondo le modalità sopra illustrate

Calcolo del « plafond » in relazione alle esportazioni effettuate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti.

Il « plafond » di cui, ai sensi del secondo comma del nuovo testo dell'art. 8 possono avvalersi gli esportatori, va calcolato in relazione alle cessioni all'esportazione poste in essere nell'anno solare ovvero nei dodici mesi precedenti. Con riferimento a tale alternativa si chiarisce che il calcolo del « plafond » sulla base dei corrispettivi all'esportazione, realizzati nei dodici *mesi precedenti*, è ora consentito — oltre che agli operatori che non hanno conseguito nell'anno solare precedente corrispettivi all'esportazione per non aver iniziato la propria attività o per non aver effettuato esportazioni, come già stabilito nel previgente testo — *anche a tutti gli operatori che intendono optare per tale particolare procedura.*

Al riguardo si precisa che il « plafond » rapportato ai dodici mesi precedenti *va calcolato mensilmente* e a tal fine occorre tener conto delle cessioni all'esportazione fatte nei dodici mesi precedenti e degli acquisti di beni e servizi senza pagamento dell'imposta effettuati nello stesso periodo. La differenza tra i due ammontari costituisce il « plafond » di cui l'operatore può fruire nel mese cui il calcolo si riferisce.

Si ritiene opportuno chiarire che nel caso di inizio di attività o di inizio di operazioni all'esportazione il « plafond » può essere riferito al periodo inferiore ai dodici mesi, potendosi tenere conto anche dell'attività di esportazione posta in essere nel mese precedente.

Si fornisce al riguardo il seguente esempio per calcolare il « plafond » del mese di aprile 1981:

	1980									1981			Tot.
	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	Mar.	
Corrispettivi per esportazioni	15	30	5	22	9	25	30	18	30	8	16	6	214
Acquisti senza applicazione dell'IVA	10	25	10	18	6	30	10	16	3	10	9	2	149

Il « plafond » è dato dalla differenza tra il totale dei corrispettivi per esportazioni (214) ed il totale degli acquisti senza imposta (149), cioè 65.

Per il mese di maggio occorre ripetere i medesimi calcoli, eliminando, in pratica, le operazioni relative al mese di aprile 1980 (cioè 15 alla voce esportazioni e 10 a quella acquisti) ed aggiungendo gli importi relativi al mese di aprile 1981. Presumendo in 10 i corrispettivi per esportazioni di aprile 1981 ed in 20 gli acquisti, il « plafond » di maggio 1981 sarà uguale a 209 — 159, cioè 50, derivante da:

corrispettivi per esportazioni	214 — 15 + 10 = 209	= 50
acquisti senza pagamento dell'IVA	149 — 10 + 20 = 159	

Adempimenti.

Coloro che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, in base alle esportazioni fatte nel corso dell'anno solare precedente, hanno l'obbligo di darne comunicazione scritta al competente Ufficio I.V.A. entro il 31 gennaio, o anche dopo tale data sempreché detta comunicazione sia fatta anteriormente all'effettuazione del primo acquisto senza imposta e rechi l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente.

Gli operatori che intendono avvalersi, per il calcolo del « plafond », dei corrispettivi delle esportazioni effettuate nei dodici mesi precedenti devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio I.V.A. entro il 31 gennaio. Tale comunicazione vincola l'operatore per un triennio, trascorso il quale l'opzione rimane operante di triennio in triennio, salvo revoca da comunicarsi al competente Ufficio I.V.A. entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio.

Gli esportatori che acquistano beni e servizi, senza pagamento del tributo, in virtù delle suesposte norme agevolative, hanno l'obbligo di

annotare in ciascun mese, nei registri delle fatture di cui all'art. 23 o dei corrispettivi di cui all'art. 24 ovvero nello speciale registro previsto dall'art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 633, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni eseguite nel mese precedente, nonché quello degli acquisti agevolati fatti nello stesso periodo.

Inoltre, gli operatori che hanno optato per il sistema dei dodici mesi, per ogni semestre solare, sono obbligati a redigere un prospetto analitico delle suesposte annotazioni relative al semestre stesso. L'invio del prospetto al competente Ufficio I.V.A. deve essere effettuato entro il mese successivo a ciascun semestre solare cui il prospetto si riferisce (31 luglio, ovvero 31 gennaio di ciascun anno).

Operazioni assimilate all'esportazione.

La non imponibilità all'I.V.A. — prevista dalla lettera *a*) dell'art. 8 *bis* per le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca, ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare — è stata estesa, con l'integrazione apportata dall'art. 3 del D.P.R. n. 897/80, anche alle cessioni di navi destinate alla demolizione, sempre con esclusione delle unità da diporto.

Analoga integrazione è stata apportata alla lettera *e*) dell'art. 8 *bis*, per cui sono ora non imponibili all'I.V.A. anche le prestazioni di servizi relative alla demolizione delle navi di cui sopra e di quelle indicate alla successiva lettera *b*) dello stesso articolo 8 *bis*.

Si pone in evidenza, infine, che, per espressa previsione legislativa, le modifiche apportate al secondo e terzo comma dell'art. 8 sono applicabili, con le modalità previste nell'articolo stesso, anche nei confronti dei soggetti che effettuano le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per cui gli operatori stessi, ad esempio, possono alternativamente fruire delle procedure dei dodici mesi o dell'anno solare previste per il calcolo e l'utilizzazione del « plafond ».

Naturalmente, in forza del richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 72, analoghe considerazioni valgono anche per i soggetti che pongono in essere operazioni non imponibili nei confronti di persone ed enti indicati nell'articolo stesso.

Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

Le modifiche apportate all'art. 9 dall'art. 4 del D.P.R. n. 897/80 concernono i punti 2), 3), 4) e 5) dell'articolo stesso e sono coordinate con quelle apportate al successivo art. 69. Esse tendono a meglio evitare ipotesi di doppia imposizione per servizi che, tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana, potrebbero essere nuovamente assoggettati ad imposta in occasione della loro esecuzione nello Stato.

I casi più ricorrenti riflettono le prestazioni di trasporto relative a beni in importazione definitiva, di noleggi e locazioni di navi, aeromobili, vagoni ferroviari, ecc., di servizi di carico, scarico, trasbordo, ecc.

Per le prestazioni di servizi indicate nei sopraccennati punti 2), 3), 4) e 5) dell'art. 9, si precisa che, mentre per quelle indicate al punto 2) il relativo ammontare concorre a formare la base imponibile all'importazione, per quelle di cui ai punti 3), 4) e 5) la non imponibilità dei relativi corrispettivi è invece subordinata alla condizione che di essi abbia tenuto conto la dogana in sede di determinazione del valore dei beni importati.

A tal fine le dogane dovranno far risultare sul documento doganale, fra l'altro, quali prestazioni hanno concorso alla determinazione del predetto valore in importazione. Nelle fatture da emettere a norma dell'art. 21 devono essere precisate le prestazioni ed i relativi corrispettivi che hanno concorso alla determinazione del valore imponibile in dogana.

Per quanto concerne i servizi relativi alle operazioni doganali, è da precisare che, conformemente a quanto già previsto dalla precedente normativa, gli stessi sono in ogni caso non imponibili al tributo.

In ordine, poi, al nuovo testo del secondo comma dell'art. 9, valgono le considerazioni già evidenziate per le modifiche apportate al secondo comma dal precedente articolo 8 *bis*.

Importazioni.

Per effetto del combinato disposto degli articoli 8 *bis* e 68, la non imponibilità, prevista dalla nuova normativa per le cessioni nello Stato delle navi destinate alla demolizione, si estende anche alle importazioni di dette navi.

In forza, poi, della legge 22 dicembre 1980, n. 889, non sono soggette all'imposta, analogamente a quanto previsto per le cessioni nello Stato, le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera *l*) dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/72. Trattasi di paste alimentari; pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.

Si richiamano in proposito le istruzioni relative alle altre norme del Titolo I del D.P.R. n. 633, modificate con il D.P.R. n. 897.

Circa, poi, le modifiche apportate al primo comma dell'art. 69, concernente la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'importazione di beni, si ritiene di dover evidenziare che concorrono comunque a formare il valore di detti beni in dogana, sul cui ammontare globale deve essere quindi corrisposta l'I.V.A. con l'aliquota propria della merce, anche le spese di trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio fino al primo luogo di destinazione all'interno del territorio doganale che risulta dal documento di trasporto che accompagna i beni medesimi.

Si dovrà tener conto, altresì, di eventuali altre prestazioni accessorie (sempre beninteso fino al primo luogo di destinazione risultante dal documento di trasporto che accompagna i beni medesimi all'atto dell'ingresso nel territorio doganale), purché esse siano state previste contrattualmente.

Per quanto concerne, infine, il nuovo testo del secondo comma dell'articolo in esame, si precisa che la detrazione di cui agli articoli 207 e 208 del T.U. delle leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e l'esenzione disciplinata dal successivo art. 209 dello stesso T.U., previste per la determinazione dei diritti doganali dovuti, possono trovare applica-

zione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni esportati temporaneamente, per essere sottoposti ai trattamenti di cui all'art. 200 del cennato T.U, siano reimportati dallo stesso soggetto che li aveva esportati o da un terzo per suo conto e se lo scarico della temporanea esportazione avvenga *per identità e non per equivalenza.*

Si precisa, infine, che tutte le modifiche apportate dal D P.R n 897/80, ad eccezione di quelle relative all'art. 7 del D.P.R. n 633/72, hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Per quant'altro non espressamente illustrato con la presente circolare, si fa richiamo, ove non in contrasto alle disposizioni impartite con le precedenti circolari n. 62 del 3 novembre 1973, n 28 dell'11 agosto 1976, n. 26 del 3 agosto 1979 e n. 11 del 7 marzo 1980.

Il Ministro REVIGLIO

(3104)

CIRCOLARE N. 18

Roma, 22 maggio 1981

OGGETTO: **Imposta sul valore aggiunto - Obblighi dei contribuenti - Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Legge 22 dicembre 1980, n 889 e decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897.**

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

Agli uffici IVA

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le Direzioni generali

Al Servizio centrale ispettori tributari

Al comando generale della guardia di finanza

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

All'Associazione fra le società per azioni - Assonime

All'Associazione bancaria italiana

All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici

All'Associazione nazionale comuni italiani

Alla Confederazione italiana piccola e media industria

Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Confederazione nazionale coltivatori

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti

Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali - C.I S.P E.L

Alla Federazione nazionale spedizionieri doganali

Alla Federazione italiana pubblici esercizi - F I P E

All'Associazione nazionale costruttori edili A N C E

All'Associazione generale italiana dello spettacolo - A G I S

All'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini

A soluzione della riserva contenuta nella circolare n. 14 del 17 aprile 1981, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine alle modificazioni ed integrazioni apportate, con i provvedimenti in oggetto indicati, alle disposizioni di cui al titolo II — Obblighi dei contribuenti — del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1 — FATTURAZIONE (art 21)

Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n 889, non sono soggetti a tributo, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le cessioni e le importazioni di paste alimentari, di pane, biscotto di mare e di altri prodotti della panetteria ordinaria, nonché le cessioni e le importazioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie.

In relazione a tale disposizione, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, allo scopo di mantenere le cennate operazioni, ancorché non assoggettate a tributo, nella disciplina dell'imposta, provvede alla modifica della disposizione di cui al sesto comma dell'art. 21 del decreto n. 633, stabilendo, in sostanza, l'obbligo dell'emissione della fattura per le cessioni dei prodotti in parola. La fattura, che deve recare, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione che trattasi di operazione non soggetta a tributo a norma dell'art. 2, lettera *l*), del decreto n. 633, deve essere annotata da parte dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione nei registri di cui agli articoli 23 e 25 dello stesso decreto n. 633.

Nell'ipotesi di cui all'art. 22, i corrispettivi relativi a tali cessioni devono essere distintamente annotati nel registro di cui all'art 24

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 24 febbraio 1973 (c.d. ventilazione), le operazioni avanti cennate devono considerarsi assoggettate all'aliquota zero.

2 — REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI (art 24)

Allo scopo di rendere più agevole ed efficace l'attività di controllo nei confronti dei soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale (decreti ministeriali 13 ottobre 1979 e 2 luglio 1980), l'art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nel testo integrato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n 897, stabilisce che le operazioni effettuate dai predetti soggetti debbono essere anno-

tate sul registro dei corrispettivi distintamente, cioè in apposita colonna, dalle altre operazioni eventualmente effettuate e secondo l'aliquota applicabile Fra le dette operazioni vanno comprese quelle effettuate con emissione delle fatture-ricevute fiscali, a meno che il contribuente non provveda alla loro annotazione nel registro di cui all'art. 23, tenendo distinte le operazioni stesse da quelle per le quali non è previsto l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale.

Nel far presente che il predetto obbligo non sussiste ovviamente nei confronti dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni soggette al rilascio della ricevuta fiscale, si precisa che i commercianti al minuto, che tengono il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita, sono tenuti ad annotare distintamente le operazioni assoggettate all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale anche sul registro di prima nota di cui all'ultimo comma del citato art. 24.

Per i corrispettivi relativi a prestazioni di servizi soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, si fa presente che gli acconti, per i quali non si rilascia la ricevuta fiscale, dovranno anche essi essere annotati distintamente sui registri di cui all'art. 23 o 24. Anche i corrispettivi incassati successivamente al rilascio della ricevuta fiscale vanno annotati distintamente.

3 — Annotazioni e versamenti mensili (art 27)

L'art 11 della legge 22 dicembre 1980, n 889, sostituisce il quarto comma dell'art 27 del decreto n. 633 concernente le percentuali di scorporo applicabili, per la determinazione dell'imponibile, nelle ipotesi di annotazione dei corrispettivi al lordo dell'imposta.

In particolare, le dette percentuali di scorporo risultano così stabilite:

1,95 % per le operazioni soggette all'aliquota del 2 %;
7,40 % per le operazioni soggette all'aliquota dell'8 %;
13,05 % per le operazioni soggette all'aliquota del 15 %;
15,25 % per le operazioni soggette all'aliquota del 18 %;
25,90 % per le operazioni soggette all'aliquota del 35 %

Lo stesso quarto comma del citato art 27 stabilisce, altresì, che la determinazione dell'imponibile del corrispettivi registrati al lordo dell'imposta a norma dell'art. 24 può essere effettuata, in alternativa alla adozione delle cennate percentuali di scorporo, dividendo l'ammontare lordo dei corrispettivi registrati per 102, 108, 115, 118 o 135, in relazione alle diverse aliquote applicate, e moltiplicando il quoziente per cento, con arrotondamento del prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

Tale procedura alternativa può essere adottata anche in tema di fatturazione, a richiesta del cliente, per le operazioni, naturalmente, per le quali non è prescritta l'emissione della fattura, ai fini della determinazione del prezzo o del corrispettivo

Si ritiene opportuno far presente che, ai sensi dell'art 11, secondo comma, della citata legge n 889, nessuna sanzione è applicabile nei confronti dei soggetti che, fino al 30 dicembre 1980, hanno applicato la cennata procedura alternativa di determinazione della base imponibile in luogo della prevista applicazione delle percentuali di scorporo.

Altra modifica all'art. 27 è stata introdotta dall'art. 10 del decreto n 897 nella parte relativa al versamento dell'imposta.

Infatti, il secondo comma del citato art. 27, nel testo integrato dal decreto n. 897, stabilisce che qualora l'importo da versare non superi il limite di L. 50.000 il versamento deve essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo, nell'ipotesi, naturalmente, che l'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai due mesi superi il suddetto limite. Qualora nel mese successivo risulti in sede di liquidazione una eccedenza d'imposta, il versamento differito dovrà essere eseguito unitamente a quello relativo alla liquidazione successiva se l'ammontare globale della imposta dovuta superi L. 50.000.

Resta, naturalmente, fermo l'obbligo di liquidazione mensile dell'imposta di cui al 1° comma dell'art. 27, nonchè quello di versamento, anche se di importo inferiore a L. 50.000, in sede di dichiarazione annuale

4 — Elenchi dei clienti e dei fornitori (art 29)

L'art. 11 del decreto n 897 sostituisce l'art 29 del decreto istitutivo dell'imposta riguardante gli elenchi dei clienti e dei fornitori, con effetto tuttavia, a norma dell'art. 45 dello stesso decreto n 897, dal 1° gennaio 1982. Conseguentemente le disposizioni di cui all'art. 29, vigenti nell'anno 1981, devono essere osservate in sede di dichiarazione relativa al detto anno.

Ai sensi del primo comma dell'articolo in esame, quale modificato dall'art 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897, il contribuente deve provvedere, entro il 5 marzo, soltanto alla compilazione dell'elenco dei propri clienti in conformità al modello approvato con apposito decreto ministeriale.

Tuttavia, pur non sussistendo più, in linea generale, l'obbligo di allegare detto elenco alla dichiarazione annuale, esso può essere imposto, anche solo per determinate categorie di contribuenti, con il decreto di approvazione del modello di dichiarazione annuale.

L'elenco deve contenere gli elementi identificativi (la ditta, denominazione o ragione sociale il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede) dei clienti *soggetti all'imposta sul valore aggiunto*, sia imprenditori che esercenti arti o professioni — con esclusione quindi dei privati consumatori — nei cui confronti sono state emesse fatture registrate nel corso dell'anno precedente.

Per quanto concerne l'obbligo di indicazione del numero di partita IVA del cliente, che — in attesa di una specifica norma di coordinamento — può ritenersi assorbente di quello relativo all'indicazione del numero di

codice fiscale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n 605, e successive modificazioni in quanto, come già osservato dalla Commissione dei Trenta, il numero di partita IVA deve ritenersi « codice di identificazione dei soggetti », si fa presente che, ai sensi del primo comma dell'art. 29, i soggetti che acquistano beni o servizi nell'esercizio di imprese, di arti o professioni sono tenuti a comunicare gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura (compreso quindi il numero di partita IVA).

Nell'elenco devono essere indicati per ciascun cliente l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e quello dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni imponibili, nonché distintamente lo ammontare dei corrispettivi risultanti dalle fatture relative alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9, esenti di cui all'art. 10, e non soggette all'imposta ma con obbligo di fatturazione. L'indicazione di tali dati deve essere, altresì, fatta *distintamente* in base all'anno risultante dalla data di formazione (non già di emissione) delle fatture e ciò allo scopo di consentire, in relazione alla analoga disposizione prevista per l'elenco dei fornitori, l'effettuazione di controlli incrociati nell'arco di un biennio.

Nella predisposizione dell'elenco devesi anche tenere conto delle fatture emesse, a richiesta dei clienti soggetti d'imposta, per le operazioni di cui all'art 22 e registrate ai sensi dell'art. 24, ad eccezione di quelle indicate ai numeri 2) e 5) dell'art. 22 (prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nei pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie).

Non devesi, invece, tenere conto

1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8;

2) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui all'art. 9;

3) delle fatture di importo inferiore a L. 50 000, annotate sul registro di cui all'art. 23, anziché singolarmente, mediante un documento riepilogativo;

4) delle fatture di importo non superiore a L 50 000 annotate ai sensi dell'art. 24;

5) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggi e turismo, senza alcun limite di importo

Per i contribuenti che hanno effettuato operazioni non soggette alla imposta a norma delle lettere *c*), *g*) e *h*) del terzo comma dell'art 2, delle lettere *a*), *e*) e *g*) del quarto comma dell'art. 3, e dell'ultimo comma dell'art. 4, sussiste, altresì, l'obbligo di elencazione delle stesse in allegato alla dichiarazione.

Modificazioni sono state apportate anche alla disciplina relativa allo elenco dei fornitori, in ordine alle quali valgono le considerazioni di ordine generale fatte per l'elenco dei clienti, ed in particolare:

a) le modificazioni hanno effetto dal 1° gennaio 1982 e, quindi, le stesse trovano pratica applicazione in relazione all'adempimento dello obbligo in questione in sede di dichiarazione relativa a detto anno;

b) alla dichiarazione relativa all'anno 1981 deve essere allegato lo elenco dei fornitori secondo le disposizioni previste dall'art 29 ante modifica ex decreto del Presidente della Repubblica n. 897;

c) obbligo di semplice compilazione dell'elenco e non anche di allegazione dello stesso alla dichiarazione, ad eccezione dei contribuenti appartenenti a quelle categorie che saranno determinate con il decreto ministeriale di approvazione del modello di dichiarazione annuale;

d) compilazione dell'elenco non in forma libera, bensì in conformità al modello approvato con apposito decreto ministeriale;

e) obbligo di includere nell'elenco non solo gli imprenditori ma anche gli esercenti arti e professioni, con esclusione, quindi, dei non soggetti d'imposta;

f) obbligo dell'indicazione del numero di partita IVA, considerato equipollente del numero di codice fiscale;

g) obbligo della distinta annotazione delle fatture ricevute in base all'anno risultante dalla data delle fatture stesse

Ai sensi del terzo comma dell'art 29, l'elenco dei fornitori deve essere compilato entro il 5 marzo e deve contenere, in base alle risultanze delle fatture ricevute e delle bollette doganali, gli elementi identificativi dei fornitori (la ditta, la denominazione o ragione sociale, il numero di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede) con l'indicazione per ciascuno di essi, distintamente, come avanti precisato, in base all'anno risultante dalla data di formazione delle fatture:

— del numero complessivo delle fatture ricevute e registrate nell'anno precedente, comprese quelle non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9, esenti di cui all'art. 10 e non soggette all'imposta ma con obbligo di fatturazione;

— dell'ammontare complessivo delle operazioni imponibili e relativo ammontare complessivo delle imposte addebitate;

— dell'ammontare complessivo imponibile degli acquisti effettuati senza applicazione dell'imposta (non imponibili, esenti, non soggette a imposta con obbligo di fatturazione), con evidenziazione, tuttavia, dell'ammontare complessivo degli acquisti fatti ai sensi del secondo comma dell'art. 8;

— del numero complessivo delle bollette doganali registrate nello anno precedente, del valore complessivo imponibile dei beni importati e delle relative imposte

Non vanno incluse nell'elenco le fatture di acquisto di importo inferiore a L 50 000, che non siano relative a beni che formano oggetto della attività propria dell'impresa o dell'arte o professione, annotate, ai sensi dell'art. 25, quarto comma, anziché singolarmente, mediante un documento riepilogativo.

5 — VERSAMENTO DI CONGUAGLIO E RIMBORSO DELLA ECCEDENZA (art 30)

Il terzo comma dell'art. 30 del decreto n. 633, quale modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica *n.* 897, nel confermare, relativamente ai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili, la limitazione al rimborso della sola imposta afferente l'acquisto o l'importazione dei beni ammortizzabili, amplia le fattispecie in ordine alle quali non torna applicabile la cennata limitazione, includendovi anche i contribuenti che effettuano operazioni di cui alla lettera *l*) dell'art. 2 del citato decreto n 633.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1981, i soggetti che effettuano cessioni di paste alimentari, pane e latte fresco condizionato per la vendita al minuto possono anche chiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta, nelle forme in cui esso è previsto dall'art. 38-*bis*, all'atto della presentazione della dichiarazione annuale

La limitazione al diritto al rimborso previsto nella prima parte del terzo comma dell'articolo in esame non torna, altresì, applicabile ai contribuenti che « *effettuano operazioni di cui all'art.* 2, *lettera* g) », per cui le cooperative edilizie, ancorché non abbiano effettuato assegnazioni di case ai propri soci, possono chiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta.

6 — SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI MINORI RELATIVE ALLE LIQUIDAZIONI ED AI VERSAMENTI (art 33)

L'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 897 sostituisce la lettera *a*) dell'art. 33 del decreto istitutivo dell'imposta, stabilendo, in sostanza, analogamente a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 27, che i contribuenti con volume d'affari annuo non superiore a L. 480 milioni, qualora l'importo dell'imposta afferente un dato trimestre non superi il limite di L. 50.000, debbono precedere al versamento della stessa insieme a quella dovuta per il trimestre successivo.

Al riguardo, valgono le considerazioni svolte nel paragrafo n 3

7 — REGIME SPECIALE PER I PRODUTTORI AGRICOLI (art 34)

Com'è noto, i produttori agricoli che effettuano cessioni dei prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 sono tenuti all'osservanza della particolare disciplina prevista dall'art. 34 dello stesso decreto imperniata sul principio della forfettizzazione della detrazione di cui all'art. 19 in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle dette operazioni, delle percentuali di compensazione stabilite, da ultimo, con il decreto ministeriale 5 gennaio 1981.

E' noto, altresì, che ai predetti soggetti, allo scopo di consentire loro l'integrale recupero dell'imposta pagata in via di rivalsa, è consentito di optare, in sede di dichiarazione annuale, per la detrazione dell'imposta nel modo normale, facoltà questa che è rimasta esercitabile nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della mancata conversione del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, il quale aveva sostituito tale facoltà con quella di opzione per l'applicazione dell imposta nel modo normale.

Con l'art. 12 della legge 22 dicembre 1980, n. 889, viene reintrodotta, attraverso l'aggiunta di un apposito comma all'art. 34, la facoltà per i produttori agricoli di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, la quale una volta esercitata preclude l'applicabilità delle disposizioni contenute nel citato art. 34 e comporta conseguentemente l'applicazione, a tutti gli effetti, della disciplina ordinaria.

In particolare, i produttori agricoli che abbiano optato per l'applicazione dell'imposta in modo normale, per effetto — come avanti detto — dell'inapplicabilità tra l'altro della norma di esonero di cui al terzo comma dell'art. 34, sono tenuti all'osservanza, indipendentemente dal volume di affari realizzato nell'anno precedente, dei normali obblighi di fatturazione con assoggettamento delle operazioni alle aliquote proprie dei prodotti ceduti, di registrazione, di liquidazione periodica dell'imposta (tenendo conto che la detrazione dell'imposta va eseguita a norma dello art. 19), di versamento periodico dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale con utilizzazione del mod. IVA 11.

L'applicazione dell'imposta nel modo normale comporta, altresì, la possibilità ove ne ricorrano i presupposti, di poter richiedere, ai sensi dell'art. 38-*bis*, terzo comma, i rimborsi infrannuali delle eccedenze di imposta risultanti in sede di liquidazioni periodiche

L'opzione in parola, a differenza di quella prevista dal quarto comma dell'art. 34, è preventiva, nel senso che la stessa deve essere comunicata all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio con l'avvertenza che la detta comunicazione deve essere fatta per iscritto e costituisce la condizione essenziale per l'applicazione del regime ordinario. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno ed è vincolante per i due anni solari successivi.

8 — INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ (art 35)

In caso di cessazione di attività ai sensi del terzo e quarto comma dell'art 35, quale modificato dall'art 14 del decreto n. 897, il contribuente deve presentare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, apposita dichiarazione, in duplice esemplare, redatta in conformità al mod. AA10/2 approvato con decreto ministeriale 23 aprile 1981, nonché la dichiarazione finale, redatta a norma dell'art. 28 entro il più ampio termine di centocinquanta giorni decorrente dalla data della dichiarazione di cessazione.

In sede di dichiarazione finale devono essere computate anche le operazioni indicate nella seconda parte dell'ultimo comma dell'art. 6 ancorché i corrispettivi non siano stati ancora pagati, e devesi tenere conto dell'imposta dovuta ai sensi *del n. 5) dell'art.* 2, significando a quest'ultimo proposito che l'operazione deve considerarsi effettuata alla data di cessazione dell'attività posto che a partire dalla stessa i beni debbono considerarsi acquisiti al consumo personale o familiare ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

9. — Esercizio di più attività (art 36)

L'art. 36, nella nuova formulazione risultante a seguito delle innovazioni apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, disciplina organicamente, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le modalità di applicazione del tributo nel caso in cui il contribuente, persona fisica o giuridica, svolga contemporaneamente più attività economiche rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

In siffatta ipotesi, la disposizione contenuta nel primo comma dell'art 36 prevede, diversamente da quanto prima era stabilito, l'obbligo dell'applicazione unitaria e cumulativa dell'imposta per tutte le attività esercitate, cioè l'obbligo, dell'unitarietà della tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti connessi (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione) e della determinazione dell'imposta, con riferimento al volume d'affari complessivo.

Tuttavia, lo stesso art 36, in considerazione della particolare tecnica applicativa del tributo in ordine a talune attività ovvero al fine di evitare possibili effetti negativi per il contribuente a seguito dell'applicazione della percentuale di detrazione, prevede, rispettivamente, l'obbligo ovvero la facoltà dell'applicazione separata dell'imposta per determinate attività.

Separazione obbligatoria delle attività

L'imposta deve essere, in ogni caso, applicata separatamente secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, nelle seguenti ipotesi:

A) *Esercizio contemporaneo di impresa e di arti o professioni*

La disposizione che prevede la separazione delle attività in oggetto (secondo comma) non richiede particolari chiarimenti Va soltanto precisato che, attesa la formulazione della norma, i soggetti che esercitano contemporaneamente più arti o professioni sono tenuti all'applicazione dell'imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività esercitate, a meno che, naturalmente, non si avvalgano della facoltà di opzione di cui al terzo comma dell'articolo in esame.

B) *Attività di commercio al minuto di cui all'art 24, terzo comma*

Com'è noto, ai sensi dell'art 24, terzo comma, del decreto n 633, per determinate categorie di commercianti al minuto che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote diverse, il Ministro delle finanze può consentire che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, sia fatta in proporzione degli acquisti.

Tale particolare metodo di ripartizione dei corrispettivi (cosiddetto metodo della ventilazione) è stato disciplinato dal decreto ministeriale 24 febbraio 1973 e riservato ai commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari o dietetici, di articoli tessili o di vestiario comprese le calzature e di prodotti per l'igiene personale o farmaceutici.

Tanto premesso e tenuto conto che la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 36 fa riferimento alle attività di commercio al minuto di cui al citato terzo comma dell'art. 24, consegue che l'applicazione separata dell'imposta deve essere *obbligatoriamente* effettuata soltanto da parte dei commercianti al minuto che si avvalgono del summenzionato metodo della ventilazione.

La citata disposizione, pertanto, non torna applicabile ai soggetti che svolgono, contemporaneamente ad altre attività commerciali, una o più delle attività, diverse da quella del commercio al minuto, indicate nello art. 22 del decreto n. 633, né agli stessi commercianti al minuto che non si avvalgono del metodo della ventilazione ovvero non possono avvalersi del suddetto metodo in quanto i beni ceduti non sono compresi tra quelli indicati nel decreto ministeriale del 1973.

Non sussiste, altresì, l'obbligo della separata applicazione dell'imposta rispetto all'attività di commercio al minuto per le attività ad essa accessorie ovvero non rientranti nell'attività propria dell'impresa (quali il servizio pubblico telefonico, il servizio di bilance pesa persone, locazioni immobiliari, ecc.)

C) *Attività agricola di cui all'art* 34

La separata applicazione dell'imposta è obbligatoria anche nell'ipotesi di esercizio di più attività tra le quali sia compresa un'attività agricola rientrante nel regime speciale previsto dall'art. 34, a nulla rilevando che per tale attività venga o meno esercitata, in sede di dichiarazione annuale, l'opzione per la detrazione nel modo normale a norma del quarto comma dello stesso articolo.

Tale obbligo, invece, non sussiste nei casi di opzione preventiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 34, per l'applicazione dell'imposta nei modi normali, nonché nei confronti dei produttori agricoli che effettuano, nell'ambito della stessa impresa agricola, operazioni diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art 34 (cosiddette imprese miste).

D) *Attività spettacolistiche di cui all'art* 74, *ultimo comma*

Anche per l'attività degli spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici sussiste l'obbligo della separata applicazione dell'imposta dalle altre attività esercitate, sempreché per le dette attività venga applicata la particolare disciplina stabilita dall'art. 74, ultimo comma, del decreto n. 633, la quale prevede l'applicazione forfettaria della detrazione di cui all'art. 19.

Il predetto obbligo, invece, non sussiste nell'ipotesi di opzione preventiva per l'applicazione dell'imposta nei modi normali.

Separazione facoltativa delle attività

Alla regola generale dell'applicazione unitaria e cumulativa dell'imposta, tranne i casi dianzi citati di obbligata separazione di talune attività, si contrappone la facoltà di ordine generale dell'applicazione separata della imposta relativamente ad una o più attività svolte nell'ambito della stessa impresa, ovvero, nel caso di esercizio di più imprese ovvero di più arti o professioni, relativamente ad una impresa o ad un'arte o professione.

Al riguardo, va precisato che nella cennata ipotesi di separazione facoltativa delle attività, l'imposta va sempre applicata con riferimento al volume d'affari complessivo di tutte le attività esercitate, per cui, in pratica, possono avere interesse alla separazione delle attività i soggetti che esercitano, unitamente ad altre attività, attività esenti per le quali l'applicazione del pro-rata comporterebbe effetti negativi nel diritto di detrazione.

L'opzione deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione di imposta relativa all'anno precedente ovvero, in caso di inizio di attività nel corso dell'anno, nella dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 35; essa ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Tuttavia, se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili, la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'art. 19-*bis*

Anche la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente a quello in cui si intende revocare l'opzione ed ha effetto dall'anno in corso.

Criteri per l'applicazione dell'imposta

In tutti i casi di applicazione separata dell'imposta relativamente a talune attività esercitate, sia per obbligo di legge che per opzione, consegue una autonomia fiscale nell'adempimento degli obblighi che assumono rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta.

Pertanto, fermo restando il principio dell'unitarietà del soggetto di imposta, per l'attività separata devesi procedere:

1) alla tenuta dei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 distintamente da quelli relativi alle altre attività esercitate;

2) alla fatturazione delle relative operazioni con adozione di una distinta serie numerica;

3) all'annotazione delle relative operazioni nei registri di cui al precedente punto n. 1);

4) alla distinta liquidazione dell'imposta ed applicazione distinta delle disposizioni di cui all'art. 19. A questo proposito, si fa presente che, per quanto concerne gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente per l'attività separata e per le altre attività, l'art. 36, quinto comma, stabilisce, naturalmente nell'ipotesi che sussistano limitazioni al diritto di detrazione o di detrazione forfettaria, l'ammissibilità della detrazione nei limiti della parte di *utilizzazione* dei beni e servizi acquistati imputabili all'attività separata. Per la possibilità di individuare la parte imputabile a ciascuna attività separata il riferimento al rapporto fra i volumi di affari di esse non può essere consentito qualora il contribuente sia in grado di determinare in concreto la misura con cui i beni o i servizi acquistati risultino utilizzati per l'esercizio dell'attività separata (come per esempio nel caso di acquisto di gasolio per riscaldamento, la cui utilizzazione per le attività separate può essere individuata con riferimento alla cubatura dei locali riscaldati). L'imputazione a ciascuna attività potrà risultare, anche ai fini di eventuali controlli da parte dell'ufficio, da una fattura interna con addebito dell'IVA, con la conseguenza che se la destinataria della fattura sia un'attività esente non potrà essere operata la detrazione dell'IVA risultante dalla fattura stessa.

Se la separazione dell'attività è dipendente dall'esercizio della facoltà di opzione di cui al terzo comma dell'art. 36, la detrazione è esclusa per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente.

Per quanto concerne i passaggi di beni tra attività separate, essi devono essere regolarmente assoggettate a tributo, con obbligo, quindi, di fatturazione con riferimento al loro valore normale e di annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro lo stesso mese. Anche i passaggi di servizi tra attività separate, qualora vengano eseguiti nei confronti di attività soggetta a detrazione ridotta (art. 19, terzo comma) o forfettaria (articoli 34 e 74), sono assoggettabili a tributo, con obbligo di fatturazione, con riferimento al loro valore normale, e di registrazione, con l'avvertenza che tali operazioni, in mancanza di pagamento dei corrispettivi, si considerano effettuate nel momento in cui sono rese.

Va sottolineato che, in deroga alla regola generale della tassabilità, i passaggi di beni all'attività di commercio al minuto di cui all'art 24, terzo comma, cioè con applicazione del metodo della ventilazione, non sono soggetti all'imposta, ma devono essere — anche previa formalizzazione — annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni ed all'aliquota applicabile, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, cioè sia sui registri relativi all'attività che effettua i passaggi sia sui registri relativi all'attività che riceve i passaggi stessi.

Per la liquidazione del tributo ai fini della ventilazione i passaggi all'attività di dettaglio devono essere annotati al lordo dell'IVA come se i beni fossero stati ceduti a tale attività.

Non sono soggetti, altresì, a tributo, con l'osservanza degli obblighi avanti cennati, i passaggi di beni effettuati dall'attività di commercio al dettaglio di cui all'art. 24, terzo comma, ad altra attività svolta nell'ambito della stessa impresa (es. attività di commercio all'ingrosso, ristorazione, ecc.), significando tuttavia che, in tale ipotesi, l'ammontare relativo ai detti passaggi non deve essere computato tra i corrispettivi da ripartire con il sistema della ventilazione e che, conseguentemente, anche la determinazione dei rapporti di composizione degli acquisti, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 febbraio 1973, deve essere effettuata sulla base dell'ammontare degli acquisti al lordo dell'IVA diminuito dell'ammontare degli acquisti dei beni con la stessa aliquota annotata nel registro di cui all'art. 25 dell'attività al dettaglio nel mese o trimestre in cui si è verificato il passaggio.

Dall'unitarietà del soggetto d'imposta, che — come avanti precisato — permane anche nel caso di separata applicazione dell'imposta relativamente

ad alcune attività esercitate, consegue l'*unicità* del numero di partita IVA, del versamento dell'imposta con compensazione tra situazioni debitorie e creditorie, nonché della dichiarazione annuale.

Si fa presente, infine, che, ai sensi dell'art. 27 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 897, per le violazioni degli obblighi relativi all'esercizio di più attività, commesse anteriormente al 1° gennaio 1981, non si fa luogo all'applicazione di sanzione, fermi restando i poteri e le facoltà degli uffici per l'accertamento dell'imposta o maggiore imposta eventualmente dovuta.

10 — DISPENSA DA ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI (art 36-*bis*)

La modificazione apportata al secondo comma dell'art. 36-*bis* dall'art. 16 del decreto n. 897 non richiede particolari precisazioni. La modifica, invero, della citata disposizione, che ha effetto dal 1° gennaio 1982, è stata dettata dall'esigenza di coordinamento con quella apportata allo art. 29

11 — ESECUZIONE DEI RIMBORSI (art 38-*bis*)

Con la modifica recata al terzo comma dell'art 38-*bis* è stato esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni concernenti l'istituto dei rimborsi infrannuali.

In particolare, le nuove disposizioni, che hanno effetto dal 1° gennaio 1981 e quindi a partire dal primo trimestre del detto anno, oltre a consentire la richiesta di rimborso infrannuale in presenza di operazioni esenti di cui al n. 11 dell'art. 10 (cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli) comprendono nella stessa ipotesi legislativa (punto n. 2) le operazioni anteriormente indicate disgiuntamente ai punti n. 2) e n. 3). In tal modo è stato eliminato l'inconveniente conseguente alla separazione in due categorie delle operazioni non imponibili, la quale comportava in pratica l'esclusione dal beneficio di cui al terzo comma dell'art. 38-*bis* per quei contribuenti che per ciascuna categoria non raggiungevano i limiti stabiliti, anche se le operazioni non imponibili effettuate, considerate congiuntamente, costituivano la parte prevalente o esclusiva della loro attività.

Pertanto, a seguito della cennata modifica, il contribuente può ottenere il rimborso trimestrale dell'eccedenza d'imposta:

1) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni.

A questo proposito, si richiamano le precisazioni fornite con circolare n 19 del 10 luglio 1979 e si confermano le disposizioni di cui alla nota n 331426 del 15 aprile 1981 in ordine alle cessioni di paste alimentari, pane e latte (art 2, lettera *l*) le quali, considerate soggette ad aliquote zero, concorrono alla determinazione dell'aliquota media ai fini della sussistenza del requisito previsto dalla disposizione in esame;

2) quando ha effettuato operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 ed operazioni esenti di cui ai numeri 10) e 11) dell'art. 10 per un ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate

*
* *

Gli uffici e le associazioni di categoria in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare

Il Ministro REVIGLIO

(3520)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

L. 2.100 (2651098/2) Roma, 1981 - Ist. Poligr. e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411200811910)